

Bruxelles, 16 giugno 2025
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2025/0162(NLE)**

**10300/25
ADD 1**

**AELE 53
CH 19
MI 400**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	13 giugno 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	COM(2025) 309 annex
Oggetto:	ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un ampio pacchetto di accordi intesi a consolidare, approfondire e ampliare le relazioni bilaterali con la Confederazione Svizzera

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2025) 309 - Annex 1.

All.: COM(2025) 309 annex



Bruxelles, 13.6.2025
COM(2025) 309 final

ANNEX 1

ALLEGATO

della

Proposta di decisione del Consiglio

relativa alla conclusione di un ampio pacchetto di accordi intesi a consolidare, approfondire e ampliare le relazioni bilaterali con la Confederazione Svizzera

PROTOCOLLO DI MODIFICA
DELL'ACCORDO
TRA LA COMUNITÀ EUROPEA ED I SUOI STATI MEMBRI,
DA UNA PARTE,
E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, DALL'ALTRA
SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE

L'UNIONE EUROPEA, di seguito denominata "Unione", da una parte,

e

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, di seguito denominata "Svizzera", dall'altra,

VISTO l'accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra sulla libera circolazione delle persone, fatto a Bruxelles il 21 giugno 1999 ed entrato in vigore il 1° giugno 2002 (di seguito denominato "Accordo"),

VISTO il protocollo all'accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di Parti contraenti, della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica Slovacca, successivamente alla loro adesione all'Unione europea, fatto a Bruxelles il 26 ottobre 2004 ed entrato in vigore il 1° aprile 2006,

VISTO il protocollo dell'accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, successivamente alla loro adesione all'Unione europea, fatto a Bruxelles il 27 maggio 2008 ed entrato in vigore il 1° giugno 2009,

VISTO il protocollo all'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, riguardante la partecipazione, in qualità di parte contraente, della Repubblica di Croazia, a seguito della sua adesione all'Unione europea, fatto a Bruxelles il 4 marzo 2016 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2017,

CONSIDERANDO che gli accordi conclusi dall'Unione sono vincolanti per le sue istituzioni e i suoi Stati membri; il presente protocollo si applica pertanto alle Parti contraenti di cui all'Accordo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Modifiche dell'accordo

L'Accordo è modificato come segue:

(1) nel preambolo, dopo il secondo considerando sono inseriti i considerando seguenti:

"RICONOSCENDO che la libera circolazione è un aspetto importante del mercato interno e che garantire ai cittadini delle parti contraenti e ai loro familiari il diritto di entrare e soggiornare nei rispettivi territori senza restrizioni ingiustificate e nel pieno rispetto del diritto alla parità di trattamento serve a rafforzare il funzionamento delle parti del mercato interno a cui la Svizzera partecipa;

CONSAPEVOLI di garantire uniformità nelle parti del mercato interno a cui la Svizzera partecipa, fermo restando che l'Accordo deve essere interpretato secondo il principio dell'interpretazione uniforme di cui all'articolo 7 del Protocollo istituzionale dell'Accordo. È mantenuta la competenza del Tribunale federale svizzero e di tutti gli altri organi giurisdizionali svizzeri, nonché degli organi giurisdizionali degli Stati membri e della Corte di giustizia dell'Unione europea ad interpretare l'Accordo in casi specifici;

RICORDANDO che la libera circolazione e il diritto alla parità di trattamento si estendono ai cittadini di una parte contraente che esercitano o cercano di esercitare i loro diritti di libera circolazione senza essersi trasferiti o senza essersi ancora trasferiti per soggiornare nel territorio di un'altra parte contraente. Allo stesso modo, alcuni diritti legati al precedente esercizio della libera circolazione, tra cui il diritto alla parità di trattamento, possono continuare ad applicarsi anche dopo che il cittadino di una parte contraente ha cessato di soggiornare nel territorio di un'altra parte contraente;

RICORDANDO INOLTRE che la libera circolazione delle persone si applica ai lavoratori dipendenti, ai lavoratori autonomi e alle persone che non esercitano un'attività economica, a condizione che soddisfino i requisiti di soggiorno legale previsti dall'Accordo, tra cui, se del caso, possedere risorse sufficienti e un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi, in modo da non diventare un onere eccessivo per i sistemi di assistenza sociale delle parti contraenti;

SOTTOLINEANDO l'obiettivo di consolidare e sviluppare al massimo del suo potenziale il partenariato globale tra la Svizzera e l'Unione,";

(2) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"ARTICOLO 4

Diritto di soggiorno e di accesso a un'attività economica

Il diritto di soggiorno e di accesso a un'attività economica è garantito conformemente all'allegato I.";

(3) sono inseriti i seguenti articoli:

"ARTICOLO 4a

Diritto di stabilirsi

1. Il cittadino di una parte contraente ha il diritto di stabilirsi nel territorio di un'altra parte contraente per esercitare un'attività indipendente.

2. Nel quadro delle disposizioni dell'Accordo sono vietate le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di una parte contraente nel territorio di un'altra parte contraente. Il divieto si applica anche alle restrizioni relative all'apertura di agenzie e succursali da parte di cittadini di una parte contraente stabiliti nel territorio di un'altra parte contraente.

ARTICOLO 4b

Parità di trattamento dei lavoratori autonomi

1. Per quanto riguarda l'accesso a un'attività indipendente e il suo esercizio, il lavoratore autonomo riceve nel paese ospitante lo stesso trattamento riservato ai cittadini nazionali.

2. Le disposizioni degli articoli da 7 a 10 del regolamento (UE) n. 492/2011¹ si applicano, *mutatis mutandis*, ai lavoratori autonomi di cui all'Accordo.";

(4) all'articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. I diritti di cui al presente articolo sono garantiti conformemente agli allegati I, II e III.";

(5) sono inseriti i seguenti articoli:

"ARTICOLO 5a

Prestazione di servizi

Nell'ambito di una prestazione di servizi, ai sensi dell'articolo 5 dell'Accordo, è vietata:

(a) qualsiasi limitazione a una prestazione di servizi transfrontaliera nel territorio di una parte contraente, che non superi 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile;

¹ Regolamento (UE) n. 492/2011 (GU L 141 del 27.5.2011, pag. 1), applicabile conformemente all'allegato I.

- (b) qualsiasi limitazione del diritto d'ingresso e di soggiorno nei casi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, dell'Accordo per quanto riguarda i lavoratori dipendenti di un prestatore di servizi che non hanno la nazionalità di una parte contraente, che sono integrati nel mercato regolare del lavoro di una parte contraente e che sono distaccati per la prestazione di un servizio nel territorio di un'altra parte contraente, fatte salve le disposizioni dell'articolo 7i.

ARTICOLO 5b

Società prestatrici di servizi

Le disposizioni di cui all'articolo 5a si applicano a società costituite in conformità della legislazione delle parti contraenti e che abbiano sede sociale, amministrazione centrale o sede principale nel territorio di una parte contraente.

ARTICOLO 5c

Parità di trattamento dei prestatori di servizi

Il prestatore di servizi che ha il diritto di, o è stato autorizzato a, fornire un servizio può esercitare, per l'esecuzione della sua prestazione, a titolo temporaneo, la propria attività nello Stato in cui la prestazione è fornita alle stesse condizioni che lo Stato in questione impone ai suoi cittadini, conformemente alle disposizioni dell'Accordo e degli allegati I, II e III.

ARTICOLO 5d

Norme sul soggiorno dei prestatori di servizi

1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione o della Svizzera prestatori di servizi e stabiliti nel territorio di una parte contraente diversa da quella del destinatario dei servizi così come i lavoratori dipendenti, a prescindere dalla nazionalità, di un prestatore di servizi integrati nel mercato regolare del lavoro di una parte contraente e distaccati per la prestazione di un servizio nel territorio di un'altra parte contraente che hanno il diritto di, o sono stati autorizzati a, fornire un servizio di durata superiore a 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile ricevono, per comprovare tale diritto, un titolo di soggiorno della stessa durata della prestazione superiore a 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile.

2. Per il rilascio di questi titoli di soggiorno, le parti contraenti possono richiedere alle persone di cui al paragrafo 1 soltanto:

- (a) una carta d'identità o un passaporto validi, fatte salve le disposizioni dell'articolo 7i;
- (b) la prova che esse effettuano o desiderano effettuare una prestazione di servizi.

ARTICOLO 5e

Durata di una prestazione di servizi

1. La durata complessiva di una prestazione di servizi di cui all'articolo 5a, lettera a), – che si tratti di una prestazione ininterrotta o di prestazioni successive – non può superare i 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano l'adempimento degli obblighi legali del prestatore di servizi per quanto attiene all'obbligo di garanzia verso il destinatario dei servizi, e non si applicano in caso di forza maggiore.

ARTICOLO 5f

Norme applicabili alla prestazione di servizi

1. Le disposizioni degli articoli 5a e 5c non si applicano alle attività legate, anche occasionalmente, all'esercizio della pubblica autorità nella parte contraente interessata.

2. Le disposizioni degli articoli 5a e 5c nonché le misure adottate ai sensi di tali disposizioni non pregiudicano l'applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedono l'applicazione di condizioni di lavoro e di occupazione ai lavoratori distaccati nell'ambito di una prestazione di servizi, conformemente ai pertinenti atti giuridici dell'Unione relativi al distacco di lavoratori di cui all'allegato I.

3. Le disposizioni dell'articolo 5a, lettera a), e dell'articolo 5c non pregiudicano l'applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti in ciascuna parte contraente all'entrata in vigore dell'Accordo, avvenuta il 1° giugno 2002, per quanto riguarda:

(i) l'attività delle agenzie di collocamento e interinali. In particolare, l'allineamento dinamico della Svizzera al regolamento (UE) 2016/589¹ non deve avere come effetto che la Svizzera non possa più applicare le proprie disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali a tali attività;

¹ Regolamento (UE) 2016/589 (GU L 107 del 22.4.2016, pag. 1), applicabile conformemente all'allegato I.

- (ii) i servizi finanziari la cui prestazione esige un'autorizzazione preliminare nel territorio di una parte contraente e il cui prestatore è soggetto a vigilanza prudenziale da parte delle autorità pubbliche di detta parte contraente.

ARTICOLO 5g

Periodo di notifica preliminare e controlli

1. La Svizzera può applicare un periodo di notifica preliminare di massimo quattro giorni lavorativi in settori specifici prima dell'inizio della fornitura di servizi per i prestatori di servizi che sono indipendenti e forniscono servizi sul suo territorio, nonché prima del distacco per i prestatori di servizi che distaccano lavoratori sul suo territorio, al fine di effettuare controlli sul posto.

2. La Svizzera definisce autonomamente la quantità e la densità dei controlli, nonché i settori e le aree da controllare, compresi i settori e le aree non coperti dal periodo di notifica preliminare di un massimo di quattro giorni lavorativi, sulla base di un'analisi obiettiva dei rischi, in modo proporzionato e non discriminatorio, tenendo conto del fatto che l'Accordo limita la libertà di fornire servizi a 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile.

3. La determinazione dei settori è rivista e aggiornata periodicamente.

ARTICOLO 5h

Garanzie finanziarie e sanzioni

Nel caso di prestatori di servizi che, in relazione a una precedente prestazione di servizi, non abbiano adempiuto ai loro obblighi finanziari nei confronti delle autorità e degli organi di esecuzione di cui alla Dichiarazione comune sui sistemi di controllo efficaci, compreso il sistema di esecuzione duale della Svizzera, la Svizzera può richiedere il deposito di una garanzia finanziaria proporzionata prima che essi possano fornire nuovamente servizi in settori determinati sulla base di un'analisi del rischio autonoma e obiettiva.

In caso di mancato pagamento della garanzia finanziaria, la Svizzera può imporre sanzioni proporzionate che possono portare fino al divieto di fornire servizi finché la garanzia non viene pagata.

ARTICOLO 5i

Prova dell'attività lavorativa indipendente

Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro indipendente fittizio attraverso controlli efficienti e basati sul rischio, la Svizzera può richiedere ai prestatori di servizi autonomi di presentare documenti che consentano controlli efficaci nell'ambito di controlli ex post (al massimo: conferma della notifica, se applicabile; prova dell'iscrizione agli enti di sicurezza sociale come lavoratore autonomo nel paese di residenza; prova del rapporto contrattuale).

ARTICOLO 5j

Non-regressione

1. Al fine di mantenere il livello di protezione dei lavoratori distaccati concordato tra la Svizzera e l'Unione nell'Accordo al momento dell'entrata in vigore del Protocollo di modifica, non saranno integrati nell'Accordo, nonostante l'articolo 5 del Protocollo istituzionale dell'Accordo, modifiche alle direttive 96/71/CE¹ e 2014/67/UE² o nuovi atti giuridici dell'Unione nel settore del distacco dei lavoratori, nella misura in cui il loro effetto sarebbe quello di indebolire o abbassare significativamente il livello di protezione dei lavoratori distaccati per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di occupazione, in particolare retribuzione e indennità.

2. Ai fini del paragrafo 1, qualsiasi modifica del livello di protezione dei lavoratori distaccati sarà valutata nella sua globalità, tenendo conto di tutte le disposizioni pertinenti dell'Accordo.

ARTICOLO 5k

Destinatario di servizi

Il cittadino della Svizzera o di uno Stato membro che entra nel territorio di una parte contraente unicamente in veste di destinatario di servizi può essere tenuto a registrarsi in conformità degli atti di cui all'allegato I.";

¹ Direttiva 96/71/CE (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1), come applicabile conformemente l'allegato I al momento dell'entrata in vigore del Protocollo di modifica.

² Direttiva 2014/67/UE (GU L 159 del 28.5.2014, pag. 11), come applicabile conformemente l'allegato I al momento dell'entrata in vigore del Protocollo di modifica.

(6) sono inseriti i seguenti articoli:

"ARTICOLO 7a

Lavoratore frontaliero

Il lavoratore frontaliero è un cittadino di una parte contraente che esercita un'attività dipendente o indipendente nel territorio di una parte contraente e che risiede nel territorio dell'altra parte contraente, dove ritorna di norma ogni giorno o almeno una volta alla settimana.

Le autorità competenti della parte contraente in cui il lavoratore frontaliero esercita l'attività per periodi superiori a tre mesi per anno civile possono registrare il lavoratore frontaliero a fini dichiarativi.

Le autorità competenti rilasciano al lavoratore frontaliero, a titolo gratuito o a un costo non superiore a quello imposto ai cittadini per il rilascio di documenti analoghi, un certificato che attesti la registrazione a fini dichiarativi.

La registrazione ai sensi del presente articolo non pregiudica i diritti e gli obblighi dei lavoratori frontalieri interessati previsti dagli atti di cui agli allegati dell'Accordo. Per i periodi lavorativi di durata inferiore o uguale a tre mesi le parti contraenti possono applicare la procedura di notifica prevista dalla dichiarazione comune sulla notifica delle assunzioni.

ARTICOLO 7b

Studenti

Lo studente che non gode di un diritto di soggiorno nel territorio dell'altra parte contraente in base a un'altra disposizione dell'Accordo può essere obbligato a registrarsi in conformità degli atti di cui all'allegato I. L'Accordo non disciplina né l'accesso alla formazione, né l'aiuto concesso agli studenti di cui al presente articolo per il loro mantenimento.

- (a) Fatto salvo il periodo precedente e a prescindere dal luogo di domicilio dello studente, l'articolo 2 si applica alle tasse di iscrizione e a tutte le altre tasse od oneri relativi agli studi, nonché a tutti i meccanismi di sostegno pubblico a essi correlati, applicabili agli studenti di
 - (i) università, istituti universitari, scuole universitarie professionali, istituti universitari professionali e istituzioni del settore universitario affiliate ad uno di questi in Svizzera, finanziati in maggioranza da fondi pubblici, e
 - (ii) qualsiasi istituto corrispondente nell'Unione;

- (b) fatto salvo il mantenimento della qualità e delle specificità dei rispettivi sistemi educativi esistenti, compresi i sistemi di ammissione e l'organizzazione delle competenze, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ciascuna parte contraente non riduce, nei propri istituti di cui alla lettera a), la quota complessiva di studenti che sono cittadini delle altre parti contraenti e che prima di intraprendere gli studi non avevano diritto di soggiornare nel suo territorio. A fini di chiarezza, il periodo precedente non implica l'obbligo per le parti contraenti di modificare i rispettivi sistemi di ammissione né di aumentare la suddetta quota di studenti o di riservare una quota minima agli studenti che sono cittadini delle altre parti contraenti;

- (c) nell'applicare le lettere a) e b) le parti contraenti non discriminano i cittadini delle altre parti contraenti.

ARTICOLO 7c

Esercizio della pubblica potestà

1. Al cittadino di una parte contraente che esercita un'attività dipendente può essere rifiutato il diritto di occupare, presso la pubblica amministrazione, un posto legato all'esercizio della pubblica potestà e destinato a tutelare gli interessi generali dello Stato o di altre collettività pubbliche.
2. Al lavoratore autonomo può essere rifiutato il diritto di praticare un'attività legata, anche occasionalmente, all'esercizio della pubblica autorità.

ARTICOLO 7d

Ordine pubblico

I diritti conferiti dalle disposizioni dell'Accordo possono essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità.

ARTICOLO 7e

Diritto di soggiorno permanente

La Svizzera e gli Stati membri possono decidere di concedere un diritto di soggiorno permanente secondo l'articolo 16 della direttiva 2004/38/CE¹ rispettivamente solo ai cittadini dell'Unione e ai cittadini svizzeri che abbiano soggiornato legalmente per un totale di cinque anni nello Stato ospitante in qualità di lavoratori dipendenti o autonomi, compresi coloro che conservano tale qualità secondo la direttiva, nonché ai familiari di tali persone. Purché facciano parte di un unico periodo di soggiorno legale nello Stato ospitante, i periodi da prendere in considerazione non devono essere continuativi, bensì possono essere interrotti da periodi di soggiorno legale trascorsi senza esercitare un'attività economica.

Ai fini del calcolo dei periodi necessari per l'acquisizione di un diritto di soggiorno permanente secondo il primo comma, la Svizzera e gli Stati membri possono decidere di non prendere in considerazione i periodi di sei mesi o più durante i quali la persona dipende interamente dall'assistenza sociale.

Fatta salva la dichiarazione comune sul rifiuto dell'assistenza sociale e sulla cessazione del soggiorno prima di acquisire il diritto di soggiorno permanente e secondo l'articolo 10, paragrafo 6, del Protocollo istituzionale dell'Accordo, le norme in materia di soggiorno di cui all'articolo 7 della direttiva 2004/38/CE² restano applicabili alle persone che non soddisfano i requisiti per il diritto di soggiorno permanente.

¹ Direttiva 2004/38/CE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77), applicabile conformemente all'allegato I.

² Direttiva applicabile conformemente all'allegato. I.

ARTICOLO 7f

Acquisto di immobili

1. I cittadini di una parte contraente che godono di un diritto di soggiorno e che fissano la propria residenza principale nello Stato ospitante hanno gli stessi diritti dei cittadini nazionali per quanto riguarda l'acquisto di immobili. Essi possono, in qualsiasi momento, fissare la propria residenza principale nello Stato ospitante, conformemente alle norme nazionali, a prescindere dalla durata del loro impiego. La partenza dallo Stato ospitante non implica alcun obbligo di alienazione.

2. I cittadini di una parte contraente che godono di un diritto di soggiorno e che non fissano la propria residenza principale nello Stato ospitante hanno gli stessi diritti dei cittadini nazionali per quanto riguarda l'acquisto degli immobili necessari allo svolgimento di un'attività economica; tali diritti non implicano alcun obbligo di alienazione quando essi lascino lo Stato ospitante. Essi possono essere altresì autorizzati ad acquistare una seconda casa o un'abitazione per le vacanze. Per questa categoria di cittadini l'Accordo non incide sulle norme vigenti in materia di mero investimento di capitale e di commercio di terreni non edificati e di abitazioni.

3. I frontalieri cittadini di una parte contraente godono dei medesimi diritti conferiti ai cittadini nazionali per quanto riguarda l'acquisto degli immobili necessari allo svolgimento di un'attività economica e di una seconda casa; tali diritti non implicano alcun obbligo di alienazione quando essi lascino lo Stato ospitante. Essi possono essere altresì autorizzati ad acquistare un'abitazione per le vacanze. Per questa categoria di cittadini l'Accordo non incide sulle norme vigenti nello Stato ospitante in materia di mero investimento di capitale e di commercio di terreni non edificati e di abitazioni.

ARTICOLO 7g

Carte d'identità

La Svizzera può continuare a rilasciare carte d'identità prive di supporto di memorizzazione contenente le impronte digitali del titolare. Tali carte d'identità devono essere visivamente distinguibili dalle carte d'identità conformi ai requisiti formulati negli atti di cui all'allegato I in merito a tali documenti. Le carte d'identità di questo tipo rilasciate a partire da un anno dopo l'entrata in vigore del protocollo di modifica non possono essere utilizzate dai cittadini svizzeri per esercitare il diritto di libera circolazione.

ARTICOLO 7h

Allontanamento

Per quanto riguarda le limitazioni del diritto d'ingresso e di soggiorno dei cittadini dell'altra parte contraente per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, gli obblighi della Svizzera e degli Stati membri contemplati dall'Accordo prima dell'entrata in vigore del protocollo di modifica sono mantenuti.

Non si applicano pertanto gli sviluppi introdotti dal capo VI della direttiva 2004/38/CE¹ che vanno al di là di tali obblighi, segnatamente la protezione rafforzata contro l'allontanamento di cui all'articolo 28, paragrafi 2 e 3, nonché la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea connessa a tali disposizioni. Inoltre, per quanto riguarda gli allontanamenti di cui all'articolo 33, paragrafo 2, della direttiva, la Svizzera e gli Stati membri possono, anziché applicare le procedure previste da tale disposizione, garantire che gli allontanamenti siano effettuati in linea con i requisiti contemplati dall'Accordo prima dell'entrata in vigore del protocollo di modifica.

¹ Direttiva applicabile conformemente all'allegato. I.

ARTICOLO 7i

Ingresso di cittadini di un paese terzo

Le parti contraenti non possono imporre alcun visto d'ingresso né obblighi equivalenti ai lavoratori distaccati che non possiedono la cittadinanza di una delle parti contraenti e che, in virtù degli atti giuridici dell'Unione integrati nell'allegato I o di qualsiasi altro strumento che vincola le parti contraenti, beneficiano di un diritto d'ingresso che li esonera da tali obblighi. Ai lavoratori distaccati che necessitano di un visto d'ingresso o che soggiacciono a obblighi equivalenti la parte contraente interessata concede ogni agevolazione per ottenere i visti eventualmente necessari.";

- (7) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"ARTICOLO 10

Cambiamenti nella composizione dell'Unione europea

Qualsiasi estensione dell'Accordo a nuovi Stati membri è soggetta ad accordo tra le parti, concluso in linea con le loro procedure interne e sotto forma di protocollo. Salvo diversamente convenuto, tale protocollo include misure transitorie che tengono conto della situazione economica e sociale specifica dell'Unione, in particolare dei nuovi Stati membri, e della Svizzera, prendendo in considerazione la prassi di lunga durata delle precedenti estensioni dell'Accordo.";

(8) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

"ARTICOLO 14

Comitato misto

1. È istituito un Comitato misto.

Il Comitato misto è composto da rappresentanti delle Parti contraenti.

2. Il Comitato misto è copresieduto da un rappresentante dell'Unione e da un rappresentante della Svizzera.

3. Il Comitato misto:

(a) assicura il corretto funzionamento nonché la gestione e l'applicazione effettive del presente Accordo;

(b) costituisce un forum di consultazione reciproca e di scambio continuo di informazioni tra le Parti contraenti, in particolare nell'ottica di trovare una soluzione in caso di difficoltà di interpretazione o di applicazione dell'Accordo oppure di un atto giuridico dell'Unione a cui si fa riferimento nell'Accordo conformemente all'articolo 10 del Protocollo istituzionale del presente Accordo;

(c) formula raccomandazioni alle Parti contraenti in merito a questioni inerenti al presente Accordo;

- (d) adotta decisioni laddove previsto dal presente Accordo; ed
- (e) esercita qualsiasi altra competenza a esso attribuita dal presente Accordo.

4. Il Comitato misto delibera per consenso.

Le decisioni sono vincolanti per le Parti contraenti, che prendono tutte le misure necessarie per attuarle.

5. Il Comitato misto si riunisce almeno una volta all'anno, alternativamente a Bruxelles e a Berna, salvo diversa decisione dei copresidenti. Si riunisce anche su richiesta di una delle Parti contraenti. I copresidenti possono decidere che una riunione del Comitato misto si svolga in videoconferenza o teleconferenza.

6. Il Comitato misto adotta il proprio regolamento interno e lo aggiorna se necessario.

7. Il Comitato misto può decidere di istituire gruppi di lavoro o di esperti che possano assisterlo nell'adempimento dei suoi compiti.";

(9) è inserito il seguente articolo:

"ARTICOLO 14a

Clausola di salvaguardia

1. In caso di gravi difficoltà di ordine economico o sociale dovute all'applicazione dell'Accordo, il Comitato misto si riunisce, su richiesta di una delle parti contraenti, al fine di esaminare adeguate misure protettive. Il Comitato misto può decidere le misure da adottare entro 60 giorni dalla data della richiesta. Tale termine può essere prorogato dal Comitato misto.
2. Qualora il Comitato misto non adotti entro il termine di cui al paragrafo 1 una decisione in merito ad adeguate misure protettive o alla proroga del termine, in caso di gravi difficoltà di ordine economico la parte contraente che ha presentato la richiesta può adire un tribunale arbitrale. Il tribunale arbitrale emette la decisione finale entro sei mesi dalla sua costituzione.
3. Qualora il tribunale arbitrale decida che le difficoltà invocate sono state comprovate e sono dovute all'applicazione dell'Accordo, la parte contraente che ha presentato la richiesta può adottare adeguate misure protettive. Se le misure adottate da una parte contraente conformemente al presente paragrafo creano uno squilibrio tra i rispettivi diritti e obblighi delle parti contraenti ai sensi dell'Accordo, l'altra parte contraente può adottare misure di riequilibrio adeguate nel campo di applicazione dell'Accordo.

4. In circostanze eccezionali di urgenza, quando una parte contraente rischia di subire danni economici molto gravi per effetto dell'applicazione dell'Accordo, tale parte contraente può adire un tribunale arbitrale conformemente all'appendice se il Comitato misto non adotta una decisione entro 30 giorni dalla richiesta. Il tribunale arbitrale emette la decisione finale entro sei mesi dalla sua costituzione.

5. Nelle circostanze di cui al paragrafo 4, qualora il tribunale arbitrale decida che, *prima facie*, le difficoltà invocate sussistono, le parti contraenti possono adottare misure protettive provvisorie e, all'occorrenza, misure di riequilibrio provvisorie. Si applica *mutatis mutandis* l'articolo III.10 dell'appendice, escluso il paragrafo 4, lettera c).

6. Le misure protettive e di riequilibrio di cui ai paragrafi da 2 a 5 devono essere adottate nel campo di applicazione dell'Accordo. Il loro campo di applicazione e la loro durata non devono superare quanto strettamente necessario per porre rimedio alle difficoltà o allo squilibrio. Vanno privilegiate le misure e le misure di riequilibrio che perturbano il meno possibile il funzionamento dell'Accordo.

7. Le misure protettive e di riequilibrio sono oggetto di consultazioni in seno al Comitato misto ogni tre mesi a partire dalla data della loro adozione, nell'ottica di abolirle prima della data di scadenza prevista o di limitarne il campo di applicazione a quanto strettamente necessario. Ciascuna parte contraente può chiedere in qualsiasi momento al Comitato misto di riesaminare tali misure protettive e di riequilibrio.";

(10) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

"ARTICOLO 18

Riesame

Qualora una parte contraente desideri un riesame dell'Accordo, presenta una proposta a tal fine al Comitato misto.

Le modifiche dell'Accordo entrano in vigore dopo il completamento delle rispettive procedure interne delle parti contraenti.";

(11) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

"ARTICOLO 21

Relazione con gli accordi in materia di imposizione

1. Le disposizioni dell'Accordo lasciano impregiudicate le disposizioni degli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri in materia di doppia imposizione. In particolare, le disposizioni dell'Accordo non incidono sulla definizione di lavoratore frontaliero secondo gli accordi di doppia imposizione.

2. Nessuna disposizione dell'Accordo deve essere interpretata in modo da impedire alle parti contraenti di operare distinzioni, nell'applicare le disposizioni pertinenti della loro normativa tributaria, tra contribuenti la cui situazione non è comparabile, segnatamente per quanto riguarda il luogo di residenza. Tuttavia tale distinzione non deve dare adito a discriminazioni o restrizioni dei diritti delle persone come definiti ai sensi dell'Accordo.

3. Nessuna disposizione dell'Accordo vieta alle parti contraenti di adottare o di applicare misure volte a garantire l'imposizione, il pagamento e il recupero effettivo delle imposte o a prevenire l'elusione o l'evasione fiscali conformemente alle disposizioni della normativa tributaria nazionale di una parte contraente oppure a un altro accordo o intesa internazionale o bilaterale riguardante per intero o principalmente l'imposizione, di cui è parte la Svizzera, l'Unione o qualsiasi Stato membro.";

(12) sono inseriti i seguenti articoli:

"ARTICOLO 23a

Validità dei titoli di soggiorno e di altri titoli speciali

I titoli di soggiorno e gli altri titoli speciali rilasciati dalle parti contraenti prima dell'entrata in vigore del protocollo di modifica mantengono la loro validità e sono sostituiti, alla loro scadenza, dai documenti previsti dall'Accordo se le condizioni per il rilascio di questi ultimi sono soddisfatte.

ARTICOLO 23b

Disposizioni transitorie

1. Per quanto riguarda le questioni che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2004/38/CE¹, si applicano le seguenti disposizioni transitorie:

- (a) è stabilito un periodo di transizione che decorre dalla data di entrata in vigore del protocollo di modifica e termina 24 mesi dopo tale data;
- (b) gli articoli 5k, 7a, 7d, 7e, 7h, 7i e, ai fini dell'Accordo, la direttiva 2004/38/CE² si applicano a partire dal primo giorno dopo la fine del periodo di transizione;
- (c) gli effetti delle seguenti disposizioni dell'Accordo nella versione precedente all'entrata in vigore del protocollo di modifica sono mantenuti durante il periodo di transizione:
 - articoli da 1 a 7 e articolo 16, e
 - articoli da 1 a 9, da 12 a 15, 17, 19, 20, 23 e 24, esclusa l'ultima frase dell'articolo 24, paragrafo 4, dell'allegato I.

¹ Direttiva applicabile conformemente all'allegato I.

² Direttiva applicabile conformemente all'allegato I.

Queste disposizioni non incidono in alcun modo sulle questioni che rientrano nel campo di applicazione di altri atti di cui all'allegato I, nello specifico il regolamento (UE) n. 492/2011¹ e il regolamento (UE) 2016/589² di cui alla sezione 2 dell'allegato I.

2. Per quanto riguarda le questioni che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 96/71/CE³ e della direttiva 2014/67/UE⁴, si applicano le seguenti disposizioni transitorie:

- (a) è stabilito un periodo di transizione che decorre dalla data di entrata in vigore del protocollo di modifica e termina 36 mesi dopo tale data;
- (b) gli articoli 5f, paragrafo 2, 5g, 5h, 5i e, ai fini dell'Accordo, la direttiva 96/71/CE⁵ e la direttiva 2014/67/UE⁶ si applicano a partire dal primo giorno dopo la fine del periodo di transizione;
- (c) gli effetti delle seguenti disposizioni dell'Accordo nella versione precedente all'entrata in vigore del protocollo di modifica sono mantenuti durante il periodo di transizione:
 - articolo 5, paragrafo 4, e articolo 16, e
 - articolo 22, paragrafo 2, dell'allegato I.

Queste disposizioni non incidono in alcun modo sulle questioni che rientrano nel campo di applicazione di altri atti di cui alla sezione 2 dell'allegato I.";

¹ Regolamento applicabile conformemente all'allegato I.
² Regolamento applicabile conformemente all'allegato I.
³ Direttiva applicabile conformemente all'allegato I.
⁴ Direttiva applicabile conformemente all'allegato I.
⁵ Direttiva applicabile conformemente all'allegato I.
⁶ Direttiva applicabile conformemente all'allegato I.

(13) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

"ARTICOLO 24

Campo di applicazione territoriale

Il presente Accordo si applica, da una parte, al territorio in cui si applicano il Trattato sull'Unione europea e il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) alle condizioni stabilite in detti Trattati e, dall'altra, al territorio della Svizzera.";

(14) l'allegato I dell'Accordo è sostituito dal testo che figura nell'allegato I accluso al presente protocollo;

(15) l'allegato II dell'Accordo è sostituito dal testo che figura nell'allegato II accluso al presente protocollo;

(16) l'allegato III dell'Accordo è sostituito dal testo che figura nell'allegato III accluso al presente protocollo;

(17) il protocollo sulle residenze secondarie in Danimarca è sostituito dal testo che figura nel protocollo sulle residenze secondarie in Danimarca accluso al presente protocollo;

(18) l'allegato I del protocollo all'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di Parti contraenti, della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica Slovacca, successivamente alla loro adesione all'Unione europea, fatto a Bruxelles il 26 ottobre 2004, è soppresso;

- (19) il testo del protocollo sull'acquisto di beni immobili a Malta, accluso al presente protocollo, è aggiunto come allegato all'Accordo;
- (20) il testo del protocollo sui permessi di soggiorno di lunga durata, accluso al presente protocollo, è aggiunto come allegato all'Accordo;
- (21) le dichiarazioni comuni e la dichiarazione unilaterale, accluse al presente protocollo, sono aggiunte alle dichiarazioni accluse all'atto finale dell'Accordo.

ARTICOLO 2

Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo è ratificato o approvato dall'Unione e dalla Svizzera conformemente alle loro rispettive procedure. L'Unione e la Svizzera si notificano reciprocamente il completamento delle procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente Protocollo.
2. Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'ultima notifica relativa ai seguenti strumenti:
 - (a) Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone;
 - (b) Protocollo istituzionale dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo;

- (c) Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo;
- (d) Protocollo sugli aiuti di Stato dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo;
- (e) Protocollo istituzionale dell'Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;
- (f) Protocollo di modifica dell'Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;
- (g) Protocollo sugli aiuti di Stato dell'Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;
- (h) Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli;
- (i) Protocollo istituzionale dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità;
- (j) Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità;
- (k) Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sul contributo finanziario regolare della Svizzera per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea;

- (l) Accordo tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla partecipazione della Confederazione Svizzera ai programmi dell'Unione;
- (m) Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sulle modalità e le condizioni di partecipazione della Confederazione Svizzera all'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale.

Fatto a [...], il [...], in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

(Blocco firma per esecuzione, in tutte le 24 lingue dell'UE: "Per l'Unione europea" e "Per la Confederazione Svizzera")

ALLEGATO I

MODIFICHE DELL'ALLEGATO I DELL'ACCORDO

L'allegato I dell'Accordo è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO I

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DIRITTO DI STABILIMENTO E PRESTAZIONE DI SERVIZI

SEZIONE 1

Ai fini dell'applicazione degli articoli da 2 a 9 dell'Accordo, gli atti giuridici dell'Unione elencati nella sezione 2 del presente allegato si applicano fatti salvi il principio di allineamento dinamico di cui all'articolo 5 del Protocollo istituzionale dell'Accordo nonché le eccezioni elencate nel paragrafo 7 dello stesso articolo.

Se non diversamente concordato negli adeguamenti tecnici, i diritti e gli obblighi previsti per gli Stati membri dell'Unione negli atti giuridici dell'Unione integrati nel presente allegato si intendono come previsti per la Svizzera. Quanto precede si applica nel pieno rispetto del Protocollo istituzionale del presente Accordo.

Fatto salvo l'articolo 16 del Protocollo istituzionale e se non diversamente concordato negli adeguamenti tecnici, le disposizioni di cui agli atti elencati nella sezione 2 che impongono agli Stati membri di fornire informazioni ad altri Stati membri o alla Commissione si applicano anche alla Svizzera. Qualora tali informazioni riguardino la sorveglianza o l'applicazione, la Svizzera le comunica tramite il Comitato misto.

SEZIONE 2

ATTI A CUI SI FA RIFERIMENTO:

1. 31977 L 0486: Direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa alla formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti (GU L 199 del 6.8.1977, pag. 32).
2. 31996 L 0071: Direttiva 96/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1), modificata da:
 - 32018 L 0957: Direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 173 del 9.7.2018, pag. 16).

Ai fini del presente Accordo, le disposizioni della direttiva si applicano con gli adattamenti seguenti:

- (a) All'articolo 1 paragrafo –1 bis, i termini "l'esercizio dei diritti fondamentali riconosciuti dagli Stati membri e a livello di Unione" sono sostituiti da "l'esercizio dei diritti fondamentali riconosciuti dagli Stati membri e a livello di Unione, nonché in Svizzera".
- (b) All'articolo 1, paragrafo 3:
 - (i) la lettera c) non si applica alla Svizzera;
 - (ii) il secondo e il terzo comma non si applicano alla Svizzera;
- (c) all'articolo 3:
 - (i) il paragrafo 1 ter non si applica alla Svizzera;
 - (ii) nel paragrafo 10 i termini "dei trattati" sono sostituiti da "dell'Accordo";
- (d) all'articolo 4, paragrafo 2:
 - (i) nel primo comma, ultima frase, i termini "la Commissione ne è informata e adotta misure adeguate" sono sostituiti da "il Comitato misto ne è informato al fine di trovare una soluzione";

(ii) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"L'Unione europea e la Svizzera collaborano strettamente nell'ambito del Comitato misto per valutare le difficoltà che potrebbero sorgere tra di loro nell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 10";

(e) ai fini del presente Accordo, la direttiva si applica a partire dal primo giorno successivo alla fine del periodo di transizione di cui all'articolo 23b, paragrafo 2, dell'Accordo.

3. 32004 L 0038: Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77, rettificata dalla GU L 229 del 29.6.2004, pag. 35, GU L 30 del 3.2.2005, pag. 27 e GU L 197 del 28.7.2005, pag. 34).

Ai fini dell'Accordo, le disposizioni della direttiva si applicano con gli adattamenti seguenti:

(a) l'Accordo si applica ai cittadini delle parti contraenti. I familiari ai sensi della direttiva che hanno la cittadinanza di un Paese terzo godono tuttavia di diritti derivati in conformità della direttiva;

- (b) i termini "cittadino dell'Unione" e "cittadini dell'Unione" sono sostituiti rispettivamente da "cittadino di uno Stato membro o della Svizzera" e "cittadini degli Stati membri e della Svizzera";
- (c) all'articolo 16 leggasi:

1. I cittadini degli Stati membri e della Svizzera che abbiano soggiornato legalmente sulla base dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), o paragrafo 3, per un totale di cinque anni nel territorio di un'altra parte contraente hanno diritto al soggiorno permanente in detta parte contraente. Tale diritto non è subordinato alle condizioni di cui al capo III.

2. Purché facciano parte di un unico periodo di soggiorno legale nello Stato ospitante, i periodi da prendere in considerazione ai fini del calcolo dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanente conformemente al paragrafo 1 non devono necessariamente essere continuativi, bensì possono essere interrotti da periodi di soggiorno legale non fondati sull'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), o paragrafo 3.

3. Ai fini del calcolo dei periodi necessari per l'acquisizione di un diritto di soggiorno permanente conformemente al paragrafo 1, la Svizzera e gli Stati membri possono decidere di non prendere in considerazione i periodi di sei mesi o più durante i quali la persona dipende interamente dall'assistenza sociale.

4. Acquisiscono il diritto di soggiorno permanente anche i familiari che hanno soggiornato legalmente con un cittadino di uno Stato membro o della Svizzera nello Stato ospitante per un periodo di cinque anni continuativi.

5. La continuità della residenza non è pregiudicata da assenze temporanee che non superino complessivamente sei mesi all'anno né da assenze di durata superiore per l'assolvimento degli obblighi militari né da un'assenza di dodici mesi consecutivi al massimo dovuta a motivi rilevanti, quali gravidanza e parto, malattia grave, studi o formazione professionale o il distacco per motivi di lavoro in un altro paese.

6. Una volta acquisito, il diritto di soggiorno permanente si perde soltanto a seguito di assenze dallo Stato ospitante di durata superiore a due anni consecutivi.

7. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri e la Svizzera possono decidere che il diritto di soggiorno permanente è acquisito dai cittadini degli Stati membri e della Svizzera che hanno soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio dell'altra parte contraente.";

(d) all'articolo 24:

(i) al paragrafo 1, anziché "dal trattato e dal diritto derivato" leggasi "dall'Accordo";

(ii) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. In deroga al paragrafo 1, lo Stato ospitante non è tenuto ad attribuire il diritto a prestazioni d'assistenza sociale durante i primi tre mesi di soggiorno o, se del caso, durante il periodo più lungo previsto all'articolo 14, paragrafo 4, lettera b), né è tenuto a concedere aiuti di mantenimento agli studi, compresa la formazione professionale, consistenti in borse di studio o prestiti per studenti, a persone che non siano lavoratori dipendenti o autonomi, che non mantengano tale status o loro familiari.";

- (e) all'articolo 28, i paragrafi 2 e 3 non si applicano;
- (f) all'articolo 33, è aggiunto il paragrafo seguente:

"La Svizzera e gli Stati membri possono, anziché applicare le procedure di cui al paragrafo 2, garantire che i provvedimenti di allontanamento siano eseguiti in conformità dei requisiti di cui all'articolo 3 della direttiva 64/221/CEE*.

* Direttiva 64/221/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1964, per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica (GU 56 del 4.4.1964, pag. 850), applicabile al momento dell'entrata in vigore dell'Accordo il 1° giugno 2002";

- (g) ai fini dell'Accordo, la direttiva si applica a decorrere dal primo giorno dopo la fine del periodo di transizione di cui all'articolo 23b, paragrafo 1, dell'Accordo.
4. 32006 R 0635: Regolamento (CE) n. 635/2006 della Commissione, del 25 aprile 2006, che abroga il regolamento (CEE) n. 1251/70 relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego (GU L 112 del 26.4.2006, pag. 9).

5. 32011 R 0492: Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione (GU L 141 del 27.5.2011, pag. 1), modificato da:
- 32016 R 0589: Regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 aprile 2016 (GU L 107 del 22.4.2016, pag. 1),
 - 32019 R 1149: Regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 21).

Ai fini dell'Accordo, le disposizioni del regolamento si applicano con gli adattamenti seguenti:

- (a) all'articolo 9, paragrafo 1, leggasi: "1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 7f dell'Accordo, il lavoratore cittadino di una parte contraente occupato sul territorio di un altro Stato membro gode di tutti i diritti e i vantaggi accordati ai lavoratori nazionali per quanto riguarda l'alloggio, ivi compreso l'accesso alla proprietà dell'alloggio di cui necessita.";
- (b) all'articolo 36:
 - (i) il paragrafo 1 non si applica;
 - (ii) al paragrafo 2, il riferimento alle "disposizioni adottate conformemente all'articolo 48 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea" si intende fatto agli atti giuridici dell'Unione europea nel settore della sicurezza sociale integrati nell'Accordo.

6. 32012 R 1024: Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione ("regolamento IMI") (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1), modificato da:
- 32013 L 0055: Direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 132),
 - 32014 L 0060: Direttiva 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 (GU L 159 del 28.5.2014, pag. 1), modificata da GU L 147 del 12.6.2015, pag. 24,
 - 32014 L 0067: Direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 (GU L 159 del 28.5.2014, pag. 11),
 - 32016 R 1191: Regolamento (UE) 2016/1191 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2016 (GU L 200 del 26.7.2016, pag. 1),
 - 32016 R 1628: Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2016 (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 53), modificato da GU L 231 del 6.9.2019, pag. 29,
 - 32018 R 1724: Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 ottobre 2018 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1),
 - 32020 L 1057: Direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 (GU L 249 del 31.7.2020, pag. 49),

- 32020 R 1055: Regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 (GU L 249 del 31.7.2020, pag. 17).

La Svizzera utilizza il sistema di informazione del mercato interno (IMI) come paese terzo per gli scambi di informazioni, compresi i dati personali, con i partecipanti all'IMI all'interno dell'Unione per attuare le procedure di cooperazione amministrativa, ove applicabile ai fini dell'Accordo.

Ai fini del presente Accordo, la Commissione continua a ritenere che la Svizzera fornisca un'adeguata protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1024/2012 finché la decisione 2000/518/CE¹ rimane in vigore. Ai fini del presente allegato e secondo la definizione di cui all'articolo 4 della direttiva 96/71/CE e agli articoli 6 e 7, all'articolo 10, paragrafo 3, e agli articoli da 14 a 18 della direttiva 2014/67/UE, la Svizzera utilizza l'IMI conformemente ai principi e alle modalità di scambio stabiliti in tali articoli.

Ai fini del presente Accordo, le *Commissioni paritetiche* svizzere sono considerate autorità competenti ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, lettera f), del regolamento (UE) n. 1024/2012 e dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2014/67/UE. Esse si avvalgono dell'IMI per mettere in atto la cooperazione di cui all'articolo 4 della direttiva 96/71/CE e agli articoli 6 e 7, e all'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2014/67/UE quando, su incarico della Svizzera, applicano i contratti collettivi di lavoro svizzeri e la legge svizzera sui lavoratori distaccati, in conformità alla direttiva 96/71/CE e alla direttiva 2014/67/UE.

¹ Decisione 2000/518/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, riguardante l'adeguatezza della protezione dei dati personali in Svizzera a norma della direttiva 95/46/CE (GU L 215 del 25.8.2000, pag. 1), comprese le successive modifiche.

Ai fini dell'Accordo, le disposizioni del regolamento (UE) n. 1024/2012 si applicano con gli adattamenti seguenti:

- (a) per quanto riguarda la Svizzera, all'articolo 5, primo comma, il riferimento alla direttiva 95/46/CE si intende come riferimento alla legislazione nazionale pertinente;
- (b) l'articolo 8, paragrafo 1, lettera e), non si applica alla Svizzera;
- (c) per quanto riguarda la Svizzera, all'articolo 9, paragrafo 5, i termini "diritto dell'Unione" sono sostituiti da "diritto dell'Unione come integrato nel presente Accordo";
- (d) per quanto riguarda la Svizzera, all'articolo 10, paragrafo 1, i termini "conformemente alla legislazione nazionale o dell'Unione" sono sostituiti da "conformemente alla legislazione svizzera";
- (e) per quanto riguarda la Svizzera, all'articolo 16, paragrafi 1 e 2, i riferimenti alla direttiva 95/46/CE si intendono come riferimenti alla legislazione nazionale pertinente;
- (f) per quanto riguarda la Svizzera, all'articolo 17, paragrafo 4, il riferimento alla direttiva 95/46/CE si intende come riferimento alla legislazione nazionale pertinente;
- (g) per quanto riguarda la Svizzera, all'articolo 18, paragrafo 1, il riferimento alla direttiva 95/46/CE si intende come riferimento alla legislazione nazionale pertinente;
- (h) per quanto riguarda la Svizzera, all'articolo 20 il riferimento alla direttiva 95/46/CE si intende come riferimento alla legislazione nazionale pertinente;

- (i) all'articolo 21:
 - (i) al paragrafo 1 il riferimento alla direttiva 95/46/CE, per quanto riguarda la Svizzera, si intende come riferimento alla legislazione nazionale pertinente;
 - (ii) il paragrafo 3 non si applica;
- (j) l'articolo 25 non si applica;
- (k) l'articolo 26, paragrafo 1, deve essere inteso ai sensi dell'articolo 13 del Protocollo istituzionale;
- (l) la Svizzera sarà inclusa nell'IMI il primo giorno del trentasettesimo mese successivo all'entrata in vigore del Protocollo di modifica.

7. 32014 L 0054: Direttiva 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori (GU L 128 del 30.4.2014, pag. 8).

Ai fini dell'Accordo, le disposizioni della direttiva si applicano con gli adattamenti seguenti:

- (a) i termini "lavoratori dell'Unione" sono sostituiti da "lavoratori";
- (b) agli articoli 1 e 3 i termini "articolo 45 TFUE" sono sostituiti da "Accordo";

- (c) all'articolo 4, i termini "norme dell'Unione sulla libera circolazione dei lavoratori" sono sostituiti da "norme sulla libera circolazione dei lavoratori conformemente all'Accordo" e la parola "SOLVIT" non si applica;
 - (d) all'articolo 6, i termini "dal diritto dell'Unione" sono sostituiti da "dall'Accordo";
 - (e) all'articolo 7, i termini "dell'articolo 21 TFUE e della direttiva 2004/38/CE" sono sostituiti da "dell'Accordo";
 - (f) ai fini dell'Accordo, la direttiva si applica a decorrere dal primo giorno del venticinquesimo mese successivo all'entrata in vigore del protocollo di modifica."
8. 32014 L 0067: Direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("regolamento IMI") (GU L 159 del 28.5.2014, pag. 11).

Ai fini del presente Accordo, le disposizioni della direttiva si applicano con gli adattamenti seguenti:

- (a) all'articolo 1:
 - (i) al paragrafo 1, secondo comma, anziché "a facilitare l'esercizio della libertà di prestazione di servizi e a creare condizioni di concorrenza leale tra i prestatori di servizi, sostenendo in tal modo il funzionamento del mercato interno" leggasi "a facilitare, nella misura prevista dall'Accordo, l'esercizio della libertà di prestazioni di servizi e a creare, nella misura prevista dall'Accordo, condizioni di concorrenza leale tra i prestatori di servizi, sostenendo in tal modo il funzionamento dei settori connessi al mercato interno ai quali la Svizzera partecipa";
 - (ii) al paragrafo 2 i termini "l'esercizio dei diritti fondamentali riconosciuti negli Stati membri e a livello di Unione" sono sostituiti da "l'esercizio dei diritti fondamentali riconosciuti negli Stati membri e a livello di Unione nonché in Svizzera";
- (b) per quanto riguarda la Svizzera, all'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), i termini "secondo il regolamento (CE) n. 593/2008 (regolamento Roma I) e/o la convenzione di Roma" sono sostituiti da "secondo la Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, conclusa a Lugano il 30 ottobre 2007";

- (c) all'articolo 6:
- (i) al paragrafo 5, secondo comma, i termini "la Commissione, dopo essere stata informata, se del caso attraverso l'IMI, adotta le misure necessarie" sono sostituiti da "il Comitato misto è informato al fine di trovare una soluzione";
 - (ii) al paragrafo 10, i termini "pertinenti normative nazionali e dell'Unione" sono sostituiti da "pertinenti normative nazionali e all'Accordo";
- (d) all'articolo 7, paragrafo 6, i termini "del diritto dell'Unione" sono sostituiti da "dell'Accordo";
- (e) all'articolo 9:
- (i) al paragrafo 1:
 - nel primo comma, i termini "del diritto dell'Unione" sono sostituiti da "dell'Accordo";
 - nel secondo comma, lettera a), anziché "al più tardi all'inizio della prestazione del servizio" leggesi per la Svizzera "al più tardi all'inizio della prestazione del servizio o un massimo di quattro giorni lavorativi in settori specifici prima del distacco per i prestatori di servizi che distaccano lavoratori sul suo territorio, al fine di effettuare controlli in loco (la Svizzera definisce autonomamente i settori e le aree coperti dal periodo di notifica preliminare sulla base di un'analisi obiettiva dei rischi, in modo proporzionato e non discriminatorio, tenendo conto del fatto che l'Accordo limita la libertà di fornire servizi a 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile)";

- (ii) al paragrafo 3 le parole "dalla legislazione dell'Unione" sono sostituite da "dall'Accordo";
 - (iii) al paragrafo 5, il secondo e il terzo comma non si applicano alla Svizzera;
- (f) all'articolo 10, paragrafo 2, è aggiunta la frase seguente:
- "La Svizzera definisce autonomamente la quantità e la densità dei controlli, nonché i settori e le aree da controllare sulla base di un'analisi obiettiva dei rischi, in modo proporzionato e non discriminatorio, tenendo conto del fatto che l'Accordo limita la libertà di fornire servizi a 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile";
- (g) all'articolo 12:
- (i) al paragrafo 4 i termini "del diritto dell'Unione" sono sostituiti da "dell'Accordo";
 - (ii) al paragrafo 6 i termini "in conformità del diritto e/o delle prassi unionali e nazionali" sono sostituiti da "in conformità dell'Accordo nonché del diritto e/o delle prassi nazionali";
 - (iii) il paragrafo 8 non si applica alla Svizzera;

(h) all'articolo 20 sono aggiunte le frasi seguenti:

"Nel caso di prestatori di servizi che non abbiano adempiuto ai loro obblighi finanziari nei confronti delle autorità e degli organi di esecuzione in relazione a una precedente prestazione di servizi, la Svizzera può richiedere il deposito di una garanzia finanziaria proporzionata prima che essi possano fornire nuovamente servizi in settori determinati sulla base di un'analisi del rischio autonoma e obiettiva. In caso di mancato pagamento della garanzia finanziaria, la Svizzera può imporre sanzioni proporzionate fino al divieto di fornire servizi finché la garanzia non viene pagata.";

(i) ai fini del presente Accordo, la direttiva si applica a partire dal primo giorno successivo alla fine del periodo di transizione di cui all'articolo 23b, paragrafo 2, dell'Accordo.

9. 32016 R 0589: Regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2016, relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013 (GU L 107 del 22.4.2016, pag. 1), modificato da:

– 32019 R 1149: Regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 21).

Ai fini del presente Accordo, le disposizioni del regolamento si applicano con gli adattamenti seguenti:

- (a) ai fini dell'Accordo, la Commissione continua a ritenere che la Svizzera fornisca un'adeguata protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 34 del regolamento (UE) n. 2016/589 finché la decisione 2000/518/CE¹ rimane in vigore;
- (b) i termini "dell'articolo 45 TFUE" sono sostituiti da "dell'articolo 4 dell'Accordo";
- (c) i termini "cittadini dell'Unione" sono sostituiti da "cittadini degli Stati membri e della Svizzera";
- (d) all'articolo 6:
 - (i) i riferimenti all'articolo 3 del Trattato sull'Unione europea e all'articolo 145 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea non si applicano;
 - (ii) alla lettera d), i termini "nell'Unione" sono sostituiti da "nell'Unione e in Svizzera" e i termini "conformemente al diritto e alle prassi dell'Unione e nazionali" sono sostituiti da "conformemente all'Accordo nonché al diritto e alle prassi nazionali";
- (e) all'articolo 9, paragrafo 4, lettera c), i termini "alle norme e agli strumenti di cui l'Unione dispone" sono sostituiti da "alle norme e agli strumenti applicabili ai sensi dell'Accordo";

¹ Decisione 2000/518/CE della Commissione del 26 luglio 2000 riguardante l'adeguatezza della protezione dei dati personali in Svizzera a norma della direttiva 95/46/CE, comprese le successive modifiche.

(f) per quanto riguarda la Svizzera, all'articolo 34 il riferimento alla direttiva 95/46/CE si intende come riferimento alla legislazione nazionale pertinente.

10. 32017 D 1255: Decisione di esecuzione (UE) 2017/1255 della Commissione, dell'11 luglio 2017, relativa a un modello per la descrizione dei sistemi nazionali e delle procedure per ammettere organizzazioni a diventare membri e partner di EURES (GU L 179 del 12.7.2017, pag. 18).
11. 32017 D 1256: Decisione di esecuzione (UE) 2017/1256 della Commissione, dell'11 luglio 2017, relativa ai modelli e alle procedure per lo scambio di informazioni sui programmi di lavoro nazionali della rete EURES a livello dell'Unione (GU L 179 del 12.7.2017, pag. 24).
12. 32017 D 1257: Decisione di esecuzione (UE) 2017/1257 della Commissione, dell'11 luglio 2017, relativa alle norme tecniche e ai formati necessari per un sistema uniforme che consenta l'incrocio tra le offerte di lavoro e le domande di lavoro e i CV sul portale EURES (GU L 179 del 12.7.2017, pag. 32).
13. 32018 D 0170: Decisione di esecuzione (UE) 2018/170 della Commissione, del 2 febbraio 2018, relativa alle specifiche dettagliate uniformi per la raccolta e l'analisi dei dati al fine di monitorare e valutare il funzionamento della rete EURES (GU L 31 del 3.2.2018, pag. 104).
14. 32018 D 1020: Decisione di esecuzione (UE) 2018/1020 della Commissione, del 18 luglio 2018, relativa all'adozione e all'aggiornamento dell'elenco di capacità, competenze e occupazioni della classificazione europea ai fini dell'incrocio mediante la piattaforma informatica comune di EURES (GU L 183 del 19.7.2018, pag. 17).

15. 32018 D 1021: Decisione di esecuzione (UE) 2018/1021 della Commissione, del 18 luglio 2018, relativa all'adozione di norme tecniche e formati necessari al funzionamento dell'incrocio automatizzato mediante la piattaforma informatica comune utilizzando la classificazione europea e l'interoperabilità tra i sistemi nazionali e la classificazione europea (GU L 183 del 19.7.2018, pag. 20).

16. 32018 R 1724: Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1), modificato da:
 - 32022 R 0868: Regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022 (GU L 152 del 3.6.2022, pag. 1),
 - 32024 R 1252: Regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 (GU L, 2024/1252, del 3.5.2024),
 - 32024 R 1735: Regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 (GU L, 2024/1735, del 28.6.2024).

Alcuni dei settori contemplati nell'allegato I del regolamento (UE) 2018/1724 e alcune procedure contemplate nell'allegato II del medesimo regolamento esulano dal campo di applicazione dell'Accordo. L'integrazione di detto regolamento nell'Accordo lascia impregiudicato il campo di applicazione di quest'ultimo.

Ai fini dell'Accordo, le disposizioni del regolamento si applicano con gli adattamenti seguenti:

- (a) all'articolo 1, paragrafo 1:
 - (i) alla lettera a), i termini "derivanti dal diritto dell'Unione nell'ambito del mercato interno ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, TFUE" sono sostituiti da "derivanti dall'Accordo";
 - (ii) alla lettera b), i riferimenti alle direttive 2006/123/CE, 2014/24/UE e 2014/25/UE non si applicano;
- (b) per quanto riguarda la Svizzera, all'articolo 13, paragrafo 2, lettera c), il riferimento al regolamento (UE) n. 910/2014 si intende fatto alla legislazione nazionale applicabile;
- (c) all'articolo 14:
 - (i) al paragrafo 1, i riferimenti alle direttive 2006/123/CE, 2014/24/UE e 2014/25/UE non si applicano;
 - (ii) per quanto riguarda la Svizzera, al paragrafo 5 il riferimento al regolamento (UE) 2016/679 si intende fatto alla legislazione nazionale applicabile;
- (d) per quanto riguarda la Svizzera, all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), il riferimento al regolamento (UE) n. 910/2014 si intende fatto alla legislazione nazionale applicabile.

17. 32019 R 1157: Regolamento (UE) 2019/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione (GU L 188 del 12.7.2019, pag. 67).

Ai fini dell'Accordo, le disposizioni del regolamento si applicano con gli adattamenti seguenti:

- (a) le parole "cittadino dell'Unione" e "cittadini dell'Unione" sono sostituite rispettivamente da "cittadino di uno Stato membro o della Svizzera" e "cittadini di Stati membri e della Svizzera";
- (b) all'articolo 3:
 - (i) per quanto riguarda la Svizzera, al paragrafo 4 i termini "stampato in negativo in un rettangolo blu e circondato da dodici stelle gialle" non si applicano;
 - (ii) per quanto riguarda la Svizzera, al paragrafo 5 è aggiunto il comma seguente:

"In deroga al primo comma, le carte d'identità rilasciate senza un supporto di memorizzazione altamente protetto contenente le due impronte digitali del titolare non sono accettate ai fini dell'ingresso e del soggiorno in altre parti contraenti e devono essere visivamente distinguibili dalle carte d'identità conformi ai requisiti del primo comma.";

- (c) all'articolo 5:
 - (i) per quanto riguarda la Svizzera, al paragrafo 1 anziché "entro il 3 agosto 2031" leggasi "undici anni dopo la data di entrata in vigore del protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone ("protocollo di modifica")";
 - (ii) per quanto riguarda la Svizzera, al paragrafo 2 anziché "entro il 3 agosto 2026" leggasi "sei anni dopo la data di entrata in vigore del protocollo di modifica";
- (d) per quanto riguarda la Svizzera, all'articolo 6, lettera h), i termini "stampato in negativo in un rettangolo blu e circondato da dodici stelle gialle" non si applicano;
- (e) per quanto riguarda gli Stati membri, all'articolo 7, paragrafo 2, i termini "Familiare UE" sono sostituite da "Familiare CH";
- (f) all'articolo 8:
 - (i) per quanto riguarda la Svizzera, al paragrafo 1 anziché "entro il 3 agosto 2026" leggasi "sei anni dopo la data di entrata in vigore del protocollo di modifica";
 - (ii) per quanto riguarda la Svizzera, al paragrafo 2 anziché "entro il 3 agosto 2023" leggasi "tre anni dopo la data di entrata in vigore del protocollo di modifica";
- (g) per quanto riguarda la Svizzera, all'articolo 10, paragrafo 2, i termini "nella Carta" non si applicano;

- (h) all'articolo 11:
 - (i) per quanto riguarda la Svizzera, il riferimento al regolamento (UE) 2016/679 si intende fatto alla legislazione nazionale applicabile;
 - (ii) per quanto riguarda la Svizzera, al paragrafo 4 anziché "Unione" leggasi "Accordo";
 - (i) per quanto riguarda la Svizzera, all'articolo 16 anziché "dal 2 agosto 2021" leggasi "da un anno dopo la data di entrata in vigore del protocollo di modifica".
18. 32020 R 1121: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1121 della Commissione, del 29 luglio 2020, relativo alla raccolta e alla condivisione delle statistiche relative agli utenti e dei riscontri degli utenti sui servizi dello sportello digitale unico a norma del regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 245 del 30.7.2020, pag. 3)".
-

COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE

Modifiche dell'allegato II dell'accordo

L'allegato II dell'accordo è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO II

COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE

I. INTRODUZIONE

Ai fini dell'applicazione degli articoli da 2 a 9 dell'Accordo, gli atti giuridici dell'Unione elencati nella sezione II del presente allegato si applicano fatti salvi il principio di allineamento dinamico di cui all'articolo 5 del Protocollo istituzionale dell'Accordo nonché le eccezioni elencate nel paragrafo 7 dello stesso articolo.

Se non diversamente concordato negli adeguamenti tecnici, i diritti e gli obblighi previsti per gli Stati membri dell'Unione negli atti giuridici dell'Unione integrati nel presente allegato si intendono come previsti per la Svizzera. Quanto precede si applica nel pieno rispetto del Protocollo istituzionale del presente Accordo.

Fatto salvo l'articolo 16 del Protocollo istituzionale e salvo disposizione contraria negli adeguamenti tecnici, le disposizioni di cui agli atti elencati nella sezione II che impongono agli Stati membri di fornire informazioni ad altri Stati membri o alla Commissione si applicano anche alla Svizzera. Qualora tali informazioni riguardino la sorveglianza o l'applicazione, la Svizzera le comunica tramite il Comitato misto.

II. ADEGUAMENTI SETTORIALI

1. In relazione agli atti elencati nel presente allegato, per quanto concerne la Svizzera si applicano le seguenti eccezioni:
 - (a) la legislazione cantonale riguardante gli anticipi sugli assegni alimentari è esclusa dalle norme di coordinamento in materia di sicurezza sociale;
 - (b) le prestazioni complementari e le prestazioni analoghe previste dalle legislazioni cantonali non sono esportate;
 - (c) le prestazioni non contributive di tipo misto in caso di disoccupazione previste dalle legislazioni cantonali non sono esportate;
 - (d) le persone cui si applica il presente accordo e che risiedono al di fuori della Svizzera e dell'Unione possono aderire all'assicurazione facoltativa entro e non oltre un anno a decorrere dal giorno in cui esse hanno cessato di essere assicurate nell'ambito dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità dopo un periodo assicurativo ininterrotto di almeno cinque anni;

- (e) le persone che lavorano al di fuori della Svizzera e dell'Unione per un datore di lavoro in Svizzera e che cessano di essere assicurate nell'ambito dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità dopo un periodo assicurativo ininterrotto di almeno cinque anni possono continuare l'assicurazione, con il consenso del datore di lavoro, qualora ne facciano domanda entro sei mesi a decorrere dal giorno in cui hanno cessato di essere assicurate;
 - (f) gli assegni per grandi invalidi concessi in virtù della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità e della legge federale del 20 dicembre 1946 per la vecchiaia e per i superstiti non sono esportati.
2. Le modalità di partecipazione della Svizzera alla commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come pure alla commissione tecnica per l'elaborazione elettronica dei dati e alla commissione di controllo dei conti, entrambe facenti capo alla commissione amministrativa, sono le seguenti:

La Svizzera può inviare un rappresentante con funzione consultiva (osservatore) alle riunioni della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, facente capo alla Commissione europea, e alle riunioni della commissione tecnica per l'elaborazione elettronica dei dati e della commissione di controllo dei conti.

3. Nel protocollo I, che costituisce parte integrante del presente allegato, sono stabilite disposizioni speciali relative agli accordi transitori riguardanti l'assicurazione contro la disoccupazione per i cittadini di taluni Stati membri in possesso di un titolo di soggiorno svizzero di durata inferiore a un anno, nonché agli assegni per grandi invalidi svizzeri e al periodo transitorio previsto per l'applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 alla previdenza professionale più estesa.

4. Le disposizioni relative alla tutela dei diritti acquisiti dai privati ai sensi del presente accordo a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione sono stabilite nel protocollo II, che costituisce parte integrante del presente allegato.

A. COORDINAMENTO GENERALE DELLA SICUREZZA SOCIALE

A.1 ATTI CUI SI FA RIFERIMENTO

1. 32004 R 0883: Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1), rettificato dalla GU L 200 del 7.6.2004, pag. 1 e dalla GU L 204 del 4.8.2007, pag. 30, quale modificato da:
 - 32009 R 0988: Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 43);
 - 32010 R 1244: Regolamento (UE) n. 1244/2010 della Commissione del 9 dicembre 2010 (GU L 338 del 22.12.2010, pag. 35);
 - 32012 R 0465: Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell'8.6.2012, pag. 4);
 - 32012 R 1224: Regolamento (UE) n. 1224/2012 della Commissione del 18 dicembre 2012 (GU L 349 del 19.12.2012, pag. 45);
 - 32013 R 0517: Regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1);

- 32013 R 1372: Regolamento (UE) n. 1372/2013 della Commissione del 19 dicembre 2013 (GU L 346 del 20.12.2013, pag. 27), quale modificato da:
- 32014 R 1368: Regolamento (UE) n. 1368/2014 della Commissione del 17 dicembre 2014 (GU L 366 del 20.12.2014, pag. 15), rettificato dalla GU L 288 del 22.10.2016, pag. 58;
- 32017 R 0492: Regolamento (UE) 2017/492 della Commissione del 21 marzo 2017 (GU L 76 del 22.3.2017, pag. 13);
- 32019 R 1149: Regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 21).

Ai fini del presente accordo, il regolamento (CE) n. 883/2004 è così modificato:

- (a) all'allegato I, sezione I, è aggiunto il testo seguente:

"Svizzera

Legislazione cantonale riguardante gli anticipi sugli assegni alimentari basata sugli articoli 131a, capoverso 1 e 293, capoverso 2 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907.";

- (b) all'allegato I, sezione II, è aggiunto il testo seguente:

"Svizzera

Gli assegni di nascita e di adozione in applicazione della legislazione cantonale pertinente sulla base dell'articolo 3, capoverso 2, della legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari.";

- (c) all'allegato II è aggiunto il testo seguente:

"Germania-Svizzera

- (a) Per quanto concerne la convenzione di sicurezza sociale del 25 febbraio 1964, modificata dagli accordi completivi n. 1, del 9 settembre 1975, e n. 2, del 2 marzo 1989:

- (i) il punto 9b, paragrafo 1, punti da 1 a 4, del protocollo finale (legislazione applicabile e diritto alle prestazioni di malattia in natura per i residenti dell'exclave tedesca di Büsingen);
- (ii) il punto 9e, paragrafo 1, lettera b), prima, seconda e quarta frase del protocollo finale (accesso all'assicurazione volontaria contro le malattie in Germania con un trasferimento in Germania).

- (b) Per quanto concerne l'accordo di assicurazione disoccupazione del 20 ottobre 1982, modificato dal protocollo aggiuntivo del 22 dicembre 1992:

Articolo 8, paragrafo 5. La Germania (comune di Büsingen) partecipa, per un importo pari al contributo cantonale secondo il diritto svizzero, al costo dei posti effettivi di misure relative al mercato del lavoro occupati da lavoratori soggetti a tale disposizione.

Spagna-Svizzera

Il punto 17 del protocollo finale della convenzione sulla sicurezza sociale del 13 ottobre 1969 modificata dall'accordo aggiuntivo dell'11 giugno 1982; le persone assicurate nell'ambito dell'assicurazione spagnola in forza di tale disposizione sono esentate dall'affiliazione all'assicurazione malattie svizzera.

Italia-Svizzera

Articolo 9, paragrafo 1, della convenzione di sicurezza sociale del 14 dicembre 1962, modificata dall'accordo complementare del 18 dicembre 1963, l'accordo aggiuntivo n. 1 del 4 luglio 1969, il protocollo aggiuntivo del 25 febbraio 1974 e l'accordo aggiuntivo n. 2 del 2 aprile 1980.";

- (d) all'allegato IV è aggiunto il testo seguente:

"Svizzera";

- (e) all'allegato VIII, parte 1, è aggiunto il testo seguente:

"Svizzera

Tutte le domande di rendite di vecchiaia, per i superstiti e d'invalidità del regime di base (legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità) e di rendite di vecchiaia della previdenza professionale obbligatoria e più estesa (legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità).";

- (f) all'allegato VIII, parte 2, è aggiunto il testo seguente:

"Svizzera

Rendite di vecchiaia, per i superstiti e d'invalidità della previdenza professionale obbligatoria e più estesa (legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità).";

- (g) all'allegato IX, parte II, è aggiunto il testo seguente:

"Svizzera

Rendite per i superstiti e d'invalidità della previdenza professionale obbligatoria e più estesa (legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità).";

(h) all'allegato X è aggiunto il testo seguente:

"Svizzera

1. Le prestazioni complementari (legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità) e le prestazioni analoghe previste dalle legislazioni cantonali.
2. Le rendite per casi di rigore ai sensi dell'assicurazione per l'invalidità (articolo 28, capoverso 1bis della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità, così come modificata il 7 ottobre 1994).
3. Le prestazioni non contributive di tipo misto in caso di disoccupazione previste dalle legislazioni cantonali.
4. Le rendite di invalidità straordinarie non contributive per le persone invalide (articolo 39 della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità) che non sono state soggette, prima della loro incapacità al lavoro, alla legislazione svizzera sulla base di un'attività come lavoratore subordinato o lavoratore autonomo.";

(i) all'allegato XI è aggiunto il testo seguente:

"Svizzera

1. L'articolo 2 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti come anche l'articolo 1 della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità, che disciplinano l'assicurazione facoltativa per questi ambiti assicurativi per i cittadini svizzeri che risiedono in uno Stato in cui il presente accordo non si applica, si applicano alle persone che risiedono fuori dalla Svizzera e che sono cittadini degli altri Stati cui si applica il presente accordo, nonché ai rifugiati e agli apolidi residenti sul territorio di tali Stati, allorché tali persone dichiarino la loro adesione all'assicurazione facoltativa entro e non oltre un anno a decorrere dal giorno in cui esse hanno cessato di essere assicurate nell'ambito dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità dopo un periodo assicurativo ininterrotto di almeno cinque anni.
2. Quando una persona cessa di essere assicurata nell'ambito dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità dopo un periodo assicurativo ininterrotto di almeno cinque anni, essa ha diritto a continuare l'assicurazione con l'accordo del datore di lavoro qualora essa lavori in uno Stato in cui il presente accordo non si applica per conto di un datore di lavoro in Svizzera, e qualora essa ne faccia domanda entro un termine di sei mesi a decorrere dal giorno in cui ha cessato di essere assicurata.

3. Assicurazione obbligatoria nell'ambito dell'assicurazione malattie svizzera e possibilità di esenzione.

- (a) Le disposizioni giuridiche svizzere che disciplinano l'assicurazione malattie obbligatoria si applicano alle seguenti persone non residenti in Svizzera:
- (i) le persone soggette alle disposizioni giuridiche svizzere in forza del titolo II del regolamento;
 - (ii) le persone per le quali la Svizzera si fa carico dei costi delle prestazioni ai sensi degli articoli 24, 25 e 26 del regolamento;
 - (iii) le persone che beneficiano delle prestazioni di disoccupazione dell'assicurazione svizzera;
 - (iv) i familiari delle persone di cui ai punti i) e iii) o di un lavoratore subordinato o di un lavoratore autonomo che risiede in Svizzera ed è assicurato nell'ambito dell'assicurazione malattie svizzera, salvo che tali familiari risiedano in uno dei seguenti Stati: Danimarca, Spagna, Ungheria, Portogallo o Svezia;
 - (v) i familiari delle persone di cui al punto ii) o di un pensionato che risiede in Svizzera ed è assicurato nell'ambito dell'assicurazione malattie svizzera, salvo che tali familiari risiedano in uno dei seguenti Stati: Danimarca, Portogallo o Svezia.

Sono considerati familiari le persone che sono definite familiari ai sensi della legislazione dello Stato di residenza.

- (b) Le persone di cui alla lettera a) possono, su richiesta, essere esentate dall'assicurazione obbligatoria se e finché risiedono in uno dei seguenti Stati e possono dimostrare che vi beneficiano di copertura in caso di malattia: Germania, Francia, Italia, Austria, e, per le persone di cui alla lettera a), punti iv) e v), Finlandia e, per le persone di cui alla lettera a), punto ii), Portogallo.

La richiesta di cui alla lettera b):

- (a) dev'essere depositata entro i tre mesi successivi all'insorgenza dell'obbligo di assicurarsi in Svizzera; se, in casi giustificati, la richiesta è depositata dopo tale termine, l'esenzione prende effetto dall'inizio dell'obbligo di assicurazione;
- (b) si applica a tutti i familiari che risiedono nello stesso Stato.

4. Quando una persona soggetta alle disposizioni giuridiche svizzere in forza del titolo II del regolamento è assoggettata ai fini dell'assicurazione malattie alle disposizioni giuridiche di un altro Stato che è parte del presente accordo in applicazione del punto 3, lettera b), i costi delle prestazioni in natura in caso di infortunio non professionale sono suddivisi egualmente tra l'assicuratore svizzero contro gli infortuni professionali e non professionali e le malattie professionali e l'istituzione di assicurazione malattie competente dell'altro Stato, quando esiste un diritto a prestazioni da parte dei due organismi. L'assicuratore svizzero contro gli infortuni professionali e non professionali e le malattie professionali prende a suo carico l'integralità dei costi in caso di infortunio professionale, di infortunio durante il percorso verso il luogo di lavoro o di malattia professionale, anche se esiste un diritto a prestazioni da parte di un organismo di assicurazione malattie dello Stato di residenza.
5. Le persone che lavorano ma non risiedono in Svizzera e che sono coperte da un'assicurazione obbligatoria nel loro Stato di residenza conformemente al punto 3, lettera b), nonché i loro familiari, beneficiano delle disposizioni dell'articolo 19 del regolamento durante un soggiorno in Svizzera.
6. Ai fini dell'applicazione degli articoli 18, 19, 20 e 27 del regolamento in Svizzera, l'assicuratore competente prende a suo carico la totalità dei costi fatturati.
7. I periodi di assicurazione d'indennità giornaliera compiuti presso l'assicurazione di un altro Stato cui si applica il presente accordo sono conteggiati per ridurre o togliere un'eventuale riserva sull'assicurazione di indennità giornaliera in caso di maternità o di malattia, allorché la persona si assicura presso un assicuratore svizzero entro tre mesi dall'uscita dall'assicurazione straniera.

8. Quando una persona che esercitava in Svizzera un'attività lucrativa autonoma o dipendente che copriva il suo fabbisogno vitale ha dovuto cessare la sua attività in seguito a infortunio o malattia e non è più sottoposta alla legislazione svizzera sull'assicurazione invalidità, si considera che la persona sia assicurata da tale assicurazione per la concessione di provvedimenti d'integrazione fino all'erogazione di una rendita di invalidità e nel periodo durante il quale beneficia di tali provvedimenti, purché non abbia ripreso una nuova attività al di fuori della Svizzera."

Ai fini del presente accordo, il regolamento (CE) n. 883/2004 si applica con gli adattamenti seguenti:

Articolo 77, paragrafo 2, e articolo 78: il rimando alle disposizioni comunitarie in materia di protezione delle persone fisiche in relazione all'elaborazione elettronica e alla libera circolazione dei dati di carattere personale va inteso, per quanto riguarda la Svizzera, quale rimando alla pertinente legislazione nazionale.

2. 32019 R 0500: Regolamento (UE) 2019/500 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, che stabilisce misure di emergenza nel settore del coordinamento della sicurezza sociale in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione (GU L 85I del 27.3.2019, pag. 35).

3. 32009 R 0987: Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1), quale modificato da:
- 32010 R 1244: Regolamento (UE) n. 1244/2010 della Commissione del 9 dicembre 2010 (GU L 338 del 22.12.2010, pag. 35);
 - 32012 R 0465: Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell'8.6.2012, pag. 4);
 - 32012 R 1224: Regolamento (UE) n. 1224/2012 della Commissione del 18 dicembre 2012 (GU L 349 del 19.12.2012, pag. 45);
 - 32013 R 1372: Regolamento (UE) n. 1372/2013 della Commissione del 19 dicembre 2013 (GU L 346 del 20.12.2013, pag. 27);
 - 32014 R 1368: Regolamento (UE) n. 1368/2014 della Commissione del 17 dicembre 2014 (GU L 366 del 20.12.2014, pag. 15), rettificato dalla GU L 288 del 22.10.2016, pag. 58;
 - 32017 R 0492: Regolamento (UE) 2017/492 della Commissione del 21 marzo 2017 (GU L 76 del 22.3.2017, pag. 13).

Ai fini del presente accordo, il regolamento (CE) n. 987/2009 è così modificato:

all'allegato 1 è aggiunto il testo seguente:

"L'accordo tra la Svizzera e il Portogallo del 25 maggio 2016 concernente la compensazione dei crediti.

L'accordo tra la Svizzera e la Grecia del 15 novembre 2017 concernente la compensazione dei crediti relativi a prestazioni in natura secondo i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 e i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009.

L'accordo tra la Svizzera e l'Italia del 27 febbraio 2023 concernente la compensazione dei crediti."

Ai fini del presente accordo, il regolamento (CE) n. 987/2009 si applica con gli adattamenti seguenti:

Articolo 3, paragrafo 3: il rimando alle disposizioni comunitarie in materia di protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati a carattere personale e alla libera circolazione di tali dati va inteso, per quanto riguarda la Svizzera, quale rimando alla pertinente legislazione nazionale.

4. 31971 R 1408: Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 592/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 1), applicabile tra la Svizzera e gli Stati membri prima dell'entrata in vigore della decisione n. 1/2012 del 31 marzo 2012 del Comitato misto¹, quando vi si fa riferimento nel regolamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 o quando si tratta di casi verificatisi in passato.

5. 31972 R 0574: Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 120/2009 della Commissione (GU L 39 del 10.2.2009, pag. 29), applicabile tra la Svizzera e gli Stati membri prima dell'entrata in vigore della decisione n. 1/2012 del 31 marzo 2012² del Comitato misto, quando vi si fa riferimento nel regolamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 o quando si tratta di casi verificatisi in passato.

¹ Decisione n. 1/2012 del Comitato misto istituito a norma dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 31 marzo 2012, che sostituisce l'allegato II di tale accordo riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 103 del 13.4.2012, pag. 51).

² Decisione n. 1/2012 del Comitato misto istituito a norma dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 31 marzo 2012, che sostituisce l'allegato II di tale accordo riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 103 del 13.4.2012, pag. 51).

A.2 ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI TENGONO DEBITO CONTO

1. 32010 D 0424(01): Decisione A1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, relativa all'introduzione di una procedura di dialogo e di conciliazione riguardante la validità di documenti, la determinazione della legislazione applicabile e i benefici concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 1).
2. 32010 D 0424(02): Decisione A2 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante l'interpretazione dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legislazione applicabile ai lavoratori distaccati e ai lavoratori autonomi che lavorano temporaneamente al di fuori dello Stato di competenza (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 5).
3. 32010 D 0608(01): Decisione A3 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 17 dicembre 2009, relativa alla totalizzazione dei periodi di distacco ininterrotti maturati a norma del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 149 dell'8.6.2010, pag. 3).
4. 32014 D 0520(03): Decisione n. E4, del 13 marzo 2014, concernente il periodo transitorio quale definito all'articolo 95 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 152 del 20.5.2014, pag. 21).

5. 32017 D 0719(01): Decisione E5, del 16 marzo 2017, riguardante le modalità pratiche per il periodo transitorio previsto per lo scambio di dati per via elettronica di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 233 del 19.7.2017, pag. 3).
6. 32018 D 1004 (02): Decisione n. E6, del 19 ottobre 2017, relativa alla determinazione del momento in cui un messaggio di posta elettronica è considerato legalmente consegnato al sistema EESSI per lo scambio telematico delle informazioni di sicurezza sociale (Electronic Exchange of Social Security Information) (GU C 355 del 4.10.2018, pag. 5).
7. 32020 D 0306 (01): Decisione n. E7, del 27 giugno 2019, riguardante le modalità pratiche per la cooperazione e lo scambio di dati fino alla piena attuazione dello scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale (EESSI) negli Stati membri (GU C 73 del 6.3.2020, pag. 5).
8. 32024 D 06842: Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, Decisione n. E8, del 14 marzo 2024, relativa all'instaurazione di una procedura di gestione delle modifiche applicabile alle coordinate degli organismi definiti all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e figuranti nell'elenco elettronico che è parte integrante del sistema EESSI (GU C, C/2024/6842, 12.11.2024).
9. 32010 D 0424(04): Decisione F1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, relativa all'interpretazione dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle regole di priorità in caso di cumulo delle prestazioni familiari (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 11).

10. 32016 D 0211(05): Decisione n. F2, del 23 giugno 2015, in materia di scambi di dati tra le istituzioni per la concessione delle prestazioni familiari (GU C 52 dell'11.2.2016, pag. 11).
11. 32019 D 0626(01): Decisione n. F3 del 19 dicembre 2018, concernente l'interpretazione dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 883/2004 sul metodo di calcolo dell'integrazione differenziale (GU C 215 del 26.6.2019, pag. 2).
12. 32010 D 0424(05): Decisione H1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante la transizione dai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 ai regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 nonché l'applicazione delle decisioni e delle raccomandazioni della Commissione amministrativa per il coordinamento di sistemi di sicurezza sociale (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 13).
13. 32010 D 0608(02): Decisione H5 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 18 marzo 2010, concernente la cooperazione nella lotta alla frode e agli errori nel quadro del regolamento (CE) n. 883/2004 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU C 149 dell'8.6.2010, pag. 5).
14. 32011 D 0212(01): Decisione H6, del 16 dicembre 2010, concernente l'applicazione dei principi riguardanti la totalizzazione dei periodi a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 883/2004 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU C 45 del 12.2.2011, pag. 5).

15. 32021 D 0506 (01): Decisione n. H11, del 9 dicembre 2020, relativa alla proroga dei termini di cui agli articoli 67 e 70 del regolamento (CE) n. 987/2009 e alla decisione n. S9 a causa della pandemia di COVID-19 (GU C 170 del 6.5.2021, pag. 4).
16. 32022 D 0228 (01): Decisione n. H12, del 19 ottobre 2021, riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio di cui all'articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 93 del 28.2.2022, pag. 6).
17. 32022 D 0810(01): Decisione H13, del 30 marzo 2022, relativa alla composizione e ai metodi di lavoro della commissione di controllo dei conti della commissione amministrativa per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale (Testo rilevante ai fini del SEE e per l'accordo UE/Svizzera) (2022/C 305/03) (GU C 305 del 10.8.2022, pag. 4).
18. 32024 D 00594: Decisione n. H14, del 21 giugno 2023, riguardante la pubblicazione della nota di orientamento sulla pandemia di COVID-19, della nota sull'interpretazione dell'applicazione del titolo II del regolamento (CE) n. 883/2004 e degli articoli 67 e 70 del regolamento (CE) n. 987/2009 durante la pandemia di COVID-19, della nota orientativa sul telelavoro applicabile nel periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 30 giugno 2023 e della nota applicabile a partire dal 1° luglio 2023 (GU C/2024/594 dell'11.1.2024).
19. 32024 D 06845: Decisione n. H15, del 27 giugno 2024, relativa alle modalità di funzionamento e alla composizione della commissione tecnica per l'elaborazione elettronica dei dati istituita nell'ambito della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU C, C/2024/6845, 14.11.2024).

20. 32010 D 0424(07): Decisione P1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, relativa all'interpretazione dell'articolo 50, paragrafo 4, dell'articolo 58 e dell'articolo 87, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che riguardano le pensioni di invalidità, di vecchiaia e ai superstiti (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 21).
21. 32013 D 0927(01): Decisione n. R1, del 20 giugno 2013, riguardante l'interpretazione dell'articolo 85 del regolamento (CE) n. 987/2009 (GU C 279 del 27.9.2013, pag. 11).
22. 32010 D 0424(08): Decisione S1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante la tessera europea di assicurazione malattia (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 23).
23. 32010 D 0424(09): Decisione S2 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante la tessera europea di assicurazione malattia (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 26).
24. 32010 D 0424(10): Decisione S3 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, che definisce le prestazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, e all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio nonché all'articolo 25, lettera A), paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009 (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 40).

25. 32010 D 0424(15): Decisione S5 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 2 ottobre 2009, relativa all'interpretazione della nozione di prestazioni in natura definita all'articolo 1, lettera v bis), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio in caso di malattia o maternità di cui agli articoli 17, 19, 20 e 22, all'articolo 24, paragrafo 1, agli articoli 25 e 26, all'articolo 27, paragrafi 1, 3, 4 e 5, agli articoli 28 e 34 e all'articolo 36, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 nonché alla determinazione degli importi da rimborsare ai sensi degli articoli 62, 63 e 64 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 54).
26. 32010 D 0427(02): Decisione S6 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 22 dicembre 2009, concernente l'iscrizione nello Stato membro di residenza ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 987/2009 e la compilazione degli inventari di cui all'articolo 64, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 987/2009 (GU C 107 del 27.4.2010, pag. 6).
27. 32011 D 0906(01): Decisione n. S8, del 15 giugno 2011, relativa alla concessione di protesi, di grandi apparecchi e di altre prestazioni in natura di notevole importanza di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU C 262 del 6.9.2011, pag. 6).
28. 32014 D 0520(02): Decisione S10, del 19 dicembre 2013, relativa alla transizione dai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 ai regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 e all'applicazione delle procedure di rimborso (GU C 152 del 20.5.2014, pag. 16).

29. 32021 D 0618(01): Decisione n. S11, del 9 dicembre 2020, riguardante le procedure di rimborso relative all'attuazione degli articoli 35 e 41 del regolamento (CE) n. 883/2004 (GU C 236 del 18.6.2021, pag. 4).
30. 32025 D 01598: Decisione n. S12, del 16 ottobre 2024, relativa al rimborso dell'assistenza sanitaria in relazione al trasferimento dei pazienti in un altro Stato membro in caso di maxiemergenze (GU C, C/2025/1598, 13.3.2025).
31. 32010 D 0424(11): Decisione U1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante l'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente gli aumenti delle indennità di disoccupazione per familiari a carico (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 26).
32. 32010 D 0424(12): Decisione U2 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante il campo d'applicazione dell'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al diritto all'indennità di disoccupazione per persone in disoccupazione completa, diverse dai lavoratori frontalieri, residenti nel corso della loro ultima attività subordinata o autonoma sul territorio di uno Stato membro diverso da quello competente (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 43).
33. 32010 D 0424(13): Decisione U3 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante la portata del concetto di "disoccupazione parziale" applicabile ai disoccupati di cui all'articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 45).

34. 32012 D 0225(01): Decisione U4, del 13 dicembre 2011, relativa alle procedure di rimborso di cui all'articolo 65, paragrafi 6 e 7, del regolamento (CE) n. 883/2004 e all'articolo 70 del regolamento (CE) n. 987/2009 (GU C 57 del 25.2.2012, pag. 4).

A.3 ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO

1. 32018 H 0529(01): Raccomandazione A1, del 18 ottobre 2017, riguardante il rilascio dell'attestato di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 183 del 29.5.2018, pag. 5).
2. 32013 H 0927(01): Raccomandazione n. H1, del 19 giugno 2013, riguardante la sentenza Gottardo secondo la quale i vantaggi di cui beneficiano i cittadini di uno Stato in virtù di una convenzione bilaterale di sicurezza social tra tale Stato e un paese terzo devono essere concessi anche ai lavoratori, cittadini di altri Stati membri (GU C 279 del 27.9.2013, pag. 13).
3. 32019 H 0429(01): Raccomandazione n. H2, del 10 ottobre 2018, relativa all'inclusione di elementi di autenticazione nei documenti portatili rilasciati dall'istituzione di uno Stato membro e attestanti la situazione di una persona ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 147 del 29.4.2019, pag. 6).
4. 32012H0810(01): Raccomandazione S1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 15 marzo 2012, concernente gli aspetti finanziari delle donazioni transfrontaliere di organi da viventi (GU C 240 del 10.8.2012, pag. 3).

5. 32014 H 0218(01): Raccomandazione n. S2, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto a prestazioni in natura per gli assicurati e i loro familiari durante il soggiorno in un paese terzo in forza di una convenzione bilaterale tra lo Stato membro competente e il paese terzo (GU C 46 del 18.2.2014, pag. 8).
6. 32010 H 0424(02): Raccomandazione U1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante la legislazione applicabile a disoccupati che esercitano un'attività professionale o commerciale a tempo parziale in uno Stato membro diverso dallo Stato di residenza (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 49).
7. 32010 H 0424(03): Raccomandazione U2 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante l'applicazione dell'articolo 64, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio a persone disoccupate che accompagnano il coniuge o il partner che esercita un'attività professionale o commerciale in uno Stato membro diverso dallo Stato competente (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 51).

B. SALVAGUARDIA DEI DIRITTI A PENSIONE COMPLEMENTARE

ATTI CUI SI FA RIFERIMENTO

1. 31998 L 0049: Direttiva 98/49/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno della Comunità europea (GU L 209 del 25.7.1998, pag. 46).

2. 32014 L 0050: Direttiva 2014/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati membri migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari (GU L 128 del 30.4.2014, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si applicano con gli adattamenti seguenti:

Articolo 6, paragrafo 5: il rimando all'articolo 11 della direttiva 2003/41/CE non si applica alla Svizzera.

La Svizzera deve prendere le misure di cui all'articolo 8 della direttiva 2014/50/UE entro il primo giorno del 49° mese successivo all'entrata in vigore del protocollo di modifica.

PROTOCOLLO I

dell'allegato II dell'accordo

I. Assicurazione contro la disoccupazione

Le seguenti disposizioni si applicano ai lavoratori che sono cittadini della Repubblica ceca, della Repubblica d'Estonia, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca fino al 30 aprile 2011 e ai lavoratori che sono cittadini della Repubblica di Bulgaria e della Romania fino al 31 maggio 2016. Si applicano ai lavoratori che sono cittadini della Repubblica di Croazia fino alla fine del settimo anno dall'entrata in vigore del protocollo relativo alla partecipazione della Repubblica di Croazia.

1. Per quanto concerne l'assicurazione contro la disoccupazione dei lavoratori subordinati che beneficiano di un titolo di soggiorno di durata inferiore a un anno, si applica il seguente regime:
 - 1.1. Soltanto i lavoratori che hanno versato i loro contributi in Svizzera per il periodo minimo prescritto dalla *legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (LADI)*¹ e che soddisfano inoltre le altre condizioni che danno diritto all'indennità di disoccupazione hanno diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione alle condizioni previste dalla legge.

¹ Attualmente dodici mesi.

- 1.2. Una parte dei contributi ricevuti per i lavoratori che hanno versato contributi per un periodo troppo breve per aver diritto all'indennità di disoccupazione in Svizzera in forza del punto 1.1 è retrocessa al loro Stato di origine conformemente alle modalità previste al punto 1.3 a titolo di contributo ai costi delle prestazioni versate a detti lavoratori in caso di disoccupazione completa; detti lavoratori non hanno d'altronde diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione in caso di disoccupazione completa in Svizzera. Tuttavia, essi hanno diritto alle indennità in caso di intemperie e di insolvenza del datore di lavoro. Lo Stato di origine si fa carico delle prestazioni, in caso di disoccupazione completa, a condizione che i lavoratori si mettano a disposizione dei servizi dell'occupazione in detto Stato. I periodi di assicurazione completati in Svizzera sono conteggiati come se fossero stati completati nello Stato di origine.
- 1.3. La parte dei contributi ricevuti per i lavoratori di cui al punto 1.2 è rimborsata annualmente conformemente alle seguenti disposizioni legali:
- (a) il totale dei contributi di detti lavoratori è calcolato, per Paese, sulla base del numero annuale dei lavoratori occupati e della media dei contributi annuali versati per ciascun lavoratore (contributi del datore di lavoro e del lavoratore);
 - (b) dell'importo così calcolato, una parte corrispondente alla percentuale delle indennità di disoccupazione rispetto a tutti gli altri tipi di indennità di cui al punto 1.2 è rimborsata agli Stati di origine dei lavoratori e una riserva per le prestazioni ulteriori è mantenuta dalla Svizzera¹;

¹ Contributi retrocessi per lavoratori che eserciteranno il loro diritto all'assicurazione contro la disoccupazione in Svizzera dopo aver versato contributi per un periodo di almeno dodici mesi — durante soggiorni ripetuti — nell'arco di due anni.

(c) la Svizzera trasmette annualmente il conteggio dei contributi retrocessi. Essa indica agli Stati di origine, se questi ne fanno richiesta, le basi di calcolo e l'importo delle retrocessioni. Gli Stati di origine comunicano annualmente alla Svizzera il numero dei beneficiari di prestazioni di disoccupazione secondo punto 1.2.

2. In caso di difficoltà per uno Stato membro con la fine del sistema delle retrocessioni o per la Svizzera con il sistema della totalizzazione, il Comitato misto può essere adito da una delle parti contraenti.

II. Assegni per grandi invalidi

Gli assegni per grandi invalidi previsti dalla legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità e dalla legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, così come modificata l'8 ottobre 1999, sono concessi esclusivamente se la persona interessata risiede in Svizzera.

III. Applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 alle prestazioni d'uscita della previdenza più estesa

La Svizzera deve applicare il regolamento (CE) n. 883/2004 alla previdenza più estesa conformemente alla legge federale del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità dal primo giorno del 49° mese successivo all'entrata in vigore del protocollo di modifica.

PROTOCOLLO II

dell'allegato II dell'accordo

CONSIDERANDO che l'articolo 33 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso") stabilisce che la parte seconda, titolo III, dell'accordo di recesso si applica ai cittadini dell'Islanda, del Principato del Liechtenstein, del Regno di Norvegia e della Confederazione Svizzera a condizione che tali Stati abbiano concluso e applichino accordi corrispondenti con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord applicabili ai cittadini dell'Unione, nonché accordi corrispondenti con l'Unione applicabili ai cittadini del Regno Unito,

CONSIDERANDO che l'articolo 26b dell'accordo tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Confederazione Svizzera sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione europea e dall'accordo sulla libera circolazione delle persone stabilisce che le disposizioni della parte III di tale accordo si applicano ai cittadini dell'Unione a condizione che l'Unione abbia concluso e applichi accordi corrispondenti con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord applicabili ai cittadini svizzeri, nonché accordi corrispondenti con la Svizzera applicabili ai cittadini del Regno Unito,

RICONOSCENDO che occorre fornire una tutela reciproca dei diritti di sicurezza sociale ai cittadini del Regno Unito, nonché ai loro familiari e superstiti che, alla fine del periodo di transizione, si trovano o si sono trovati in una situazione transfrontaliera che coinvolge, nel contempo, una o più parti contraenti dell'accordo sulla libera circolazione delle persone e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

ARTICOLO 1

Definizioni e riferimenti

1. Ai fini del presente protocollo si applicano le seguenti definizioni:
 - (a) per "accordo di recesso" si intende l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica¹;
 - (b) per "accordo sui diritti dei cittadini" si intende l'accordo tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Confederazione Svizzera sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione europea e dall'accordo sulla libera circolazione delle persone;
 - (c) per "Stati interessati" si intendono gli Stati membri dell'Unione e la Svizzera;
 - (d) per "periodo di transizione" si intende il periodo di transizione di cui all'articolo 126 dell'accordo di recesso;
 - (e) le definizioni di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio² e all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio³.

¹ GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

² Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1, rettificato nella GU L 200 del 7.6.2004, pag. 1).

³ Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1).

2. Ai fini del presente protocollo tutti i riferimenti agli Stati membri e alle autorità competenti degli Stati membri contenuti nelle disposizioni del diritto dell'Unione rese applicabili dal presente protocollo si intendono fatti anche al Regno Unito e alle sue autorità competenti.

ARTICOLO 2

Ambito d'applicazione *ratione personae*

1. Il presente protocollo si applica alle persone seguenti:
 - (a) cittadini del Regno Unito che sono soggetti alla legislazione di uno degli Stati interessati alla fine del periodo di transizione, nonché loro familiari e superstiti;
 - (b) cittadini del Regno Unito che risiedono in uno degli Stati interessati e sono soggetti alla legislazione del Regno Unito alla fine del periodo di transizione, nonché loro familiari e superstiti;
 - (c) persone che non rientrano nella lettera a) o b), ma sono cittadini del Regno Unito che esercitano un'attività subordinata o autonoma in uno o più Stati interessati alla fine del periodo di transizione e che, a norma del titolo II del regolamento (CE) n. 883/2004, sono soggetti alla legislazione del Regno Unito, nonché loro familiari e superstiti;
 - (d) apolidi e rifugiati residenti in uno degli Stati interessati o nel Regno Unito che si trovano in una delle situazioni di cui alle lettere da a) a c), nonché loro familiari e superstiti.

2. Il presente protocollo si applica alle persone di cui al paragrafo 1 fintantoché queste continuano a trovarsi senza interruzione in una delle situazioni di cui a tale paragrafo, laddove siano coinvolti uno degli Stati interessati e il Regno Unito nel contempo.

3. Il presente protocollo si applica altresì ai cittadini del Regno Unito che non rientrano o non rientrano più nel disposto del paragrafo 1 del presente articolo ma che rientrano nell'articolo 10 dell'accordo di recesso o nell'articolo 10 dell'accordo sui diritti dei cittadini, nonché ai loro familiari e superstiti.

4. Il presente protocollo si applica alle persone di cui al paragrafo 3 fintantoché queste mantengono il diritto di soggiornare in uno degli Stati interessati ai sensi dell'articolo 13 dell'accordo di recesso o dell'articolo 12 dell'accordo sui diritti dei cittadini o il diritto di lavorare nello Stato sede di lavoro ai sensi dell'articolo 24 o 25 dell'accordo di recesso o dell'articolo 20 dell'accordo sui diritti dei cittadini.

5. Il presente protocollo si applica ai familiari e superstiti quando il presente articolo fa riferimento a dette persone purché queste derivino diritti e obblighi da tale loro situazione a norma del regolamento (CE) n. 883/2004.

ARTICOLO 3

Norme di coordinamento in materia di sicurezza sociale

1. Alle persone contemplate dal presente protocollo si applicano le norme e gli obiettivi di cui all'articolo 8 dell'accordo e al presente allegato, e ai regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009.

2. Gli Stati interessati tengono debitamente conto delle decisioni e delle raccomandazioni della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale facente capo alla Commissione europea e istituita con regolamento (CE) n. 883/2004 ("commissione amministrativa"), elencate nella sezione A del presente allegato.

ARTICOLO 4

Situazioni particolari

1. Le norme seguenti si applicano alle situazioni seguenti nella misura prevista nel presente articolo, qualora riferite a persone che non rientrano o non rientrano più nel disposto dell'articolo 2:

- (a) ai fini del riconoscimento e della totalizzazione dei periodi di assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza, compresi i diritti e gli obblighi derivanti da tali periodi a norma del regolamento (CE) n. 883/2004, rientrano nel presente protocollo i cittadini del Regno Unito, nonché apolidi e rifugiati residenti nel Regno Unito, soggetti alla legislazione di uno degli Stati interessati prima della fine del periodo di transizione, nonché loro familiari e superstiti; ai fini della totalizzazione dei periodi sono presi in considerazione i periodi maturati sia prima che dopo la fine del periodo di transizione, a norma del regolamento (CE) n. 883/2004;

- (b) le norme di cui agli articoli 20 e 27 del regolamento (CE) n. 883/2004 continuano ad applicarsi ai cittadini del Regno Unito, nonché ad apolidi e rifugiati residenti nel Regno Unito che, prima della fine del periodo di transizione, hanno chiesto un'autorizzazione a sottoporsi a cure programmate conformemente al regolamento (CE) n. 883/2004, fino al termine delle cure. Le procedure di rimborso corrispondenti si applicano anche dopo il termine delle cure. Tali persone, unitamente alle persone che le accompagnano, godono del diritto di entrare e uscire dallo Stato in cui sono somministrate le cure, ai sensi dell'articolo 14 dell'accordo di recesso, *mutatis mutandis*, e dell'articolo 13 dell'accordo sui diritti dei cittadini, *mutatis mutandis*;
- (c) le norme di cui agli articoli 19 e 27 del regolamento (CE) n. 883/2004 continuano ad applicarsi ai cittadini del Regno Unito, nonché ad apolidi e rifugiati residenti nel Regno Unito che rientrano nell'ambito di applicazione di detto regolamento e che, al termine del periodo di transizione, dimorano in uno degli Stati interessati o nel Regno Unito, fino al termine della loro dimora. Le procedure di rimborso corrispondenti si applicano anche dopo il termine della dimora o delle cure;
- (d) le norme di cui agli articoli 67, 68 e 69 del regolamento (CE) n. 883/2004 continuano ad applicarsi, fintantoché ne sussistano le condizioni, alle prestazioni familiari cui hanno diritto alla fine del periodo di transizione i cittadini del Regno Unito, nonché apolidi e rifugiati residenti nel Regno Unito che sono soggetti alla legislazione del Regno Unito e hanno familiari residenti in uno degli Stati interessati alla fine del periodo di transizione;
- (e) nelle situazioni di cui alla lettera d) del presente paragrafo, alle persone che alla fine del periodo di transizione sono titolari di diritti in quanto familiari in virtù del regolamento (CE) n. 883/2004, quali i diritti derivati per le prestazioni di malattia in natura, continuano ad applicarsi detto regolamento e le disposizioni corrispondenti del regolamento (CE) n. 987/2009, fintantoché sono soddisfatte le condizioni in essi stabilite.

2. Alle persone che beneficiano di prestazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), si applicano le disposizioni del titolo III, capo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 riguardanti le prestazioni di malattia.

Il presente paragrafo si applica, *mutatis mutandis*, per quanto riguarda le prestazioni familiari basate sugli articoli 67, 68 e 69 del regolamento (CE) n. 883/2004.

ARTICOLO 5

Rimborso, recupero e compensazione

Le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 in materia di rimborso, recupero e compensazione continuano ad applicarsi, in quanto l'evento riguardi persone non contemplate dall'articolo 2, quando:

- (a) l'evento si verifica prima della fine del periodo di transizione; o
- (b) l'evento si verifica dopo la fine del periodo di transizione e riguarda una persona cui, alla data dell'evento, si applicava l'articolo 2 o 4.

ARTICOLO 6

Evoluzione normativa e adeguamenti

1. Nonostante il paragrafo 3, i riferimenti nel presente protocollo ai regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 o a loro disposizioni si intendono fatti ad atti o disposizioni integrati nell'accordo, come applicabili l'ultimo giorno del periodo di transizione.
2. Qualora i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 siano modificati o sostituiti dopo la fine del periodo di transizione, i riferimenti a tali regolamenti contenuti nel presente protocollo si intendono fatti agli stessi come modificati o sostituiti, conformemente agli atti elencati nell'allegato I, parte II, dell'accordo di recesso per quanto riguarda l'Unione e nell'allegato I, parte II, dell'accordo sui diritti dei cittadini per quanto riguarda la Svizzera.
3. Ai fini del presente protocollo i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 si intendono comprensivi degli adeguamenti elencati nell'allegato I, parte III, dell'accordo di recesso per quanto riguarda l'Unione e nell'allegato I, parte III, dell'accordo sui diritti dei cittadini per quanto riguarda la Svizzera.
4. Ai fini del presente protocollo le modifiche e gli adeguamenti di cui ai paragrafi 2 e 3 hanno effetto il giorno successivo a quello in cui hanno effetto le modifiche e gli adeguamenti corrispondenti dell'allegato I dell'accordo di recesso o dell'allegato I dell'accordo sui diritti dei cittadini, se questa seconda data è posteriore."

ALLEGATO III

RICONOSCIMENTO RECIPROCO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI

Modifiche all'Allegato III dell'Accordo

L'allegato III dell'accordo è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO III

RECIPROCO RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI

(Diplomi, certificati e altri titoli)

SEZIONE 1

INTRODUZIONE

Ai fini dell'applicazione degli articoli da 2 a 9 dell'Accordo, gli atti giuridici dell'Unione elencati nella sezione 2 del presente allegato si applicano fatti salvi il principio di allineamento dinamico di cui all'articolo 5 del Protocollo istituzionale dell'Accordo nonché le eccezioni elencate nel paragrafo 7 dello stesso articolo.

Se non diversamente concordato negli adeguamenti tecnici, i diritti e gli obblighi previsti per gli Stati membri dell'Unione negli atti giuridici dell'Unione integrati nel presente allegato si intendono come previsti per la Svizzera. Quanto precede si applica nel pieno rispetto del Protocollo istituzionale del presente Accordo.

Fatto salvo l'articolo 16 del Protocollo istituzionale e salvo disposizione contraria negli adattamenti tecnici, le disposizioni di cui agli atti elencati nella sezione 2 che impongono agli Stati membri di fornire informazioni ad altri Stati membri o alla Commissione si applicano anche alla Svizzera. Qualora tali informazioni riguardino la sorveglianza o l'applicazione, la Svizzera le comunica tramite il Comitato misto.

SEZIONE 2

ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO

1. 32005 L 0036: Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22),

modificata da:

- Direttiva 2006/100/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 141),

- Regolamento (UE) n. 213/2011 della Commissione, del 3 marzo 2011, recante modifica degli allegati II e V della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 59 del 4.3.2011, pag. 4),
- Comunicazione della Commissione — Notifica delle associazioni o degli organismi professionali che soddisfano le condizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, elencati all'allegato I della direttiva 2005/36/CE (GU C 111 del 15.5.2009, pag. 1),
- Comunicazione della Commissione — Notifica delle associazioni o degli organismi professionali che soddisfano le condizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, elencati all'allegato I della direttiva 2005/36/CE (GU C 182 del 23.6.2011, pag. 1),
- Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (GU L 112 del 24.4.2012, pag. 10),
- Direttiva 2013/25/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate direttive in materia di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 368),
- Direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 132),

- Decisione delegata (UE) 2016/790 della Commissione, del 13 gennaio 2016, che modifica l'allegato V della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i titoli di formazione e le denominazioni delle formazioni (GU L 134 del 24.5.2016, pag. 135),
- Decisione delegata (UE) 2017/2113 della Commissione, dell'11 settembre 2017, che modifica l'allegato V della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i titoli di formazione e le denominazioni delle formazioni (GU L 317 dell'1.12.2017, pag. 119),
- Decisione delegata (UE) 2019/608 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che modifica l'allegato V della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i titoli di formazione e le denominazioni delle formazioni (GU L 104 del 15.4.2019, pag. 1),
- Decisione delegata (UE) 2020/548 della Commissione, del 23 gennaio 2020, che modifica l'allegato V della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i titoli di formazione e le denominazioni delle formazioni (GU L 131 del 24.4.2020, pag. 1),
- Decisione delegata (UE) 2021/2183 della Commissione, del 25 agosto 2021, che modifica l'allegato V della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i titoli di formazione e le denominazioni delle formazioni (GU L 444 del 10.12.2021, pag. 16),
- Decisione delegata (UE) 2023/2383 della Commissione, del 23 maggio 2023, che modifica e rettifica la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i titoli di formazione e le denominazioni delle formazioni (GU L 2383 del 9.10.2023, pag.1),

- Direttiva delegata (UE) 2024/782 della Commissione, del 4 marzo 2024, che modifica la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti minimi di formazione per le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista e farmacista (GU L, 2024/782, 31.5.2024),
- Decisione delegata (UE) 2024/1395 della Commissione, del 5 marzo 2024, che modifica la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i titoli di formazione e le denominazioni delle formazioni (GU L 2024/1395, 31.5.2024).

Rettificata da:

- Rettifica della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 93 del 4.4.2008, pag. 28),
- Rettifica della direttiva 2006/100/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 177 dell'8.7.2015, pag. 60).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si applicano con gli adattamenti seguenti:

(a) nell'allegato V, punto 5.1.1., della direttiva è aggiunto il testo seguente:

"Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Certificato che accompagna il titolo di formazione	Data di riferimento
Svizzera	Eidgenössisches Arztdiplom Diplôme fédéral de médecin Diploma federale di medico	Eidgenössisches Departement des Innern Département fédéral de l'intérieur Dipartimento federale dell'interno		1° giugno 2002"

(b) nell'allegato V, punto 5.1.2., della direttiva è aggiunto il testo seguente:

"Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Data di riferimento
Svizzera	Diplom als Facharzt Diplôme de médecin spécialiste Diploma di medico specialista	Eidgenössisches Departement des Innern und Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte (FMH) / Schweizerische Institut für ärztliche Weiter- und Fortbildung (SIWF) Département fédéral de l'intérieur et Fédération des médecins suisses (FMH) / Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et continue (ISFM) Dipartimento federale dell'interno e Federazione dei medici svizzeri (FMH) / Istituto svizzero per la formazione medica (ISFM)	1° giugno 2002"

(c) nell'allegato V, punto 5.1.3., della direttiva è aggiunto il testo seguente:

"Paese	Denominazione
Anestesia Durata minima della specializzazione: 3 anni	
Svizzera	Anästhesiologie Anesthésiologie Anestesiologia

Paese	Denominazione
Chirurgia generale Durata minima della specializzazione: 5 anni	
Svizzera	Chirurgie Chirurgie Chirurgia

Paese	Denominazione
Neurochirurgia Durata minima della specializzazione: 5 anni	
Svizzera	Neurochirurgie Neurochirurgie Neurochirurgia

Paese	Denominazione
Ostetricia e ginecologia Durata minima della specializzazione: 4 anni	
Svizzera	Gynäkologie und Geburtshilfe Gynécologie et obstétrique Ginecologia e ostetricia

Paese	Denominazione
Medicina interna generale Durata minima della specializzazione: 5 anni	
Svizzera	Allgemeine Innere Medizin Médecine interne générale Medicina interna generale

Paese	Denominazione
Oftalmologia Durata minima della specializzazione: 3 anni	
Svizzera	Ophthalmologie Ophtalmologie Oftalmologia

Paese	Denominazione
Otorinolaringoiatria Durata minima della specializzazione: 3 anni	
Svizzera	Oto-Rhino-Laryngologie Oto-rhino-laryngologie Otorinolaringoiatria

Paese	Denominazione
Pediatria Durata minima della specializzazione: 4 anni	
Svizzera	Kinder- und Jugendmedizin Pédiatrie Pediatria

Paese	Denominazione
Malattie dell'apparato respiratorio Durata minima della specializzazione: 4 anni	
Svizzera	Pneumologie Pneumologie Pneumologia

Paese	Denominazione
Urologia Durata minima della specializzazione: 5 anni	
Svizzera	Urologie Urologie Urologia

Paese	Denominazione
Ortopedia Durata minima della specializzazione: 5 anni	
Svizzera	Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates Chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur Chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore

Paese	Denominazione
Anatomia patologica Durata minima della specializzazione: 4 anni	
Svizzera	Pathologie Pathologie Patologia

Paese	Denominazione
Neurologia Durata minima della specializzazione: 4 anni	
Svizzera	Neurologie Neurologie Neurologia

Paese	Denominazione
Psichiatria Durata minima della specializzazione: 4 anni	
Svizzera	Psychiatrie und Psychotherapie Psychiatrie et psychothérapie Psichiatria e psicoterapia

Paese	Denominazione
Radiologia Durata minima della specializzazione: 4 anni	
Svizzera	Radiologie Radiologie Radiologia

Paese	Denominazione
Radioterapia Durata minima della specializzazione: 4 anni	
Svizzera	Radio-Onkologie/Strahlentherapie Radio-oncologie/radiothérapie Radio-oncologia/radioterapia

Paese	Denominazione
Chirurgia plastica Durata minima della specializzazione: 5 anni	
Svizzera	Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie Chirurgie plastique, reconstructive et esthétique Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica

Paese	Denominazione
Chirurgia toracica Durata minima della specializzazione: 5 anni	
Svizzera	Thoraxchirurgie ¹ Chirurgie thoracique Chirurgia toracica

Paese	Denominazione
Chirurgia cardiaca Durata minima della specializzazione: 5 anni	
Svizzera	Herz- und thorakale Gefässchirurgie; Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique; Chirurgia del cuore e dei vasi toracici;

¹ Il programma di formazione del 1° gennaio 2015 è stato accreditato il 31 agosto 2018. I titolari della corrispondente specializzazione rilasciata prima della data di accreditamento ricevono un nuovo titolo di formazione come medico specializzato senza ulteriori requisiti con una data di rilascio aggiornata.

Paese	Denominazione
Chirurgia vascolare Durata minima della specializzazione: 5 anni	
Svizzera	Gefässchirurgie ¹ Chirurgie vasculaire Chirurgia vascolare

Paese	Denominazione
Chirurgia pediatrica Durata minima della specializzazione: 5 anni	
Svizzera	Kinderchirurgie Chirurgie pédiatrique Chirurgia pediatrica

Paese	Denominazione
Cardiologia Durata minima della specializzazione: 4 anni	
Svizzera	Kardiologie Cardiologie Cardiologia

Paese	Denominazione
Gastroenterologia Durata minima della specializzazione: 4 anni	
Svizzera	Gastroenterologie Gastroentérologie Gastroenterologia

¹ Il programma di formazione del 1° gennaio 2015 è stato accreditato il 31 agosto 2018. I titolari della corrispondente specializzazione rilasciata prima della data di accreditamento ricevono un nuovo titolo di formazione come medico specializzato senza ulteriori requisiti con una data di rilascio aggiornata.

Paese	Denominazione
Reumatologia Durata minima della specializzazione: 4 anni	
Svizzera	Rheumatologie Rhumatologie Reumatologia

Paese	Denominazione
Ematologia generale Durata minima della specializzazione: 3 anni	
Svizzera	Hämatologie Hématologie Ematologia

Paese	Denominazione
Endocrinologia Durata minima della specializzazione: 3 anni	
Svizzera	Endokrinologie/Diabetologie Endocrinologie/diabétologie Endocrinologia/diabetologia

Paese	Denominazione
Fisioterapia Durata minima della specializzazione: 3 anni	
Svizzera	Physikalische Medizin und Rehabilitation Médecine physique et réadaptation Medicina fisica e riabilitazione

Paese	Denominazione
Dermatologia e venerologia Durata minima della specializzazione: 3 anni	
Svizzera	Dermatologie und Venerologie Dermatologie et vénéréologie Dermatologia e venerologia

Paese	Denominazione
Medicina tropicale Durata minima della specializzazione: 4 anni	
Svizzera	Tropen- und Reisemedizin Médecine tropicale et médecine des voyages Medicina tropicale e medicina di viaggio

Paese	Denominazione
Psichiatria infantile Durata minima della specializzazione: 4 anni	
Svizzera	Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie Psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents Psichiatria e psicoterapia infantile e dell'adolescenza

Paese	Denominazione
Malattie renali Durata minima della specializzazione: 4 anni	
Svizzera	Nephrologie Néphrologie Nefrologia

Paese	Denominazione
Malattie infettive Durata minima della specializzazione: 4 anni	
Svizzera	Infektiologie Infectiologie Malattie infettive

Paese	Denominazione
Igiene e medicina preventiva Durata minima della specializzazione: 4 anni	
Svizzera	Prävention und Gesundheitswesen Prévention et santé publique Prevenzione e salute pubblica

Paese	Denominazione
Farmacologia Durata minima della specializzazione: 4 anni	
Svizzera	Klinische Pharmakologie und Toxikologie Pharmacologie et toxicologie cliniques Farmacologia e tossicologia clinica

Paese	Denominazione
Medicina del lavoro Durata minima della specializzazione: 4 anni	
Svizzera	Arbeitsmedizin Médecine du travail Medicina del lavoro

Paese	Denominazione
Allergologia Durata minima della specializzazione: 3 anni	
Svizzera	Allergologie und klinische Immunologie Allergologie et immunologie clinique Allergologia e immunologia clinica

Paese	Denominazione
Medicina nucleare Durata minima della specializzazione: 4 anni	
Svizzera	Nuklearmedizin Médecine nucléaire Medicina nucleare

Paese	Denominazione
Chirurgia dentale, della bocca e maxillo-facciale (formazione di base di medico e di dentista) Durata minima della specializzazione: 4 anni	
Svizzera	Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie Chirurgie orale et maxillo-faciale Chirurgia oro-maxillo-facciale

Paese	Denominazione
Oncologia medica Durata minima della specializzazione: 5 anni	
Svizzera	Medizinische Onkologie Oncologie médicale Oncologia medica

Paese	Denominazione
Genetica medica Durata minima della specializzazione: 4 anni	
Svizzera	Medizinische Genetik Génétique médicale Genetica medica"

(d) nell'allegato V, punto 5.1.4., della direttiva è aggiunto il testo seguente:

"Paese	Titolo di formazione	Titolo professionale	Data di riferimento
Svizzera	Diplom als praktischer Arzt/praktische Ärztin Diplôme de médecin praticien Diploma di medico generico	Praktischer Arzt/Praktische Ärztin Médecin praticien Medico generico	1° giugno 2002"

(e) nell'allegato V, punto 5.2.2., della direttiva è aggiunto il testo seguente:

"Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Titolo professionale	Data di riferimento
Svizzera	1. Diplomierte Pflegefachfrau, diplomierter Pflegefachmann Infirmière diplômée et infirmier diplômé Infermiera diplomata e infermiere diplomato	Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen Écoles qui proposent des filières de formation reconnues par l'État Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato	Pflegefachfrau, Pflegefachmann Infirmière, infirmier Infermiera, infermiere	1° giugno 2002

"Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Titolo professionale	Data di riferimento
	2. Bachelor of Science in nursing	Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen Écoles qui proposent des filières de formation reconnues par l'État Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato	Pflegefachfrau, Pflegefachmann Infirmière, infirmier Infermiera, infermiere	30 settembre 2011
	3. Diplomierte Pflegefachfrau HF, diplomierter Pflegefachmann HF Infirmière diplômée ES, infirmier diplômé ES Infermiera diplomata SSS, infermiere diplomato SSS	Höhere Fachschulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen Écoles supérieures qui proposent des filières de formation reconnues par l'État Scuole specializzate superiori che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato	Pflegefachfrau, Pflegefachmann Infirmière, infirmier Infermiera, infermiere	1° giugno 2002"

(f) nell'allegato V, punto 5.3.2., della direttiva è aggiunto il testo seguente:

"Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Certificato che accompagna il titolo di formazione	Titolo professionale	Data di riferimento
Svizzera	Eidgenössisches Zahnarztdiplom Diplôme fédéral de médecin-dentiste Diploma federale di medico-dentista	Eidgenössisches Departement des Innern Département fédéral de l'intérieur Dipartimento federale dell'interno		Zahnarzt Médecin-dentiste Medico-dentista	1° giugno 2002"

(g) nell'allegato V, punto 5.3.3., della direttiva è aggiunto il testo seguente:

"Ortodonzia			
Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Data di riferimento
Svizzera	Diplom für Kieferorthopädie Diplôme fédéral d'orthodontiste Diploma di ortodontista	Eidgenössisches Departement des Innern und Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft (SSO) / Büro für zahnmedizinische Weiterbildung (BZW) Département fédéral de l'intérieur et Société suisse d'odonto-stomatologie (SSO) / Bureau pour la formation postgrade en médecine dentaire (BZW) Dipartimento federale dell'interno e Società Svizzera di Odontologia e Stomatologia (SSO) / Ufficio per la formazione post-laurea in odontoiatria (BZW)	1° giugno 2002

Chirurgia odontostomatologica			
Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Data di riferimento
Svizzera	Diplom für Oralchirurgie Diplôme fédéral de chirurgie orale Diploma di chirurgia orale	Eidgenössisches Departement des Innern und Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft (SSO) / Büro für zahnmedizinische Weiterbildung (BZW) Département fédéral de l'intérieur et Société suisse d'odonto-stomatologie (SSO) / Bureau pour la formation postgrade en médecine dentaire (BZW) Dipartimento federale dell'interno e Società Svizzera di Odontologia e Stomatologia (SSO) / Ufficio per la formazione post-laurea in odontoiatria (BZW)	30 aprile 2004"

(h) nell'allegato V, punto 5.4.2., della direttiva è aggiunto il testo seguente:

"Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Certificato che accompagna il titolo di formazione	Data di riferimento
Svizzera	Eidgenössisches Tierarztdiplom Diplôme fédéral de vétérinaire Diploma federale di veterinario	Eidgenössisches Departement des Innern Département fédéral de l'intérieur Dipartimento federale dell'interno		1° giugno 2002"

(i) nell'allegato V, punto 5.5.2., della direttiva è aggiunto il testo seguente:

"Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Titolo professionale	Data di riferimento
Svizzera	1. Diplomierte Hebamme Sage-femme diplômée Levatrice diplomata	Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen Écoles qui proposent des filières de formation reconnues par l'État Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato	Hebamme Sage-femme Levatrice	1° giugno 2002
	2. [Bachelor of Science [Name of the UAS] in Midwifery] "Bachelor of Science HES-SO de Sage-femme" (Bachelor of Science HES-SO in Midwifery) "Bachelor of Science BFH Hebamme" (Bachelor of Science BFH in Midwifery) "Bachelor of Science ZFH Hebamme" (Bachelor of Science ZHAW in Midwifery)	Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen Écoles qui proposent des filières de formation reconnues par l'État Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato	Hebamme Sage-femme Levatrice	1° giugno 2002"

(j) nell'allegato V, punto 5.6.2., della direttiva è aggiunto il testo seguente:

"Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Certificato che accompagna il titolo di formazione	Data di riferimento
Svizzera	Eidgenössisches Apothekerdiplom Diplôme fédéral de pharmacien Diploma federale di farmacista	Eidgenössisches Departement des Innern Département fédéral de l'intérieur Dipartimento federale dell'interno		1° giugno 2002"

(k) nell'allegato V, punto 5.7.1., della direttiva è aggiunto il testo seguente:

"Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Certificato che accompagna il titolo di formazione	Anno accademico di riferimento
Svizzera	Diploma di architettura (Arch. Dipl. USI)	Accademia di Architettura dell'Università della Svizzera Italiana		1996-1997
	Master of Arts BFH/HES-SO en architecture, Master of Arts BFH/HES-SO in Architecture	Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) together with Berner Fachhochschule (BFH)		2007-2008
	Master of Arts BFH/HES-SO in Architektur, Master of Arts BFH/HES-SO in Architecture	Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) together with Berner Fachhochschule (BFH)		2007-2008
	Master of Arts FHNW in Architektur	Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW		2007-2008

"Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Certificato che accompagna il titolo di formazione	Anno accademico di riferimento
	Master of Arts FHZ in Architektur	Fachhochschule Zentralschweiz (FHZ)		2007-2008
	Master of Arts ZFH in Architektur	Zürcher Fachhochschule (ZFH), Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW), Departement Architektur, Gestaltung und Bauingenieurwesen		2007-2008
	Master of Science MSc in Architecture, Architecte (arch. dipl. EPF)	École Polytechnique Fédérale de Lausanne		2007-2008
	Master of Science ETH in Architektur, MSc ETH Arch	Eidgenössische Technische Hochschule Zurich		2007-2008"

(l) nell'allegato VI della direttiva è aggiunto il testo seguente:

"Paese	Titolo di formazione	Anno accademico di riferimento
Svizzera	1. Diploma di Architetto	1996-1997
	2. Master of Arts/Science in Architecture - Diploma di Architetto	2000-2001
	3. Dipl. Arch. ETH, arch. dipl. EPF, arch. dipl. EPF	2004-2005
	4. Architecte diplômé EAUG	2004-2005
	5. Architekt REG A Architecte REG A Architetto REG A	2004-2005"

2. 31977 L 0249: Direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (GU L 78 del 26.3.1977, pag. 17),

modificata da:

- 1 1979 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU L 291 del 19.11.1979, pag. 91),
- 1 1985 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 23),
- Decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio dell'Unione europea, del 1° gennaio 1995, recante adattamento degli Atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea (GU L 1 dell'1.1.1995, pag. 1),
- 1 2003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),
- 32006 L 0100: Direttiva 2006/100/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 141),

- 32013 L 0025: Direttiva 2013/25/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate direttive in materia di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 368).

Ai fini del presente accordo, la direttiva 77/249/CEE è così modificata:

all'articolo 1, paragrafo 2, è aggiunto il testo seguente:

"Svizzera:

Advokat, Rechtsanwalt, Anwalt, Fürsprecher, Fürsprech

Avocat

Avvocato".

3. 31998 L 0005: Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio della professione di avvocato su base permanente in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica (GU L 77 del 14.3.1998, pag. 36), modificata da:
 - 1 2003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),

- 32006 L 0100: Direttiva 2006/100/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 141),
- 32013 L 0025: Direttiva 2013/25/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate direttive in materia di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 368).

Ai fini del presente accordo, la direttiva 98/5/CE è così modificata:

all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), è aggiunto il testo seguente:

"Svizzera:

Advokat, Rechtsanwalt, Anwalt, Fürsprecher, Fürsprech

Avocat

Avvocato".

4. 31974 L 0556: Direttiva 74/556/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività attinenti al commercio e alla distribuzione dei prodotti tossici e alle attività che comportano l'utilizzazione professionale di tali prodotti, comprese le attività di intermediari (GU L 307 del 18.11.1974, pag. 1).

5. 31974 L 0557: Direttiva 74/557/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi nel settore delle attività non salariate e delle attività di intermediari attinenti al commercio ed alla distribuzione dei prodotti tossici (GU L 307 del 18.11.1974, pag. 5), modificata da:
- Decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio dell'Unione europea, del 1° gennaio 1995, recante adattamento degli Atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea (GU L 1 dell'1.1.1995, pag. 1),
 - 1 2003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),
 - 32006 L 0101: Direttiva 2006/101/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua le direttive 73/239/CEE, 74/557/CEE e 2002/83/CE sulla libera prestazione dei servizi, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 238),
 - 32013 L 0025: Direttiva 2013/25/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate direttive in materia di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 368).

Ai fini del presente accordo, la direttiva 74/557/CEE è così modificata:

In Svizzera:

Tutti i prodotti e le sostanze tossiche di cui alla legge federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Raccolta sistematica del diritto federale (RS 813.1) e in particolare quelli di cui alle ordinanze relative (RS 813) e a quelle sulle sostanze tossiche per l'ambiente (RS 814.812.31, 814.812.32 e 814.812.33).

6. 31986 L 0653: Direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati Membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (GU L 382 del 31.12.1986, pag. 17).
7. 32015 R 0983: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/983 della Commissione, del 24 giugno 2015, sulla procedura di rilascio della tessera professionale europea e sull'applicazione del meccanismo di allerta ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 27).
8. 32018 L 0958: Direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni (GU L 173 del 9.7.2018, pag. 25).
9. 32019 R 0907: Regolamento delegato (UE) 2019/907 della Commissione, del 14 marzo 2019, che istituisce una prova di formazione comune per i maestri di sci ai sensi dell'articolo 49 ter della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 145 del 4.6.2019, pag. 7).

10. 32023 D 0423: Decisione di esecuzione (UE) 2023/423 della Commissione, del 24 febbraio 2023, relativa a un progetto pilota per attuare le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa relative alle professioni regolamentate di cui alle direttive 2005/36/CE e (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio mediante il sistema di informazione del mercato interno e per integrare in tale sistema la banca dati delle professioni regolamentate (GU L 61 del 27.2.2023, pag. 62).

11. 32012 R 1024: Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione ("regolamento IMI ") (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1), modificato da:
 - 32013 L 0055: Direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 132),
 - 32014 L 0060: Direttiva 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 (GU L 159 del 28.5.2014, pagg. 1), rettificata da GU L 147 del 12.6.2015, pag. 24,
 - 32014 L 0067: Direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 (GU L 159 del 28.5.2014, pag. 11),
 - 32016 R 1191: Regolamento (UE) 2016/1191 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2016 (GU L 200 del 26.7.2016, pag. 1),
 - 32016 R 1628: Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2016 (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 53), rettificato da GU L 231 del 6.9.2019, pag. 29,

- 32018 R 1724: Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 ottobre 2018 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1),
- 32020 L 1057: Direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 (GU L 249 del 31.7.2020, pag. 49),
- 32020 R 1055: Regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 (GU L 249 del 31.7.2020, pag. 17).

La Svizzera utilizza il sistema di informazione del mercato interno (IMI) come paese terzo per gli scambi di informazioni, compresi i dati personali, con i partecipanti all'IMI all'interno dell'Unione per attuare le procedure di cooperazione amministrativa, ove applicabile ai fini dell'Accordo.

Ai fini del presente Accordo, la Commissione continua a ritenere che la Svizzera fornisca un'adeguata protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1024/2012 finché la decisione 2000/518/CE¹ rimane in vigore.

la Svizzera utilizza l'IMI per attuare le procedure di cooperazione amministrativa definite negli articoli da 4 bis a 4 sexies, 8, 21 bis, 50, 56 e 56 bis della direttiva 2005/36/CE, modificata dalla direttiva 2013/55/UE, conformemente ai principi e alle modalità di scambio stabiliti in tali articoli.

¹ Decisione della Commissione del 26 luglio 2000 riguardante l'adeguatezza della protezione dei dati personali in Svizzera a norma della direttiva 95/46/CE, comprese le successive modifiche.

Ai fini dell'Accordo, le disposizioni del regolamento (UE) 1024/2012 si applicano con gli adattamenti seguenti:

- (a) per quanto riguarda la Svizzera, all'articolo 5, primo comma, il riferimento alla direttiva 95/46/CE si intende come riferimento alla legislazione nazionale pertinente;
- (b) l'articolo 8, paragrafo 1, lettera e), non si applica alla Svizzera;
- (c) per quanto riguarda la Svizzera, all'articolo 9, paragrafo 5, i termini "diritto dell'Unione" sono sostituiti da "diritto dell'Unione come integrato nel presente Accordo";
- (d) per quanto riguarda la Svizzera, all'articolo 10, paragrafo 1, i termini "conformemente alla legislazione nazionale o dell'Unione" sono sostituiti da "conformemente alla legislazione svizzera";
- (e) per quanto riguarda la Svizzera, all'articolo 16, paragrafi 1 e 2, i riferimenti alla direttiva 95/46/CE si intendono come riferimenti alla legislazione nazionale pertinente;
- (f) per quanto riguarda la Svizzera, all'articolo 17, paragrafo 4, il riferimento alla direttiva 95/46/CE si intende come riferimento alla legislazione nazionale pertinente;
- (g) per quanto riguarda la Svizzera, all'articolo 18, paragrafo 1, il riferimento alla direttiva 95/46/CE si intende come riferimento alla legislazione nazionale pertinente;
- (h) per quanto riguarda la Svizzera, all'articolo 20 il riferimento alla direttiva 95/46/CE si intende come riferimento alla legislazione nazionale pertinente;

- (i) all'articolo 21:
 - (i) al paragrafo 1 il riferimento alla direttiva 95/46/CE, per quanto riguarda la Svizzera, si intende come riferimento alla legislazione nazionale pertinente;
 - (ii) il paragrafo 3 non si applica;
 - (j) l'articolo 25 non si applica;
 - (k) l'articolo 26, paragrafo 1, deve essere inteso ai sensi dell'articolo 13 del Protocollo istituzionale del presente Accordo."
-

PROTOCOLLO
SULLE RESIDENZE SECONDARIE IN DANIMARCA

Le parti contraenti convengono che il protocollo n. 32 sull'acquisto di beni immobili in Danimarca, accluso al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, si applica anche all'Accordo relativamente all'acquisto in Danimarca di residenze secondarie da parte di cittadini svizzeri.

PROTOCOLLO
SULL'ACQUISTO DI BENI IMMOBILI A MALTA

L'acquisto di beni immobili nelle isole maltesi è disciplinato dalla legge sulla proprietà immobiliare (acquisto da parte di non residenti) (Cap. 246 della legislazione di Malta).

Tale legge stabilisce quanto segue:

- (a) Un cittadino svizzero può acquistare un bene immobile a Malta:
 - (1) senza restrizioni, se il bene immobile è utilizzato a titolo di residenza primaria o se il richiedente ha soggiornato a Malta per un periodo superiore a cinque anni o se il bene immobile è utilizzato per scopi commerciali;
 - (2) previo permesso di acquisto (Acquisition of Immovable Property Permit, AIP Permit), se il bene immobile è utilizzato a titolo di residenza secondaria e il richiedente non ha soggiornato a Malta per un periodo di cinque anni; tale permesso è soggetto alle condizioni stabilite dalla legge sulla proprietà immobiliare (acquisto da parte di non residenti), tra cui un prezzo minimo di 174 274 euro per un appartamento e di 300 619 euro per una casa (i prezzi minimi sono adeguati annualmente in base all'indice dei prezzi dei beni immobili riportato nel relativo avviso [Immovable Property Price Index Notice, legislazione sussidiaria 246.08 della legislazione di Malta]). Tali acquisti non richiedono che l'interessato abbia diritto di soggiorno a Malta.
- (b) I cittadini svizzeri possono anche stabilire la loro residenza primaria a Malta in ogni momento conformemente alla legislazione nazionale applicabile. Il fatto di lasciare Malta non comporta alcun obbligo di cessione dei beni immobili acquistati a titolo di residenza primaria.

- (c) I cittadini svizzeri che acquistano beni immobili in speciali aree indicate dalla legge (generalmente aree che sono parte di progetti di rigenerazione urbana) non necessitano di un permesso per tali acquisti, né sono soggetti a limitazioni per quanto riguarda il numero, l'uso o il valore di detti beni.

PROTOCOLLO
SUI TITOLI DI SOGGIORNO DI LUNGA DURATA

L'UNIONE EUROPEA, di seguito denominata "Unione",

e

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, di seguito denominata "Svizzera",

hanno convenuto quanto segue:

1. Il rilascio di titoli di soggiorno di lunga durata è disciplinato rispettivamente dalla legislazione dell'Unione conformemente ai trattati e dalla legislazione della Svizzera e non rientra nel campo di applicazione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (di seguito denominato "Accordo"). Pertanto il protocollo istituzionale dell'Accordo non si applica al presente protocollo.
2. Quando rilasciano titoli di soggiorno di lunga durata in virtù delle rispettive legislazioni di cui al paragrafo 1, la Svizzera e gli Stati membri dell'Unione applicano le pertinenti norme in modo non discriminatorio, in particolare per quanto riguarda la durata minima di soggiorno richiesta pari a cinque anni.
3. Le norme applicabili della Svizzera e dell'Unione devono rimanere equiparabili per quanto riguarda altre condizioni e altri requisiti, fermo restando che tali condizioni e requisiti sono di competenza rispettivamente della Svizzera e dell'Unione conformemente ai trattati.

4. Quanto precede non pregiudica
 - (a) le norme sul soggiorno permanente stabilite nella direttiva 2004/38/CE¹, nonché
 - (b) le disposizioni riguardanti cittadini di Stati terzi contenute negli accordi bilaterali già conclusi tra la Svizzera e uno Stato membro dell'Unione che sono più favorevoli rispetto alle norme applicabili delle rispettive parti contraenti.

5. Fatto salvo il paragrafo 1, l'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 5, del protocollo istituzionale dell'Accordo si applica, *mutatis mutandis*, alle controversie risultanti dai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. In questi casi, anche l'articolo 11 del Protocollo istituzionale dell'Accordo si applica *mutatis mutandis*, fermo restando che è possibile adottare misure compensative proporzionate solo nel quadro dell'Accordo.

L'appendice al Protocollo istituzionale dell'Accordo relativa al tribunale arbitrale si applica, *mutatis mutandis*, ad eccezione dell'articolo I.4, paragrafo 4, dell'articolo III.4, paragrafo 3, seconda frase, all'articolo III.5, paragrafo 2, terzo periodo, all'articolo III.9 e all'articolo III.10, paragrafo 5.

¹ Direttiva 2004/38/CE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77), applicabile conformemente all'allegato I dell'Accordo.

PROTOCOLLO ISTITUZIONALE
DELL'ACCORDO
TRA LA COMUNITÀ EUROPEA ED I SUOI STATI MEMBRI,
DA UNA PARTE,
E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, DALL'ALTRA,
SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE

L'UNIONE EUROPEA, di seguito denominata "Unione",

e

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, di seguito denominata "Svizzera",

VISTO l'accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra sulla libera circolazione delle persone, fatto a Bruxelles il 21 giugno 1999 ed entrato in vigore il 1° giugno 2002 (di seguito denominato "Accordo"),

VISTO il protocollo all'accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Cipro, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Malta, Repubblica di Polonia, Repubblica di Slovenia e Repubblica Slovacca, successivamente alla loro adesione all'Unione europea, fatto a Bruxelles il 26 ottobre 2004 ed entrato in vigore il 1° aprile 2006,

VISTO il protocollo all'accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, successivamente alla loro adesione all'Unione europea, fatto a Bruxelles il 27 maggio 2008 ed entrato in vigore il 1° giugno 2009,

VISTO il protocollo all'accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, riguardante la partecipazione, in qualità di parte contraente, della Repubblica di Croazia, a seguito della sua adesione all'Unione europea, fatto a Bruxelles il 4 marzo 2016 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2017,

CONSIDERANDO che gli accordi conclusi dall'Unione sono vincolanti per le sue istituzioni e i suoi Stati membri; il presente protocollo si applica pertanto alle Parti contraenti di cui all'Accordo,

CONSIDERANDO che l'Unione e la Svizzera sono legate da numerosi accordi bilaterali che includono vari ambiti e prevedono diritti e obblighi specifici e analoghi, per certi aspetti, a quelli previsti all'interno dell'Unione,

RICORDANDO che l'obiettivo di questi accordi bilaterali è aumentare la competitività dell'Europa e rafforzare i legami economici tra le Parti contraenti, sulla base dell'uguaglianza, della reciprocità e di un equilibrio generale di vantaggi, diritti e obblighi delle stesse,

RISOLUTE a rafforzare e ad approfondire la partecipazione della Svizzera al mercato interno dell'Unione sulla base delle stesse regole che si applicano al mercato interno, preservando al tempo stesso la propria indipendenza e quella delle loro istituzioni e, per quanto riguarda la Svizzera, il rispetto dei principi derivanti dalla democrazia diretta, dal federalismo e dalla natura settoriale della sua partecipazione al mercato interno,

RIBADENDO che la competenza del Tribunale federale svizzero e di tutti gli altri organi giurisdizionali svizzeri nonché degli organi giurisdizionali degli Stati membri e della Corte di giustizia dell'Unione europea ad interpretare l'Accordo nelle cause individuali è salvaguardata,

CONSAPEVOLI di assicurare l'uniformità nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa, sia attuali che futuri,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

CAPITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Obiettivi

1. L'obiettivo del presente Protocollo è garantire alle Parti contraenti, agli operatori economici e ai singoli una maggiore certezza del diritto, pari trattamento e condizioni omogenee nel settore relativo al mercato interno che rientra nel campo di applicazione dell'Accordo.

2. A tale scopo, il presente Protocollo fornisce nuove soluzioni istituzionali che facilitano un rafforzamento continuo ed equilibrato delle relazioni economiche tra le Parti contraenti. Tenendo conto dei principi del diritto internazionale, il presente Protocollo definisce in particolare soluzioni istituzionali per l'Accordo che sono comuni agli accordi bilaterali conclusi o da concludere nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa, senza che ciò modifichi il campo di applicazione o gli obiettivi dell'Accordo, segnatamente:

- (a) la procedura di allineamento dell'Accordo agli atti giuridici dell'Unione pertinenti per l'Accordo;
- (b) l'interpretazione e l'applicazione uniformi dell'Accordo e degli atti giuridici dell'Unione ai quali si fa riferimento nell'Accordo;
- (c) la vigilanza e l'applicazione dell'Accordo; e
- (d) la composizione delle controversie nel quadro dell'Accordo.

ARTICOLO 2

Relazione con l'Accordo

- 1. Il presente Protocollo, il suo allegato e la sua appendice sono parte integrante dell'Accordo.
- 2. Le disposizioni dell'Accordo abrogate dal presente Protocollo sono elencate di seguito:
 - (a) articolo 16;

(b) articolo 17;

(c) articolo 19.

3. I riferimenti alla "Comunità europea" o alla "Comunità" nell'Accordo si intendono fatti all'Unione.

ARTICOLO 3

Accordi bilaterali nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa

1. Gli accordi bilaterali vigenti e futuri tra l'Unione e la Svizzera nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa sono considerati un insieme coerente che garantisce un equilibrio di diritti e obblighi tra l'Unione e la Svizzera.

2. L'Accordo costituisce un accordo bilaterale in un settore relativo al mercato interno a cui la Svizzera partecipa.

CAPITOLO 2

ALLINEAMENTO DELL'ACCORDO AGLI ATTI GIURIDICI DELL'UNIONE

ARTICOLO 4

Partecipazione all'elaborazione di atti giuridici dell'Unione ("diritto di partecipazione")

1. Quando elabora una proposta di atto giuridico dell'Unione conformemente al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito "TFUE") nel settore oggetto dell'Accordo, la Commissione europea (di seguito "Commissione") ne informa la Svizzera e consulta in maniera informale gli esperti della Svizzera così come chiede il parere degli esperti degli Stati membri dell'Unione per l'elaborazione delle proprie proposte.

Su richiesta di una delle Parti contraenti, all'interno del Comitato misto si svolge uno scambio preliminare di opinioni.

Le Parti contraenti si consultano di nuovo, su richiesta di una di esse, all'interno del Comitato misto, nei momenti importanti della fase che precede l'adozione dell'atto giuridico da parte dell'Unione, in un processo continuo di informazione e consultazione.

2. Quando prepara, conformemente al TFUE, atti delegati concernenti atti di base del diritto dell'Unione nel settore oggetto dell'Accordo, la Commissione assicura che la Svizzera abbia la più ampia partecipazione possibile all'elaborazione dei progetti e consulta gli esperti della Svizzera così come consulta gli esperti degli Stati membri dell'Unione.

3. Quando prepara, conformemente al TFUE, atti esecutivi concernenti atti di base del diritto dell'Unione nel settore oggetto dell'Accordo, la Commissione assicura che la Svizzera abbia la più ampia partecipazione possibile all'elaborazione dei progetti che dovranno, in una fase successiva, essere sottoposti ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze esecutive e consulta gli esperti della Svizzera così come consulta gli esperti degli Stati membri dell'Unione.

4. Esperti della Svizzera sono coinvolti nei lavori dei comitati che non sono oggetto dei paragrafi 2 e 3 se ciò è richiesto per assicurare il buon funzionamento dell'Accordo. Un elenco di questi comitati e, ove opportuno, di altri comitati che presentino caratteristiche analoghe, è redatto e aggiornato dal Comitato misto.

5. Il presente articolo non si applica agli atti giuridici dell'Unione o alle loro disposizioni che rientrano nel campo di applicazione di un'eccezione di cui all'articolo 5, paragrafo 7.

ARTICOLO 5

Integrazione degli atti giuridici dell'Unione

1. Al fine di garantire la certezza del diritto e l'omogeneità della legislazione nel settore relativo al mercato interno a cui la Svizzera partecipa in virtù dell'Accordo, la Svizzera e l'Unione si assicurano che gli atti giuridici dell'Unione adottati nel settore oggetto dell'Accordo siano integrati nell'Accordo nel più breve tempo possibile dalla loro adozione.

2. Gli atti giuridici dell'Unione integrati nell'Accordo conformemente al paragrafo 4 sono, in virtù della loro integrazione nell'Accordo, parte dell'ordinamento giuridico della Svizzera, fatti salvi, se del caso, gli adeguamenti decisi dal Comitato misto.
3. Quando adotta un atto giuridico nel settore oggetto dell'Accordo, l'Unione ne informa la Svizzera attraverso il Comitato misto nel più breve tempo possibile. Su richiesta di una delle Parti contraenti, il Comitato misto procede a uno scambio di opinioni sull'argomento.
4. Il Comitato misto agisce conformemente al paragrafo 1 e adotta nel più breve tempo possibile una decisione per modificare gli allegati I-III dell'Accordo, compresi i necessari adeguamenti.
5. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, se necessario per garantire la coerenza dell'Accordo con l'allegato modificato ai sensi del paragrafo 4, il Comitato misto può sottoporre la revisione dell'Accordo alle Parti contraenti per approvazione secondo le loro procedure interne.
6. I riferimenti nell'Accordo ad atti giuridici dell'Unione non più in vigore si intendono fatti all'atto giuridico abrogativo dell'Unione come integrato nell'allegato dell'Accordo a decorrere dall'entrata in vigore della decisione del Comitato misto sulla corrispondente modifica dell'allegato dell'Accordo ai sensi del paragrafo 4, salvo diversa disposizione in tale decisione.
7. L'obbligo di cui al paragrafo 1 non si applica agli atti giuridici dell'Unione o alle loro disposizioni che rientrano nel campo di applicazione di una delle eccezioni elencate di seguito:
 - articolo 5g [Periodo di notifica preliminare e controlli];

- articolo 5h [Garanzie finanziarie e sanzioni];
- articolo 5i [Prova dell'attività lavorativa indipendente];
- articolo 5j [Non-regressione];
- articolo 7b [Studenti];
- articolo 7e [Diritto di soggiorno permanente];
- articolo 7f [Acquisto di immobili];
- articolo 7g [Carte d'identità];
- articolo 7h [Allontanamento];
- allegato II Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, parte II. Adeguamenti settoriali, punto 1, lettere a-f.

8. Fatto salvo l'articolo 6, le decisioni del Comitato misto ai sensi del paragrafo 4 entrano in vigore immediatamente, ma in nessun caso prima della data in cui il corrispondente atto giuridico dell'Unione diviene applicabile nell'Unione.

9. Le Parti contraenti cooperano in buona fede durante l'intera procedura definita al presente articolo al fine di facilitare l'iter decisionale.

10. L'Unione e la Svizzera tengono presente il principio della "parità di retribuzione per lo stesso lavoro nello stesso luogo" e il sistema di esecuzione duale della Svizzera.

ARTICOLO 6

Adempimento degli obblighi costituzionali da parte della Svizzera

1. Al momento dello scambio di opinioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, la Svizzera comunica all'Unione se una decisione di cui all'articolo 5, paragrafo 4, richiede da parte della Svizzera l'adempimento di obblighi costituzionali per diventare vincolante.
2. Nel caso in cui la decisione di cui all'articolo 5, paragrafo 4, richieda l'adempimento da parte della Svizzera di obblighi costituzionali per diventare vincolante, la Svizzera dispone di un termine massimo di due anni a decorrere dalla data della comunicazione di cui al paragrafo 1, salvo qualora sia avviata una procedura referendaria, nel qual caso la scadenza è prorogata di un anno.
3. Nell'attesa della notifica da parte della Svizzera in merito all'adempimento dei suoi obblighi costituzionali, le Parti contraenti applicano la decisione di cui all'articolo 5, paragrafo 4, a titolo provvisorio, salvo nel caso in cui la Svizzera informi l'Unione che l'applicazione provvisoria della decisione non è possibile e per quali ragioni.

In nessun caso l'applicazione provvisoria può avvenire prima della data in cui il corrispondente atto giuridico dell'Unione diviene applicabile nell'Unione.

4. La Svizzera notifica immediatamente all'Unione attraverso il Comitato misto l'adempimento degli obblighi costituzionali di cui al paragrafo 1.

5. La decisione entra in vigore il giorno in cui è ricevuta la notifica di cui al paragrafo 4, ma in nessun caso prima della data in cui il corrispondente atto giuridico dell'Unione diviene applicabile nell'Unione.

CAPITOLO 3

INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DELL'ACCORDO

ARTICOLO 7

Principio dell'interpretazione uniforme

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi stabiliti all'articolo 1 e conformemente ai principi del diritto internazionale pubblico, gli accordi bilaterali nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa e gli atti giuridici dell'Unione ai quali si fa riferimento in tali accordi sono interpretati e applicati in maniera uniforme nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa.

2. Gli atti giuridici dell'Unione a cui si fa riferimento nell'Accordo e, nella misura in cui la loro applicazione implichi nozioni di diritto dell'Unione, le disposizioni dell'Accordo sono interpretati e applicati conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea anteriore o posteriore alla firma dell'Accordo.

ARTICOLO 8

Principio dell'applicazione effettiva e armoniosa

1. La Commissione e le autorità svizzere competenti cooperano e si assistono reciprocamente al fine di garantire la vigilanza sull'applicazione dell'Accordo. Possono scambiarsi informazioni in merito alle attività di vigilanza sull'applicazione dell'Accordo. Possono scambiarsi opinioni e discutere di questioni di reciproco interesse.
2. Ciascuna Parte contraente prende le misure appropriate ad assicurare un'applicazione effettiva e armoniosa dell'Accordo sul proprio territorio.
3. La vigilanza sull'applicazione dell'Accordo è esercitata congiuntamente dalle Parti contraenti all'interno del Comitato misto.

Se la Commissione o le autorità svizzere competenti vengono a conoscenza di un caso di applicazione non corretta, la questione può essere deferita al Comitato misto allo scopo di trovare una soluzione accettabile.

4. La Commissione e le autorità svizzere competenti vigilano sull'applicazione dell'Accordo da parte dell'altra Parte contraente. Si applica la procedura di cui all'articolo 10.

Nella misura in cui, per assicurare l'applicazione effettiva e armoniosa dell'Accordo, siano necessarie determinate competenze di vigilanza delle istituzioni dell'Unione nei confronti di una Parte contraente, quali poteri di indagine e di decisione, l'Accordo deve specificamente prevederli.

ARTICOLO 9

Principio dell'esclusività

Le Parti contraenti si impegnano a non sottoporre a un sistema di composizione delle controversie diverso da quelli previsti dal presente Protocollo una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo e degli atti giuridici dell'Unione ai quali si fa riferimento nell'Accordo oppure, ove applicabile, relativa alla conformità all'Accordo di una decisione adottata dalla Commissione sulla base dello stesso.

ARTICOLO 10

Procedura in caso di difficoltà di interpretazione o di applicazione

1. In caso di difficoltà di interpretazione o di applicazione dell'Accordo oppure di un atto giuridico dell'Unione a cui si fa riferimento nell'Accordo, le Parti contraenti si consultano all'interno del Comitato misto per trovare una soluzione concordata. A tale scopo, al Comitato misto sono forniti tutti gli elementi informativi utili per permettergli di eseguire un esame approfondito della situazione. Il Comitato misto esamina tutte le possibilità che permettono di mantenere il buon funzionamento dell'Accordo.
2. Se il Comitato misto non riesce a trovare una soluzione alla difficoltà di cui al paragrafo 1 entro tre mesi dalla data alla quale la difficoltà gli è stata sottoposta, una delle Parti contraenti può chiedere che un tribunale arbitrale decida la controversia conformemente alla procedura definita nell'appendice.

3. Se la controversia solleva una questione concernente l'interpretazione o l'applicazione di una disposizione secondo l'articolo 7, paragrafo 2, e se l'interpretazione della disposizione è pertinente per la composizione della controversia e necessaria per permettergli di deliberare, il tribunale arbitrale sottopone tale questione alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Se la controversia solleva una questione concernente l'interpretazione o l'applicazione di una disposizione che rientra nel campo di applicazione di una delle eccezioni all'obbligo di allineamento dinamico di cui all'articolo 5, paragrafo 7, e non implica l'interpretazione o l'applicazione di nozioni di diritto dell'Unione, il tribunale arbitrale decide la controversia senza rivolgersi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

4. Nei casi in cui il tribunale arbitrale sottopone alla Corte di giustizia dell'Unione europea una questione ai sensi del paragrafo 3:

- (a) la decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea è vincolante per il tribunale arbitrale;
e
- (b) la Svizzera gode degli stessi diritti degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione ed è soggetta, *mutatis mutandis*, alle stesse procedure davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

5. Ciascuna Parte contraente prende tutte le misure necessarie per conformarsi in buona fede alla decisione del tribunale arbitrale.

La Parte contraente che, secondo il tribunale arbitrale, non ha rispettato l'Accordo comunica all'altra Parte contraente tramite il Comitato misto le misure prese per conformarsi alla decisione del tribunale arbitrale.

6. Le garanzie previste dalla dichiarazione comune sul rifiuto dell'assistenza sociale e sulla cessazione del soggiorno prima di acquisire il diritto di soggiorno permanente e dalla dichiarazione comune sulla notifica delle assunzioni, allegata all'Accordo, sono prese in considerazione in buona fede nell'ambito della composizione delle controversie sottoposte al comitato misto.

Il primo comma si applica finché e nella misura in cui le garanzie rimangono compatibili con i pertinenti atti giuridici dell'Unione integrati nell'Accordo. Le garanzie non incidono sull'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, del presente Protocollo.

ARTICOLO 11

Misure di compensazione

1. Se la Parte contraente che, secondo il tribunale arbitrale, non ha rispettato l'Accordo non comunica all'altra Parte contraente, entro un termine ragionevole fissato conformemente all'articolo IV.2, paragrafo 6, dell'appendice, le misure prese per conformarsi alla decisione del tribunale arbitrale, o se l'altra Parte contraente ritiene che le misure comunicate non siano conformi alla decisione del tribunale arbitrale, quest'ultima Parte contraente può prendere misure di compensazione proporzionate nel quadro dell'Accordo o di un altro accordo bilaterale nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa (di seguito "misure di compensazione") al fine di ovviare a un'eventuale situazione di squilibrio. La Parte contraente comunica le misure di compensazione, che devono essere specificate nella notifica, alla Parte contraente riconosciuta inadempiente dal tribunale arbitrale. Tali misure di compensazione hanno effetto dopo tre mesi dalla data della notifica.

2. Se, entro un mese dalla data di notifica delle misure di compensazione previste, il Comitato misto non ha deciso se sospendere, modificare o annullare tali misure, ciascuna Parte contraente può sottoporre ad arbitrato la questione della proporzionalità di tali misure di compensazione conformemente all'appendice.
3. Il tribunale arbitrale decide entro i termini stabiliti all'articolo III.8, paragrafo 4, dell'appendice.
4. Le misure di compensazione non hanno effetto retroattivo. In particolare, lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi già acquisiti dai singoli e dagli operatori economici prima della presa di effetto delle misure di compensazione.

ARTICOLO 12

Cooperazione tra giurisdizioni

1. Per favorire un'interpretazione omogenea, il Tribunale federale svizzero e la Corte di giustizia dell'Unione europea concordano su un dialogo e sulle sue modalità.
2. La Svizzera ha il diritto di depositare memorie od osservazioni scritte dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea se un organo giurisdizionale di uno Stato membro dell'Unione sottopone alla Corte di giustizia dell'Unione europea per una pronuncia in via pregiudiziale una questione relativa all'interpretazione dell'Accordo o di una disposizione di un atto giuridico dell'Unione a cui esso si riferisce.

CAPITOLO 4

ALTRE DISPOSIZIONI

ARTICOLO 13

Contributo finanziario

1. La Svizzera partecipa al finanziamento delle attività delle agenzie, dei sistemi di informazione e delle altre attività dell'Unione elencate all'articolo 1 dell'allegato alle quali ha accesso, conformemente al presente articolo e all'allegato.

Il Comitato misto può adottare una decisione per modificare l'allegato.

2. L'Unione può, in qualsiasi momento, sospendere la partecipazione della Svizzera alle attività di cui al paragrafo 1 del presente articolo se la Svizzera non rispetta uno dei termini di pagamento definiti nell'articolo 2 dell'allegato.

Se la Svizzera non rispetta un termine di pagamento, l'Unione le invia una lettera formale di sollecito. Se l'importo dovuto non è pagato per intero entro 30 giorni dalla data di ricezione della lettera formale di sollecito, l'Unione può sospendere la partecipazione della Svizzera all'attività pertinente.

3. Il contributo finanziario è composto dalla somma di:

(a) un contributo operativo; e

(b) una quota di partecipazione.

4. Il contributo finanziario assume la forma di un contributo finanziario annuale, da versare alle date indicate nelle richieste di fondi trasmesse dalla Commissione.

5. Il contributo operativo si fonda su una chiave di contribuzione definita come il rapporto tra il prodotto interno lordo (PIL) della Svizzera a prezzi di mercato e il PIL dell'Unione a prezzi di mercato.

A tal fine, gli importi del PIL a prezzi di mercato delle Parti contraenti sono gli importi più aggiornati disponibili al 1° gennaio dell'anno in cui è effettuato il pagamento annuale, come forniti dall'Ufficio statistico dell'Unione europea (EUROSTAT), tenendo debitamente conto dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sulla cooperazione nel settore statistico, fatto a Lussemburgo il 26 ottobre 2004. Se tale accordo cessa di applicarsi, il PIL della Svizzera è quello stabilito in base ai dati forniti dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.

6. Il contributo operativo per ogni agenzia dell'Unione è calcolato applicando la chiave di contribuzione al bilancio annuale votato, iscritto nelle linee di sovvenzione pertinenti del bilancio dell'Unione per l'esercizio in questione, tenendo conto, per ogni agenzia, di tutti i contributi operativi adeguati secondo quanto specificato nell'articolo 1 dell'allegato.

Il contributo operativo per i sistemi di informazione e altre attività è calcolato applicando la chiave di contribuzione al bilancio dell'anno in questione, come specificato nei documenti di esecuzione del bilancio, ad esempio i programmi di lavoro o i contratti.

Tutti gli importi di riferimento si basano su stanziamenti d'impegno.

7. La quota di partecipazione annuale ammonta al 4 % del contributo operativo annuo calcolato conformemente ai paragrafi 5 e 6.
8. La Commissione fornisce alla Svizzera informazioni adeguate relative al calcolo del suo contributo finanziario. Tali informazioni sono fornite tenendo debitamente conto delle norme dell'Unione in materia di riservatezza e protezione dei dati.
9. Tutti i contributi finanziari della Svizzera e tutti i pagamenti dell'Unione, come pure il calcolo degli importi dovuti o da percepire, sono effettuati in euro.
10. Se l'entrata in vigore del presente Protocollo non coincide con l'inizio di un anno civile, il contributo operativo della Svizzera per l'anno in questione è soggetto a un adeguamento, secondo il metodo e i termini di pagamento definiti nell'articolo 5 dell'allegato.
11. Le disposizioni dettagliate di applicazione del presente articolo sono riportate nell'allegato.
12. Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo e, in seguito, ogni tre anni, il Comitato misto riesamina le condizioni di partecipazione della Svizzera definite all'articolo 1 dell'allegato e, ove opportuno, le adegua.

ARTICOLO 14

Riferimenti ai territori

Ogniqualevolta gli atti giuridici dell'Unione integrati nell'Accordo contengono riferimenti al territorio dell'Unione europea, dell'Unione, del "mercato comune" o del "mercato interno", tali riferimenti si intendono, ai fini dell'Accordo, come riferimenti ai territori di cui all'articolo 24 dell'Accordo.

ARTICOLO 15

Riferimenti ai cittadini degli Stati membri dell'Unione

Ogniqualevolta gli atti giuridici dell'Unione integrati nell'Accordo contengono riferimenti a cittadini degli Stati membri dell'Unione, tali riferimenti si intendono, ai fini dell'Accordo, come riferimenti a cittadini degli Stati membri dell'Unione e della Svizzera.

ARTICOLO 16

Entrata in vigore e attuazione degli atti giuridici dell'Unione

Le disposizioni degli atti giuridici dell'Unione integrati nell'Accordo relative all'entrata in vigore o all'attuazione dei medesimi non sono pertinenti ai fini dell'Accordo.

I termini e le date applicabili alla Svizzera per l'entrata in vigore e l'attuazione delle decisioni integranti gli atti giuridici dell'Unione nell'Accordo derivano dall'articolo 5, paragrafo 8, e dall'articolo 6, paragrafo 5, del presente Protocollo, nonché dalle disposizioni relative ai regimi transitori.

ARTICOLO 17

Destinatari degli atti giuridici dell'Unione

Le disposizioni degli atti giuridici dell'Unione integrati nell'Accordo che indicano come destinatari gli Stati membri dell'Unione non sono pertinenti ai fini dell'Accordo.

CAPITOLO 5

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 18

Attuazione

1. Le Parti contraenti adottano tutte le misure, di carattere generale o particolare, idonee a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dal presente Accordo e si astengono dall'adottare misure che possano recare pregiudizio al raggiungimento dei suoi obiettivi.

2. Le Parti contraenti adottano tutte le misure necessarie per garantire il raggiungimento del risultato previsto dagli atti giuridici dell'Unione ai quali si fa riferimento nell'Accordo e si astengono dall'adottare misure che possano recare pregiudizio al raggiungimento dei loro obiettivi.

ARTICOLO 19

Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo è ratificato o approvato dall'Unione e dalla Svizzera conformemente alle loro rispettive procedure. L'Unione e la Svizzera si notificano reciprocamente il completamento delle procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente Protocollo.
2. Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'ultima notifica relativa ai seguenti strumenti:
 - (a) Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati Membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone;
 - (b) Protocollo istituzionale dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo;
 - (c) Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo;

- (d) Protocollo sugli aiuti di Stato dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo;
- (e) Protocollo istituzionale dell'Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;
- (f) Protocollo di modifica dell'Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;
- (g) Protocollo sugli aiuti di Stato dell'Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;
- (h) Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli;
- (i) Protocollo istituzionale dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità;
- (j) Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità;
- (k) Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sul contributo finanziario regolare della Svizzera per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea;

- (l) Accordo tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla partecipazione della Confederazione Svizzera ai programmi dell'Unione;
- (m) Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sulle modalità e le condizioni di partecipazione della Confederazione Svizzera all'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale.

ARTICOLO 20

Modifiche e denuncia

1. Il presente Protocollo può essere modificato in qualsiasi momento di comune accordo tra l'Unione e la Svizzera.
2. In caso di denuncia dell'Accordo conformemente all'articolo 25, paragrafo 3, dello stesso, il presente Protocollo cessa di essere in vigore alla data di cui all'articolo 25, paragrafo 4, dell'Accordo.
3. Nel caso in cui l'Accordo cessi di essere in vigore, i diritti e gli obblighi che i singoli e gli operatori economici hanno già acquisito in virtù di esso prima della data di cessazione dell'Accordo sono mantenuti. L'Unione e la Svizzera stabiliscono di comune accordo le azioni da intraprendere in relazione ai diritti in corso di acquisizione.

Fatto a [...], il [...], in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

(Blocco firma per esecuzione, in tutte le 24 lingue dell'UE: "Per l'Unione europea" e "Per la Confederazione Svizzera")

ALLEGATO SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 13 DEL PROTOCOLLO

ARTICOLO 1

Elenco delle attività delle agenzie, dei sistemi di informazione e delle altre attività dell'Unione per le quali la Svizzera versa un contributo finanziario

La Svizzera versa un contributo finanziario a:

(a) agenzie:

nessuna;

(b) sistemi di informazione:

rete europea di servizi per l'impiego (EURES) come stabilita dal regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2016, relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013 (GU L 107 del 22.4.2016, pag. 1), come applicabile secondo l'Allegato I dell'Accordo;

scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale (EESSI) come stabilito dal regolamento (CE) n. 883/2004 (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1), modificato da GU L 200 del 7.6.2004, pag. 1 e GU L 204 del 4.8.2007, pag. 30, e dal regolamento (CE) n. 987/2009 (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1), come applicabile secondo l'Allegato II dell'Accordo;

sistema di informazione del mercato interno (IMI) come stabilito dal regolamento (UE) 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1), come applicabile secondo gli Allegati I e III dell'Accordo.

(c) altre attività:

nessuna.

ARTICOLO 2

Termini di pagamento

1. I pagamenti dovuti ai sensi dell'articolo 13 del Protocollo sono effettuati conformemente al presente articolo.
2. Al momento della trasmissione della richiesta di fondi per l'esercizio finanziario, la Commissione comunica alla Svizzera le seguenti informazioni:

(a) l'importo del contributo operativo; e

(b) l'importo della quota di partecipazione.

3. La Commissione comunica alla Svizzera, quanto prima e comunque non oltre il 16 aprile di ogni esercizio finanziario, le seguenti informazioni riguardanti la partecipazione di quest'ultima:

(a) gli importi degli stanziamenti d'impegno nel bilancio annuale dell'Unione votato, iscritti nelle linee di sovvenzione pertinenti del bilancio dell'Unione per l'esercizio in questione per ogni agenzia dell'Unione, tenendo conto, per ciascuna di esse, di tutti i contributi operativi adeguati secondo quanto specificato nell'articolo 1, e gli importi degli stanziamenti d'impegno relativi al bilancio dell'Unione votato per l'esercizio in questione per il bilancio pertinente dei sistemi di informazione e di altre attività, che coprono la partecipazione della Svizzera conformemente all'articolo 1;

(b) l'importo della quota di partecipazione di cui all'articolo 13, paragrafo 7, del Protocollo; e

(c) per le agenzie, nell'anno N+1, gli importi degli impegni di bilancio assunti sugli stanziamenti d'impegno autorizzati nell'anno N sulle linee di sovvenzione pertinenti del bilancio dell'Unione in relazione al bilancio annuale dell'Unione, iscritti nelle linee di sovvenzione pertinenti del bilancio dell'Unione dell'anno N.

4. Sulla base del suo progetto di bilancio, la Commissione fornisce quanto prima, e al più tardi il 1° settembre dell'esercizio finanziario, una stima delle informazioni di cui al paragrafo 3, lettere a e b.

5. Al più tardi il 16 aprile e, se applicabile alle agenzie, ai sistemi di informazione o ad altre attività pertinenti, al più presto il 22 ottobre e al più tardi il 31 ottobre di ogni esercizio finanziario, la Commissione presenta alla Svizzera una richiesta di fondi corrispondente al contributo di quest'ultima conformemente all'Accordo per ogni agenzia, sistema di informazione o altra attività a cui partecipa la Svizzera.

6. La richiesta o le richieste di fondi di cui al paragrafo 5 sono strutturate in rate come segue:

(a) la prima rata di ciascun anno in relazione alla richiesta di fondi da presentare entro il 16 aprile corrisponde a un importo che può arrivare fino all'equivalente della stima del contributo finanziario annuo previsto per l'agenzia, il sistema di informazione o l'altra attività in questione di cui al paragrafo 4.

La Svizzera versa l'importo indicato nella richiesta di fondi al più tardi 60 giorni dopo la presentazione di quest'ultima;

(b) ove applicabile, la seconda rata dell'anno in relazione alla richiesta di fondi da presentare al più presto il 22 ottobre e al più tardi il 31 ottobre corrisponde alla differenza tra l'importo di cui al paragrafo 4 e l'importo di cui al paragrafo 5, se quest'ultimo è superiore.

La Svizzera versa l'importo indicato nella richiesta di fondi al più tardi il 21 dicembre.

Nel quadro di ogni richiesta di fondi, la Svizzera può effettuare pagamenti distinti per ogni agenzia, sistema di informazione o altra attività.

7. Nel primo anno di attuazione del Protocollo, la Commissione presenta un'unica richiesta di fondi, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Protocollo.

La Svizzera versa l'importo indicato nella richiesta di fondi al più tardi 60 giorni dopo la presentazione di quest'ultima.

8. Qualsiasi ritardo nel pagamento del contributo finanziario comporta il pagamento, da parte della Svizzera, di interessi di mora sull'importo arretrato calcolati a partire dalla data di scadenza fino al giorno in cui l'importo arretrato è interamente pagato.

Il tasso di interesse per gli importi dovuti non pagati alla data di scadenza corrisponde al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, in vigore il primo giorno del mese in cui cade la data di scadenza, o allo 0 %, a seconda di quale valore è superiore, maggiorato di 3,5 punti percentuali.

ARTICOLO 3

Adeguamento del contributo finanziario della Svizzera alle agenzie dell'Unione alla luce dell'attuazione

L'adeguamento del contributo finanziario della Svizzera alle agenzie dell'Unione è effettuato nell'anno N+1 quando il contributo operativo iniziale è adeguato, al rialzo o al ribasso, in funzione della differenza tra il contributo operativo iniziale e un contributo adeguato calcolato applicando la chiave di contribuzione dell'anno N all'importo degli impegni di bilancio assunti sugli stanziamenti d'impegno autorizzati nell'anno N nell'ambito delle linee di sovvenzione pertinenti del bilancio dell'Unione. Ove applicabile, il calcolo della differenza tiene conto, per ogni agenzia, del contributo operativo adeguato in percentuale di cui all'articolo 1.

ARTICOLO 4

Accordi esistenti

L'articolo 13 del Protocollo e il presente allegato non si applicano agli accordi specifici tra la Svizzera e l'Unione che includono contributi finanziari della Svizzera. Le agenzie, i sistemi di informazione e le altre attività contemplati da tali accordi sono i seguenti:

- sistema di informazione reciproca sulla protezione sociale (MISSOC), secondo i rispettivi accordi contrattuali della Svizzera e della Commissione con il segretariato MISSOC.

ARTICOLO 5

Disposizioni transitorie

Nel caso in cui la data di entrata in vigore del Protocollo non sia il 1° gennaio, si applica il presente articolo in deroga all'articolo 2.

Per il primo anno di attuazione del Protocollo, in relazione al contributo operativo dovuto per l'anno in questione e applicabile alle agenzie, ai sistemi di informazione o ad altre attività pertinenti, come stabilito all'articolo 13 del Protocollo e agli articoli 1–3 del presente allegato, il contributo operativo è ridotto *pro rata temporis*, moltiplicando l'importo del contributo operativo annuo dovuto per il rapporto tra:

- (a) il numero di giorni compresi tra la data di entrata in vigore del Protocollo e il 31 dicembre dell'anno in questione, e
- (b) il numero totale di giorni dell'anno in questione.

APPENDICE SUL TRIBUNALE ARBITRALE

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ARTICOLO I.1

Campo di applicazione

Se una delle Parti contraenti (di seguito denominate "Parti") sottopone ad arbitrato una controversia conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, o all'articolo 11, paragrafo 2, del Protocollo oppure adisce un tribunale arbitrale conformemente all'articolo 14a, paragrafo 2 o 4, dell'Accordo, si applicano le regole della presente appendice.

ARTICOLO I.2

Cancelleria e servizi di segreteria

L'Ufficio internazionale della Corte permanente di arbitrato dell'Aia (di seguito "Ufficio internazionale") svolge le funzioni di cancelleria e fornisce i necessari servizi di segreteria.

ARTICOLO I.3

Notifiche e calcolo dei termini

1. Una notifica, ivi compresa una comunicazione o una proposta, può essere trasmessa con ogni mezzo di comunicazione che ne attesti o consenta di attestarne l'avvenuta trasmissione.
2. Una tale notifica può essere inviata con mezzi elettronici soltanto se un indirizzo è stato designato o autorizzato specificamente a tale scopo da una Parte.
3. Una tale notifica alle Parti deve essere indirizzata, per la Svizzera, alla Divisione Europa del Dipartimento federale degli affari esteri e, per l'Unione, al Servizio giuridico della Commissione.

4. Il calcolo di qualsiasi termine fissato dalla presente appendice decorre dal giorno successivo a quello in cui si verifica un evento o un'azione. Se l'ultimo giorno utile per la consegna di un documento corrisponde a un giorno non lavorativo per le istituzioni dell'Unione o per il governo della Svizzera, il termine di consegna del documento è prorogato fino al primo giorno lavorativo successivo. I giorni non lavorativi inclusi nel periodo di cui sopra sono inclusi nel calcolo dello stesso.

ARTICOLO I.4

Notifica di arbitrato

1. La Parte che prende l'iniziativa di ricorrere all'arbitrato (di seguito "attore") trasmette all'altra Parte (di seguito "convenuto") e all'Ufficio internazionale una notifica di arbitrato.
2. Il procedimento arbitrale si considera iniziato il giorno successivo alla data in cui il convenuto riceve la notifica di arbitrato.
3. La notifica di arbitrato deve includere le indicazioni seguenti:
 - (a) la domanda di sottoporre la controversia ad arbitrato;
 - (b) i nomi e i recapiti delle Parti;
 - (c) il nome e l'indirizzo del o dei patrocinatori dell'attore;

- (d) la base giuridica del procedimento (articolo 10, paragrafo 2, o articolo 11, paragrafo 2, del Protocollo) e:
- (i) nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del Protocollo, la questione all'origine della controversia come inserita ufficialmente, al fine di una sua risoluzione, nell'ordine del giorno del Comitato misto conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del Protocollo; e
 - (ii) nei casi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del Protocollo, la decisione del tribunale arbitrale e le eventuali misure di attuazione di cui all'articolo 10, paragrafo 5, del Protocollo nonché le misure di compensazione contestate;
 - (iii) nei casi di cui all'articolo 14a, paragrafi 2 e 4, dell'Accordo, le difficoltà invocate conformemente all'articolo 14a, paragrafo 2, dell'Accordo;
- (e) l'indicazione di qualsiasi norma all'origine della controversia o afferente alla medesima;
- (f) una breve descrizione della controversia; e
- (g) la designazione di un arbitro, o, qualora se ne debbano nominare cinque, di due arbitri.

4. Nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del Protocollo, la notifica di arbitrato può anche contenere indicazioni concernenti la necessità di un rinvio alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

5. Una controversia relativa all'adeguatezza della notifica di arbitrato non ostacola la costituzione del tribunale arbitrale. La controversia è risolta definitivamente dal tribunale arbitrale.

ARTICOLO I.5

Risposta alla notifica di arbitrato

1. Entro 60 giorni dalla ricezione della notifica di arbitrato il convenuto trasmette all'attore e all'Ufficio internazionale una risposta contenente le indicazioni seguenti:
 - (a) i nomi e i recapiti delle Parti;
 - (b) il nome e l'indirizzo del o dei patrocinatori del convenuto;
 - (c) una risposta alle indicazioni contenute nella notifica di arbitrato conformemente all'articolo I.4, paragrafo 3, lettere d–f; e
 - (d) la designazione di un arbitro, o, qualora se ne debbano nominare cinque, di due arbitri.

2. Nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del Protocollo, la risposta alla notifica di arbitrato può anche contenere una risposta alle indicazioni contenute nella notifica di arbitrato conformemente all'articolo I.4, paragrafo 4, della presente appendice e indicazioni concernenti la necessità di un rinvio alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

3. La risposta mancata, incompleta o tardiva del convenuto alla notifica di arbitrato non ostacola la costituzione del tribunale arbitrale. La controversia è risolta definitivamente dal tribunale arbitrale.

4. Se nella sua risposta alla notifica di arbitrato il convenuto chiede che il tribunale arbitrale sia composto da cinque arbitri, l'attore designa un secondo arbitro entro 30 giorni dal ricevimento di detta risposta.

ARTICOLO I.6

Rappresentanza e assistenza

1. Le Parti sono rappresentate dinanzi al tribunale arbitrale da uno o più patrocinatori. Il patrocinatore può essere assistito da consiglieri o avvocati.
2. Qualsiasi cambiamento relativo ai patrocinatori o ai loro indirizzi deve essere comunicato all'altra Parte, all'Ufficio internazionale e al tribunale arbitrale. Il tribunale arbitrale può in qualsiasi momento, di sua propria iniziativa o su domanda di una Parte, richiedere la prova dei poteri conferiti ai patrocinatori dalle Parti.

CAPITOLO II

COMPOSIZIONE DEL TRIBUNALE ARBITRALE

ARTICOLO II.1

Numero degli arbitri

Il tribunale arbitrale è composto da tre arbitri. Se l'attore nella sua notifica di arbitrato o il convenuto nella sua risposta alla notifica di arbitrato lo richiede, il tribunale arbitrale è composto da cinque arbitri.

ARTICOLO II.2

Nomina degli arbitri

1. Se devono essere nominati tre arbitri, ciascuna Parte ne designa uno. I due arbitri così nominati scelgono il terzo arbitro, che esercita la funzione di arbitro presidente del tribunale arbitrale.
2. Se devono essere nominati cinque arbitri, ciascuna Parte ne designa due. I quattro arbitri così nominati scelgono il quinto arbitro, che esercita la funzione di arbitro presidente del tribunale arbitrale.

3. Se, entro 30 giorni dalla designazione dell'ultimo degli arbitri scelti dalle Parti, gli arbitri nominati non si sono ancora accordati sulla scelta dell'arbitro presidente del tribunale arbitrale, questi è nominato dal Segretario generale della Corte permanente di arbitrato.

4. A supporto della scelta degli arbitri per il tribunale arbitrale può essere redatto e, quando necessario, aggiornato un elenco indicativo di persone in possesso delle qualifiche di cui al paragrafo 6; tale elenco deve essere comune a tutti gli accordi bilaterali nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa come pure all'Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sulla sanità, fatto a [...] il [...] (di seguito "Accordo sulla sanità"), all'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999 (di seguito "Accordo agricolo") e all'Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sul contributo finanziario regolare della Svizzera per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea, fatto a [...] il [...] (di seguito "Accordo sul contributo"). Il Comitato misto adotta e aggiorna l'elenco mediante una decisione ai fini dell'Accordo.

5. Se una Parte omette di designare un arbitro, il Segretario generale della Corte permanente di arbitrato nomina l'arbitro dall'elenco di cui al paragrafo 4. In mancanza di questo elenco, l'arbitro è nominato per sorteggio dal Segretario generale della Corte permanente di arbitrato tra le persone proposte formalmente da una o dall'altra Parte oppure da entrambe le Parti per gli scopi di cui al paragrafo 4.

6. Le persone chiamate a comporre il tribunale arbitrale sono personalità altamente qualificate, aventi o meno legami con le Parti, di accertata indipendenza, esenti da conflitti di interessi e di ampia esperienza. In particolare hanno una comprovata competenza in ambito giuridico e nelle materie oggetto del presente Accordo; non accettano istruzioni da alcuna delle Parti; esercitano le loro funzioni a titolo personale e non accettano istruzioni da alcuna organizzazione o Governo per quanto riguarda le questioni connesse alla controversia. L'arbitro presidente ha inoltre esperienza nelle procedure di composizione delle controversie.

ARTICOLO II.3

Dichiarazioni degli arbitri

1. La persona interpellata per essere nominata arbitro segnala qualsiasi circostanza tale da sollevare legittimi dubbi sulla sua imparzialità o indipendenza. A partire dal momento della sua nomina e per l'intera durata del procedimento arbitrale, l'arbitro segnala senza indugio, se non l'ha già fatto, tali circostanze alle Parti e agli altri arbitri.
2. Gli arbitri possono essere ricusati se sussistono circostanze tali da sollevare legittimi dubbi sulla loro imparzialità o indipendenza.
3. Una Parte può chiedere la ricusazione dell'arbitro da essa stessa nominato unicamente per motivi di cui sia venuta a conoscenza dopo la nomina.
4. Se un arbitro omette di adempiere alle proprie funzioni o si trova nell'impossibilità di fatto o di diritto di esercitarle, si applica la procedura di ricusazione degli arbitri di cui all'articolo II.4.

ARTICOLO II.4

Ricusaione degli arbitri

1. La Parte che desidera ricasare un arbitro presenta una domanda di ricasazione entro 30 giorni dalla data in cui le è stata notificata la nomina dell'arbitro in questione o entro 30 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza delle circostanze di cui all'articolo II.3.
2. La domanda di ricasazione è comunicata all'altra Parte, all'arbitro ricasato, agli altri arbitri e all'Ufficio internazionale. Nella notifica sono esposti i motivi della domanda di ricasazione.
3. Se è stata presentata domanda di ricasazione, l'altra Parte può accettarla. L'arbitro in questione può anche rinunciare all'incarico. Né l'accettazione dell'altra Parte né la rinuncia all'incarico implicano il riconoscimento dei motivi della domanda di ricasazione.
4. Se, entro 15 giorni dalla data di notifica, la domanda di ricasazione non è accettata dall'altra Parte o se l'arbitro in questione non rinuncia all'incarico, la Parte ricasante può chiedere al Segretario generale della Corte permanente di arbitrato di pronunciarsi in merito alla ricasazione.
5. Salvo qualora le Parti convengano diversamente, la decisione di cui al paragrafo 4 indica i motivi della decisione.

ARTICOLO II.5

Sostituzione di un arbitro

1. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, se si rende necessario sostituire un arbitro durante il procedimento arbitrale, il sostituto è nominato o scelto conformemente alla procedura di cui all'articolo II.2 applicabile alla nomina o alla scelta dell'arbitro che deve essere sostituito. La procedura è applicata anche se una delle Parti non aveva esercitato il proprio diritto di nominare o di partecipare alla nomina dell'arbitro che deve essere sostituito.
2. In caso di sostituzione di un arbitro, il procedimento riprende dal punto in cui l'arbitro sostituito ha cessato di esercitare le proprie funzioni, salvo qualora il tribunale arbitrale decida diversamente.

ARTICOLO II.6

Esonero di responsabilità

Salvo in casi di condotta dolosa o di grave negligenza le Parti rinunciano, nella misura massima consentita dalla legge applicabile, a qualsiasi azione contro gli arbitri per un atto o un'omissione in relazione con l'arbitrato.

CAPITOLO III

PROCEDIMENTO ARBITRALE

ARTICOLO III.1

Disposizioni generali

1. La data di costituzione del tribunale arbitrale è quella in cui l'ultimo arbitro accetta la nomina.
2. Il tribunale arbitrale garantisce che le Parti siano trattate con imparzialità e che, nel momento opportuno del procedimento, ciascuna abbia un'adeguata possibilità di far valere i propri diritti e di presentare il proprio caso. Il tribunale arbitrale conduce il procedimento in modo tale da evitare le spese inutili e i ritardi e da garantire la composizione della controversia tra le Parti.
3. Sentite le Parti, è tenuta un'udienza salvo qualora diversamente disposto dal tribunale arbitrale.
4. Ogni comunicazione indirizzata da una Parte al tribunale arbitrale deve passare per l'Ufficio internazionale e deve essere contemporaneamente trasmessa all'altra Parte. L'Ufficio internazionale invia una copia della comunicazione a ognuno degli arbitri.

ARTICOLO III.2

Sede dell'arbitrato

Sede dell'arbitrato è L'Aia. Se così imposto da circostanze eccezionali, il tribunale arbitrale può riunirsi in qualsiasi altro luogo reputi opportuno ai fini delle sue deliberazioni.

ARTICOLO III.3

Lingua

1. Le lingue del procedimento sono il francese e l'inglese.
2. Il tribunale arbitrale può ordinare che tutti i documenti allegati alla domanda dell'attore o alla risposta del convenuto e tutti gli eventuali documenti complementari prodotti nel corso del procedimento, e consegnati nella loro lingua originale, siano accompagnati da una traduzione in una delle lingue del procedimento.

ARTICOLO III.4

Domanda dell'attore

1. L'attore trasmette per iscritto la domanda al convenuto e al tribunale arbitrale tramite l'Ufficio internazionale entro il termine stabilito dal tribunale arbitrale. L'attore può decidere di considerare come domanda la sua notifica di arbitrato di cui all'articolo I.4 purché quest'ultima soddisfi anche le condizioni enunciate ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2. La domanda dell'attore contiene le indicazioni seguenti:
 - (a) le indicazioni di cui all'articolo I.4, paragrafo 3, lettere b–f;
 - (b) l'enunciazione dei fatti su cui si basa la domanda; e
 - (c) gli argomenti di diritto addotti a sostegno della domanda.

3. La domanda deve, nella misura del possibile, essere corredata di tutti i documenti e ogni altro elemento di prova addotti dall'attore, oppure farvi riferimento. Nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del Protocollo, la domanda dell'attore deve contenere anche, nella misura del possibile, indicazioni concernenti la necessità di un rinvio alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

ARTICOLO III.5

Risposta del convenuto

1. Il convenuto trasmette per iscritto la risposta all'attore e al tribunale arbitrale tramite l'Ufficio internazionale entro il termine stabilito dal tribunale arbitrale. Il convenuto può decidere di considerare come risposta la sua risposta alla notifica di arbitrato di cui all'articolo I.5 purché quest'ultima risposta soddisfi anche le condizioni enunciate al paragrafo 2 del presente articolo.

2. La risposta del convenuto replica agli estremi della domanda dell'attore di cui all'articolo III.4, paragrafo 2, lettere a–c, della presente appendice. La risposta deve, nella misura del possibile, essere corredata di tutti i documenti e ogni altro elemento di prova adottati dal convenuto, oppure farvi riferimento. Nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del Protocollo, la risposta del convenuto deve contenere anche, nella misura del possibile, indicazioni concernenti la necessità di un rinvio alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
3. Nella risposta, oppure in una fase successiva del procedimento arbitrale se il tribunale arbitrale decide che un ritardo è giustificato dalle circostanze, il convenuto può presentare una domanda riconvenzionale a condizione che il tribunale arbitrale abbia competenza a conoscere della stessa.
4. Alla domanda riconvenzionale si applica l'articolo III.4, paragrafi 2 e 3.

ARTICOLO III.6

Competenza arbitrale

1. Il tribunale arbitrale decide in merito alla propria competenza sulla base dell'articolo 10, paragrafo 2, o dell'articolo 11, paragrafo 2, del Protocollo oppure dell'articolo 14a, paragrafo 2 o 4, dell'Accordo.
2. Nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del Protocollo, il tribunale arbitrale ha il mandato di esaminare la questione all'origine della controversia come inserita ufficialmente, al fine di una sua risoluzione, nell'ordine del giorno del Comitato misto conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del Protocollo.

3. Nei casi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del Protocollo, il tribunale arbitrale che ha esaminato la causa principale ha il mandato di esaminare la proporzionalità delle misure di compensazione contestate, anche nel caso in cui tali misure siano state adottate, in tutto o in parte, in un altro accordo bilaterale nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa.
4. Nei casi di cui all'articolo 14a, paragrafi 2 e 4, dell'Accordo, il tribunale arbitrale ha il mandato di esaminare se le difficoltà invocate siano state comprovate e siano dovute all'applicazione dell'Accordo.
5. Un'eccezione di incompetenza del tribunale arbitrale deve essere sollevata al più tardi nella risposta del convenuto oppure, in caso di domanda riconvenzionale, nella replica. Il fatto di aver nominato o concorso a nominare un arbitro non priva la Parte del diritto di sollevare una tale eccezione. L'eccezione in ordine al fatto che la controversia vada oltre i poteri del tribunale arbitrale deve essere sollevata non appena il tribunale arbitrale tratti la materia assertivamente estranea al suo ambito di competenza. In ogni caso, il tribunale arbitrale può ammettere un'eccezione sollevata dopo il termine previsto se reputa che il ritardo sia dovuto a un motivo valido.
6. Il tribunale arbitrale può decidere sull'eccezione di cui al paragrafo 4 sia in via pregiudiziale sia nella sua decisione di merito.

ARTICOLO III.7

Altri documenti

Previa consultazione delle Parti, il tribunale arbitrale decide quali ulteriori documenti, oltre alla domanda dell'attore e alla risposta del convenuto, possano o debbano essere presentati e fissa i termini per la loro produzione.

ARTICOLO III.8

Termini

1. I termini fissati dal tribunale arbitrale per la presentazione dei documenti, comprese la domanda dell'attore e la risposta del convenuto, non devono essere superiori a 90 giorni, qualora non altrimenti concordato dalle Parti.
2. Il tribunale arbitrale emana la sua decisione finale entro 12 mesi dalla data della sua costituzione. In circostanze eccezionali e particolarmente complesse, il tribunale arbitrale può prorogare questo periodo di altri tre mesi.
3. I termini previsti ai paragrafi 1 e 2 sono dimezzati:
 - (a) su richiesta dell'attore o del convenuto, se entro 30 giorni da tale richiesta il tribunale arbitrale decide, dopo aver sentito l'altra Parte, che la causa è urgente; o
 - (b) se le Parti concordano in tal senso.

4. Nei casi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del Protocollo, il tribunale arbitrale emana la sua decisione finale entro sei mesi dalla data di notifica delle misure di compensazione conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del Protocollo.

5. Nei casi di cui all'articolo 14a, paragrafi 2 e 4, dell'Accordo, il tribunale arbitrale emana la sua decisione finale entro sei mesi dalla data della sua costituzione.

ARTICOLO III.9

Rinvio alla Corte di giustizia dell'Unione europea

1. In applicazione dell'articolo 7 e dell'articolo 10, paragrafo 3, del Protocollo, il tribunale arbitrale si rivolge alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

2. Il tribunale arbitrale può rivolgersi alla Corte di giustizia dell'Unione europea in qualsiasi fase del procedimento a condizione di essere in grado di definire con sufficiente precisione gli elementi di fatto e di diritto della causa nonché le questioni giuridiche che solleva.

Il procedimento dinanzi al tribunale arbitrale è sospeso sino alla pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea.

3. Ogni Parte può indirizzare una richiesta motivata al tribunale arbitrale di rivolgersi alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Il tribunale arbitrale respinge tale richiesta se reputa che non siano soddisfatte le condizioni per un rinvio alla Corte di giustizia dell'Unione europea conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 1. Se respinge la richiesta di una Parte di rivolgersi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, il tribunale arbitrale deve motivare la propria decisione nella decisione di merito.

4. Il tribunale arbitrale si rivolge alla Corte di giustizia dell'Unione europea tramite una notifica. Questa deve contenere almeno le indicazioni seguenti:

- (a) una breve descrizione della controversia;
- (b) gli atti giuridici dell'Unione e/o le disposizioni dell'accordo interessato; e
- (c) la nozione di diritto dell'Unione da interpretare conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del Protocollo.

Il tribunale arbitrale notifica alle Parti il rinvio alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

5. La Corte di giustizia dell'Unione europea applica, per analogia, il regolamento di procedura applicabile all'esercizio della propria competenza a pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione dei trattati e degli atti emanati dalle istituzioni, dagli organi, dagli organismi e dalle agenzie dell'Unione.

6. I patrocinatori e gli avvocati autorizzati a rappresentare le Parti dinanzi al tribunale arbitrale ai sensi degli articoli I.4, I.5, III.4 e III.5 sono autorizzati a rappresentare le Parti dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

ARTICOLO III.10

Misure provvisorie

1. Nei casi di cui all'articolo 11 paragrafo 2 del Protocollo ciascuna Parte può, in qualsiasi fase del procedimento di arbitrato, chiedere misure provvisorie consistenti nella sospensione delle misure di compensazione.
2. Una domanda ai sensi del paragrafo 1 deve precisare l'oggetto della procedura, i motivi dell'urgenza e gli argomenti, di fatto e di diritto, che giustifichino prima facie la concessione delle misure provvisorie richieste. La domanda deve contenere tutte le prove e offerte di prova disponibili per giustificare la concessione delle misure provvisorie.
3. La Parte che richiede le misure provvisorie trasmette la domanda in forma scritta all'altra Parte e al tribunale arbitrale tramite l'Ufficio internazionale. Il tribunale arbitrale fissa un breve termine entro il quale l'altra Parte può presentare osservazioni in forma scritta o orale.
4. Entro un mese dalla presentazione della domanda di cui al paragrafo 1 il tribunale arbitrale decide in merito alla sospensione delle misure di compensazione contestate se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - (a) il tribunale arbitrale è soddisfatto prima facie della sussistenza degli elementi presentati dalla Parte che richiede le misure provvisorie nella sua domanda;
 - (b) il tribunale arbitrale ritiene che, in attesa della sua decisione finale, la Parte che richiede le misure provvisorie subirebbe un danno grave e irreparabile qualora le misure di compensazione non fossero sospese, e

- (c) il danno causato alla Parte che richiede le misure provvisorie dall'immediata applicazione delle misure di compensazione contestate prevale sull'interesse all'effettiva, immediata applicazione di tali misure.
5. La sospensione del procedimento di cui all'articolo III.9, paragrafo 2, secondo comma, non si applica ai procedimenti ai sensi del presente articolo.
6. La decisione adottata dal tribunale arbitrale conformemente al paragrafo 4 ha soltanto un effetto provvisorio e non pregiudica la decisione del tribunale arbitrale nel merito della causa.
7. A meno che la decisione del tribunale arbitrale presa in conformità del paragrafo 4 del presente articolo non fissi una data precedente per la decadenza della sospensione, questa decade quando è emessa la decisione finale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del Protocollo.
8. Per evitare incertezze, ai fini del presente articolo resta inteso che, nel considerare i rispettivi interessi della Parte che richiede le misure provvisorie e dell'altra Parte, il tribunale arbitrale tiene conto di quelli dei singoli e degli operatori economici delle Parti, tale considerazione non implica tuttavia che a questi sia concesso un qualsiasi statuto dinanzi al tribunale arbitrale.

ARTICOLO III.11

Prove

1. Ciascuna Parte deve provare i fatti che costituiscono il fondamento della propria domanda d'attore o risposta di convenuto.

2. Su richiesta di una Parte, o di propria iniziativa, il tribunale arbitrale può chiedere alle Parti informazioni rilevanti che considera necessarie e appropriate. Il tribunale arbitrale fissa un termine entro il quale le Parti devono rispondere alla sua richiesta.
3. Su richiesta di una Parte, o di propria iniziativa, il tribunale arbitrale può consultare qualsiasi fonte di informazioni consideri appropriata. Il tribunale arbitrale può anche acquisire il parere di esperti, se lo ritiene opportuno e fatti salvi i termini e le condizioni concordate dalle Parti, dove applicabile.
4. Le informazioni ottenute dal tribunale arbitrale ai sensi del presente articolo sono messe a disposizione delle Parti affinché possano formulare osservazioni in merito all'indirizzo del tribunale arbitrale.
5. Dopo aver chiesto il parere dell'altra Parte il tribunale arbitrale adotta le misure adeguate a dirimere tutte le questioni sollevate dalle Parti per quanto riguarda la protezione dei dati personali, il segreto professionale e i legittimi interessi di riservatezza.
6. Il tribunale arbitrale decide in merito alla ricevibilità, alla pertinenza e all'importanza delle prove presentate.

ARTICOLO III.12

Udienze

1. In caso di necessità di udienza il tribunale arbitrale, previa consultazione delle Parti, notifica alle Parti con sufficiente anticipo la data, l'ora e il luogo dell'udienza.

2. Le udienze sono pubbliche, salvo qualora diversamente deciso dal tribunale arbitrale, d'ufficio o su istanza delle Parti, per gravi motivi.
3. Per ogni udienza è redatto un verbale, che è sottoscritto dal presidente del tribunale arbitrale. Soltanto questo verbale fa fede.
4. Il tribunale arbitrale può decidere di tenere le udienze per via telematica, conformemente alla prassi dell'Ufficio internazionale. Le Parti sono informate tempestivamente di tale pratica. In questi casi si applicano i paragrafi 1, *mutatis mutandis*, e 3.

ARTICOLO III.13

Inadempimenti delle Parti

1. Se, entro il termine stabilito dalla presente appendice o dal tribunale arbitrale, senza invocare un legittimo impedimento, l'attore non ha presentato la domanda, il tribunale arbitrale ordina la chiusura del procedimento arbitrale, salvo qualora permangano questioni sulle quali potrebbe essere necessario pronunciarsi e se il tribunale arbitrale ritiene opportuna la pronuncia.

Se, entro il termine stabilito dalla presente appendice o dal tribunale arbitrale, senza invocare un legittimo impedimento, il convenuto non ha comunicato la risposta alla notifica di arbitrato o alla domanda dell'attore, il tribunale arbitrale ordina la continuazione del procedimento senza considerare l'inadempimento in quanto tale come un'accettazione delle dichiarazioni dell'attore.

Le disposizioni del secondo comma si applicano anche quando l'attore non ha presentato la replica a una domanda riconvenzionale.

2. Se una Parte, regolarmente convocata in conformità dell'articolo III.12, paragrafo 1, non si presenta a un'udienza senza dimostrare un legittimo impedimento, il tribunale arbitrale può procedere all'arbitrato.

3. Se una Parte, debitamente invitata dal tribunale arbitrale a esibire prove complementari, non le presenta entro i termini fissati senza invocare un legittimo impedimento, il tribunale arbitrale può deliberare in base agli elementi di prova di cui dispone.

ARTICOLO III.14

Chiusura del procedimento

1. Una volta accertato che le Parti hanno disposto, in modo ragionevole, della possibilità di presentare i propri argomenti, il tribunale arbitrale può dichiarare concluso il procedimento.

2. Qualora ne ravvisi la necessità per circostanze eccezionali, il tribunale arbitrale, di sua iniziativa o su istanza di una Parte, può decidere la riapertura del procedimento in qualsiasi momento prima della pronuncia della decisione.

CAPITOLO IV

DECISIONE

ARTICOLO IV.1

Decisioni

Il tribunale arbitrale si adopera per prendere le sue decisioni per consenso. Se, tuttavia, si rivela impossibile giungere a una decisione per consenso, la decisione del tribunale arbitrale è resa a maggioranza degli arbitri.

ARTICOLO IV.2

Forma ed effetti della decisione del tribunale arbitrale

1. Il tribunale arbitrale può adottare decisioni separate su questioni distinte in momenti differenti.
2. Ogni decisione è adottata per iscritto ed è motivata. È definitiva e vincolante per le Parti.
3. La decisione del tribunale arbitrale deve essere firmata dagli arbitri, indicare la data in cui è stata adottata e la sede dell'arbitrato. Una copia della decisione firmata dagli arbitri è comunicata alle Parti dall'Ufficio internazionale.

4. L'Ufficio internazionale rende pubblica la decisione del tribunale arbitrale.

Nel rendere pubblica la decisione del tribunale arbitrale, l'Ufficio internazionale rispetta le norme pertinenti in materia di protezione dei dati personali, segreto professionale e legittimi interessi di riservatezza.

Le norme di cui al secondo comma sono identiche per tutti gli accordi bilaterali nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa come pure per l'Accordo sulla sanità, l'Accordo agricolo e l'Accordo sul contributo. Il Comitato misto adotta e aggiorna queste norme mediante una decisione ai fini dell'Accordo.

5. Le Parti danno esecuzione immediata a ogni decisione del tribunale arbitrale.

6. Nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del Protocollo, e una volta sentito il parere delle Parti, il tribunale arbitrale stabilisce nella sua decisione di merito, tenendo conto delle procedure interne delle Parti, il termine ragionevole entro cui conformarsi alla sua decisione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, del Protocollo.

ARTICOLO IV.3

Diritto applicabile, regole di interpretazione, mediatore

1. Il diritto applicabile è costituito dall'Accordo, dagli atti giuridici dell'Unione ai quali si fa riferimento nell'Accordo e da ogni altra norma di diritto internazionale pertinente ai fini dell'applicazione di questi strumenti.

2. Il tribunale arbitrale decide conformemente alle regole di interpretazione di cui all'articolo 7 del Protocollo.
3. Le decisioni precedenti emesse da un organo di composizione delle controversie in ordine alla proporzionalità delle misure di compensazione in virtù di un altro accordo bilaterale tra quelli di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del Protocollo sono vincolanti per il tribunale arbitrale.
4. Il tribunale arbitrale non è autorizzato a decidere in qualità di mediatore oppure *ex aequo et bono*.

ARTICOLO IV.4

Soluzione concordata o altri motivi di chiusura del procedimento

1. Le Parti possono, in qualsiasi momento accordarsi su una composizione della loro controversia. In tal caso comunicano congiuntamente la soluzione al tribunale arbitrale. Se la soluzione è soggetta ad approvazione in conformità delle procedure interne vigenti di una delle Parti, la notifica deve fare menzione di questa condizione e il procedimento di arbitrato è sospeso. Il procedimento di arbitrato si conclude se una tale approvazione non è richiesta o nel momento in cui è comunicato il completamento della procedura interna.
2. Se nel corso del procedimento l'attore informa per iscritto il tribunale arbitrale che non intende portare avanti il procedimento e se, alla data in cui il tribunale arbitrale riceve la comunicazione, il convenuto non ha ancora compiuto alcun atto di procedura, il tribunale arbitrale emette un'ordinanza ufficiale di chiusura del procedimento. Il tribunale arbitrale decide in merito alle spese, che sono assunte dall'attore se ciò appare giustificato in base alla condotta della Parte.

3. Se, prima dell'adozione della sua decisione, il tribunale arbitrale conclude che il proseguimento del procedimento arbitrale è diventato inutile o impossibile per motivi diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, esso comunica alle Parti la propria intenzione di emanare un'ordinanza di chiusura del procedimento.

Il primo comma non si applica se permangono questioni sulle quali potrebbe essere necessario pronunciarsi e se il tribunale arbitrale ritiene opportuna la pronuncia.

4. Il tribunale arbitrale invia alle Parti una copia dell'ordinanza di chiusura del procedimento arbitrale oppure della decisione adottata di comune accordo dalle Parti, firmata dagli arbitri. L'articolo IV.2, paragrafi 2–5, si applica alle decisioni arbitrali adottate di comune accordo dalle Parti.

ARTICOLO IV.5

Rettifica della decisione del tribunale arbitrale

1. Entro 30 giorni dalla ricezione della decisione del tribunale arbitrale, ciascuna Parte, previa notifica all'altra Parte e al tribunale arbitrale tramite l'Ufficio internazionale, può chiedere al tribunale arbitrale di rettificare nel testo della decisione errori formali o tipografici o di calcolo, o qualsiasi errore od omissione di simile natura. Se ritiene che sia giustificata, il tribunale arbitrale apporta la rettifica entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta. La richiesta non ha alcun effetto sospensivo sul termine di cui all'articolo IV.2, paragrafo 6.

2. Entro 30 giorni dalla comunicazione della sua decisione, il tribunale arbitrale può apportare d'ufficio le rettifiche di cui al paragrafo 1.
3. Le rettifiche di cui al paragrafo 1 sono fatte per iscritto e sono parte integrante della decisione. Si applica l'articolo IV.2, paragrafi 2–5.

ARTICOLO IV.6

Onorari degli arbitri

1. Gli onorari di cui all'articolo IV.7 devono essere ragionevolmente commisurati alla complessità della causa, al tempo che gli arbitri vi hanno dedicato e a qualsiasi altra circostanza pertinente.
2. È redatto e, se necessario, aggiornato, un elenco delle indennità giornaliere e orarie massime e minime; tale elenco è comune a tutti gli accordi bilaterali nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa, come pure all'Accordo sulla sanità, all'Accordo agricolo e all'Accordo sul contributo. Il Comitato misto adotta e aggiorna l'elenco mediante una decisione ai fini dell'Accordo.

ARTICOLO IV.7

Spese

1. Ciascuna Parte si fa carico delle proprie spese e della metà delle spese del tribunale arbitrale.

2. Il tribunale arbitrale fissa le spese di arbitrato nella decisione di merito. Tali spese comprendono unicamente:

- (a) gli onorari degli arbitri, indicati separatamente per ciascun arbitro e fissati dal tribunale arbitrale stesso in conformità dell'articolo IV.6;
- (b) le spese di viaggio e altre spese sostenute dagli arbitri; e
- (c) gli onorari e le spese dell'Ufficio internazionale.

3. Le spese di cui al paragrafo 2 devono essere ragionevolmente commisurate al valore della controversia, alla complessità della controversia, al tempo che gli arbitri e qualsiasi esperto designato dal tribunale arbitrale vi hanno dedicato e a qualsiasi altra circostanza pertinente.

ARTICOLO IV.8

Cauzione per le spese

1. All'inizio dell'arbitrato, l'Ufficio internazionale può chiedere a ciascuna Parte di prestare una cauzione di importo uguale come anticipo per le spese di cui all'articolo IV.7, paragrafo 2.

2. Nel corso del procedimento arbitrale l'Ufficio internazionale può chiedere alle Parti di prestare cauzioni supplementari a quelle di cui al paragrafo 1.

Tutte le somme prestate dalle Parti in applicazione del presente articolo sono versate all'Ufficio internazionale e da questo corrisposte per coprire le spese effettivamente sostenute, ivi compresi in particolare gli onorari versati agli arbitri e all'Ufficio internazionale.

CAPITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO V.1

Modifiche

Il Comitato misto può adottare mediante decisione modifiche della presente appendice.
